SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 novembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 novembre 2016, n. **216**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012. (16G00229) . . . . *Pag.* 1

LEGGE 3 novembre 2016, n. **217**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015. (16G00230) . . . . *Pag.* 5

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. **218**.

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00235). . . . . *Pag.* 20

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. **219**.

Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (16G00236) . . . . *Pag.* 41

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi e nomina della commissione straordinaria. (16A08226). . . . . *Pag.* 63

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 21 settembre 2016.

Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto. (16A08227). . . . . *Pag.* 103

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 29 luglio 2016.

Determinazione in merito alla compensazione dei crediti vantati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti delle imprese beneficiarie di agevolazioni, a valere sulla legge n. 46/1982 e sulla misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA innovazione, con crediti vantati dalle stesse imprese nei confronti del Ministero. (16A08224) . . . . *Pag.* 105

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 novembre 2016.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Marche. (Ordinanza n. 407). (16A08242) . . . . *Pag.* 107

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 9 novembre 2016.

Operazioni e rischi assicurabili da «SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero» in favore del settore della cantieristica. (Delibera n. 51/2016). (16A08225). . . . . *Pag.* 109

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride Sandoz». (16A08234) . . . . *Pag.* 115

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Sun». (16A08235) . . . . . . *Pag.* 115

Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «Prendi il largo», in San Donaci. (16A08231) . . . . *Pag.* 115

Soppressione della Fondazione di culto «S. Francesco di Assisi», in Fano. (16A08232) . . . . *Pag.* 115

Modifica delle circoscrizioni territoriali delle Diocesi di Novara e Vigevano. (16A08233) . . . . . *Pag.* 116

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di modifica della denominazione «RHEINISCHES ZUCKERRÜBENKRAUT / RHEINISCHER ZUCKERRÜBENSIRUP / RHEINISCHES RÜBENKRAUT». (16A08228). . . . . . *Pag.* 116

Domanda di registrazione della denominazione «KOPI ARABIKA GAYO» (16A08229). . . . . *Pag.* 116

Domanda di modifica della denominazione «SCHWÄBISCHE SPÄTZLE / SCHWÄBISCHE KNÖPFLE» (16A08230). *Pag.* 116

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 novembre 2016, n. **216**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI BERMUDA PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda (autorizzato dal Governo del Regno unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord) nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Ambito di applicazione dell'Accordo

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, ivi comprese le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, la verifica, l'applicazione, la riscossione, anche coattiva, di dette imposte, relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali in relazione a dette persone. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e saranno considerate riservate secondo le modalità previste all'articolo 8.

2. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi e dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Art. 2.
Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Art. 3.
Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

l'imposta sul reddito delle società;

l'imposta regionale sulle attività produttive;

l'imposta sul valore aggiunto;

l'imposta sulle successioni;

l'imposta sulle donazioni;

le imposte sostitutive;

b) in Bermuda:

le imposte dirette di ogni genere e denominazione.

2. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura identica o sostanzialmente analoga istituita in ciascun territorio dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte elencate al comma 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Art. 4.
Definizioni

1. Nel presente Accordo:

a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

b) «Bermuda» designa le isole di Bermuda;

c) «piano comune d'investimento» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica;

d) «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

e) «autorità competente» designa, nel caso dell'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel caso di Bermuda, il Ministro delle finanze o un rappresentante autorizzato del Ministro;

f) «Parte contraente» designa, come il contesto richiede, l'Italia o Bermuda;

g) «diritto penale» designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti;

h) «reati tributari» designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente;

i) «informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione, documentazione o registrazione in qualunque forma;

j) «misure connesse alla raccolta delle informazioni» designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

k) «persona» comprende una persona fisica, una società, qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione, o ogni altra associazione di persone;

l) l'espressione «piano o fondo comune d'investimento collettivo» designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione «piano o fondo comune d'investimento pubblico» designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico». Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico» se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;

m) l'espressione «società quotata in Borsa» designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;

n) l'espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;

o) l'espressione «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti contraenti;

p) «Parte interpellata» designa la Parte del presente Accordo cui è richiesto di fornire o che ha fornito le informazioni in risposta ad una richiesta;

q) «Parte richiedente» designa la Parte del presente Accordo che presenta una richiesta di informazioni o che ha ricevuto le informazioni dalla parte interpellata;

r) «imposta» designa le imposte cui si applica il presente Accordo.

2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte contraente, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte contraente sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte contraente.

Art. 5.
Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorità competente di una Parte interpellata provvede a fornire su richiesta scritta della Parte richiedente le informazioni per le finalità indicate all'articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nel territorio della Parte interpellata.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, la Parte interpellata utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno,
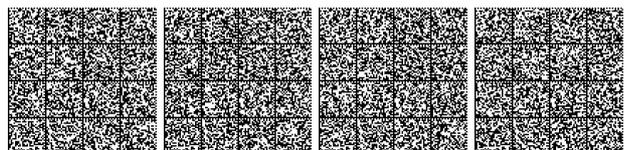
sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti per le finalità del presente Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che opera in qualità di agente o fiduciario;

b) informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, «Anstalten» e altre persone, comprese, nei limiti previsti dall'articolo 2, le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei trust, le informazioni su costituenti, fiduciari, beneficiari e guardiani; e, nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari.

5. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai piani o ai fondi d'investimento collettivo pubblici, a condizione che dette informazioni possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

6. L'autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo per dimostrare che le informazioni sono presumibilmente rilevanti per la richiesta:

a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

b) il periodo per il quale sono richieste le informazioni;

c) la natura ed il tipo delle informazioni richieste, compresa una descrizione della prova specifica ricercata e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni;

d) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni e le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano rilevanti per l'amministrazione o l'applicazione della legislazione interna della parte richiedente;

e) i fondati motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano presenti nel territorio della parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

f) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso o abbiano il controllo delle informazioni richieste;

g) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme al presente Accordo nonché alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente e che, qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente, l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa;

h) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

7. L'autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile all'autorità competente della Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorità competente della Parte interpellata deve:

a) confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; e

b) qualora l'autorità competente della Parte interpellata non è stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, incluso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni, o qualora l'autorità competente della parte interpellata rifiuti di fornire le informazioni, essa deve immediatamente informare l'autorità competente della Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

Art. 6.
Verifiche fiscali all'estero

1. La Parte interpellata può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente entrino nel territorio della Parte interpellata in relazione ad una richiesta di informazioni per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. L'autorità competente della Parte richiedente deve notificare all'autorità competente della Parte interpellata l'ora e il luogo dell'incontro desiderato con le persone interessate.

2. Su richiesta dell'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nel territorio della Parte interpellata.

3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accettata, l'autorità competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all'autorità competente della Parte richiedente l'ora e il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per l'effettuazione della verifica. Tutte le decisioni relative all'effettuazione della verifica fiscale sono prese dalla Parte interpellata che conduce la verifica.

Art. 7.
Possibilità di rifiutare una richiesta

1. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se:

a) la richiesta non è conforme al presente Accordo;

b) la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà; oppure

c) la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico della Parte interpellata.
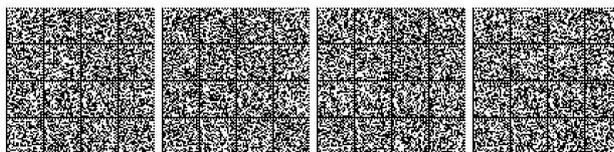
Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Le informazioni di cui al paragrafo 4 dell'art. 5 non costituiscono un siffatto segreto o processo per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano:

a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o

b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.

4. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

5. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire e fornire informazioni che, nel caso in cui le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente, detta Parte non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione o alla propria normale prassi amministrativa.

6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto ad un nazionale o a un cittadino della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Art. 8.
Riservatezza

1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti contraenti sono tenute riservate e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) che trattano ufficialmente le finalità specificate nell'articolo 1 e sono utilizzate da dette persone o autorità soltanto per tali finalità, comprese le decisioni di ricorsi, o per il controllo delle finalità precedenti. Per tali finalità le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le informazioni non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.

3. Le informazioni fornite ad una Parte richiedente non possono essere comunicate a nessuna altra giurisdizione.

Art. 9.
Costi amministrativi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellala ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro necessari per soddisfare la richiesta di informazioni) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente articolo, ed in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà preventivamente l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano straordinari.

I «costi straordinari» non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Art. 10.
Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

Art. 11.
Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.

2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Accordo.

4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono scambiati non appena possibile.

2. Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra per iscritto il completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica e a partire da tale data avrà effetto:

a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e

b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'art. 1 per i periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa o, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data o successivamente ad essa.

Art. 13.
Denuncia

1. Il presente Accordo resterà in vigore fino alla denuncia di una delle Parti contraenti.

2. Ciascuna Parte contraente può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per iscritto per via diplomatica o tramite lettera all'autorità competente dell'altra Parte contraente.

3. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione da parte dell'altra Parte contraente.

4. In caso di denuncia dell'Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo. Tutte le richieste ricevute fino alla data effettiva della denuncia dell'Accordo saranno trattate in conformità alle disposizioni dell'Accordo stesso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dalle rispettive Parti contraenti, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il 23 aprile 2012, in duplice esemplare, ciascuna nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DI BERMUDA
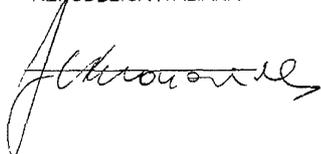
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3529):

Presentato dai Ministro degli affari esteri (GENTILONI).

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 29 gennaio 2016 con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 30 marzo e il 27 aprile 2016.

Esaminato in aula il 5 luglio 2016 e approvato il 6 luglio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2468):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2016 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 14 luglio e il 28 settembre 2016.

Esaminato in aula ed approvato il 18 ottobre 2016.

16G00229

LEGGE 3 novembre 2016, n. **217**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan, nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti ai fini dell'amministrazione e dell'applicazione delle legislazioni nazionali delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d'imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Art. 2.
Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone che risiedono nell'ambito della propria giurisdizione territoriale.

Art. 3.
Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia,

l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

l'imposta sul reddito delle società;

l'imposta regionale sulle attività produttive;

l'imposta sul valore aggiunto;

l'imposta sulle successioni;

l'imposta sulle donazioni;

l'imposta sostitutiva;

b) in Turkmenistan,

l'imposta sul valore aggiunto;

le accise;

l'imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche;

l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

l'imposta sulle risorse naturali;

l'imposta sul patrimonio.

2. Il presente Accordo si applica a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica a ogni imposta sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate di comune accordo dalle Parti contraenti sotto forma di uno scambio di lettere. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Art. 4.
Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che diversamente specificato:

a) l'espressione «Parte contraente» designa l'Italia o il Turkmenistan a seconda del contesto;

b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione e al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

c) il termine «Turkmenistan» designa il territorio del Turkmenistan sul quale il Turkmenistan esercita diritti sovrani e giurisdizione, in conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale;

d) l'espressione «autorità competente» designa:

i) nel caso dell'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze; e

ii) nel caso del Turkmenistan, il Servizio tributi dello Stato o un suo rappresentante autorizzato;

e) il termine «persona» comprende una persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone;

f) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

g) l'espressione «società quotata in Borsa» designa qualsiasi società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato a un gruppo limitato di investitori;

h) l'espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;

i) l'espressione «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa concordata tra le autorità competenti delle Parti contraenti;

j) l'espressione «piani o fondi comuni d'investimento» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione «piano o fondo comune d'investimento pubblico» designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico». Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico» se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati a un gruppo limitato di investitori;

k) il termine «imposta» designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo;

l) l'espressione «Parte richiedente» designa la Parte contraente che richiede le informazioni;

m) l'espressione «Parte interpellata» designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;

n) l'espressione «misure per la raccolta delle informazioni» designa le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono a una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

o) il termine «informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;

p) l'espressione «questioni tributarie di rilevanza penale» designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale penalmente perseguibile secondo quanto previsto dal diritto penale della Parte richiedente, restando inteso che l'espressione «diritto penale» designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato a esse attribuito ai sensi della legislazione tributaria applicabile in detta Parte sul significato delle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

Art. 5.
Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all'articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la condotta in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detta condotta abbia avuto luogo nel territorio della Parte interpellata.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure rilevanti per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente di una Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni conformemente al presente articolo nella misura prevista dalla propria legislazione nazionale, in forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti per le finalità specificate all'articolo 1 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire, su richiesta:

a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisce in qualità di intermediario o fiduciario, inclusi procuratori e fiduciari;

b) informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, «Anstalten» e altre persone comprendendo, nei limiti di cui all'articolo 2, le informazioni sulla proprietà relative a tutte queste persone in una catena di possesso; nel caso dei trust, le informazioni sui disponenti, i fiduciari e i beneficiari; e nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non prevede un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai piani o fondi comuni pubblici d'investimento, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza grandi difficoltà.

5. L'autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte interpellata nel caso in cui produca una richiesta di informazioni conformemente al presente Accordo al fine di dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta:

a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

b) una dichiarazione circa l'informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;

c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in
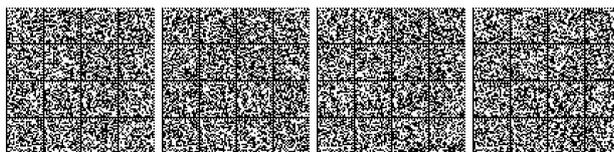
possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

e) nei limiti delle informazioni di cui si dispone, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;

f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che — qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente — l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della normale prassi amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente Accordo;

g) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero grandi difficoltà.

6. L'autorità competente della Parte interpellata invia le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile. Per assicurare una risposta celere, l'autorità competente della Parte interpellata deve:

a) confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e, in caso di richiesta incompleta, darne notifica all'autorità competente della Parte richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;

b) se l'autorità competente della Parte interpellata non è stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, inclusi i casi in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, deve informare immediatamente la Parte richiedente, spiegando le ragioni per cui non è in grado di fornire le informazioni, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

Art. 6.
Verifiche fiscali all'estero

1. Una Parte contraente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone e per esaminare documenti con il consenso scritto delle persone interessate. L'autorità competente della seconda Parte notifica all'autorità competente della prima Parte l'ora e il luogo dell'incontro con le persone interessate.

2. Su richiesta dell'autorità competente di una Parte contraente, l'autorità competente dell'altra Parte contraente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte.

3. Se viene accolta la richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità competente della Parte contraente che effettua la verifica deve quanto prima notificare all'autorità competente dell'altra Parte l'ora e il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designato per lo svolgimento della verifica, le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale sono prese dalla Parte che effettua la verifica.

Art. 7.
Possibilità di rifiutare una richiesta

1. La Parte interpellata non ha l'obbligo di ottenere o fornire le informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione tributaria. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. In deroga a quanto su esposto, non si considera che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, divulghino tale segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono a una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore, un avvocato o un altro rappresentante legale autorizzato nel caso in cui dette comunicazioni siano prodotte:

a) al fine di chiedere o fornire parere legale, o

b) per essere utilizzate in procedimenti legali previsti o in atto.

4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.

5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata adducendo come motivazione che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legge tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Art. 8.
Riservatezza

Le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono tenute segrete e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte oggetto del presente Accordo,
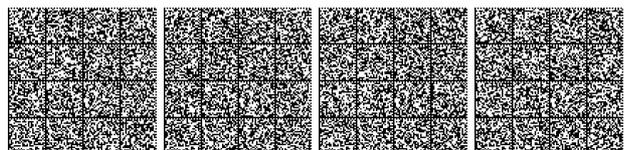
delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per tali finalità. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun'altra persona, ente, autorità o giurisdizione senza l'esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.

Art. 9.
Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente articolo, e in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I «costi straordinari» non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni presentate dalla Parte richiedente.

Art. 10.
Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per conformarsi, e dare applicazione, ai termini del presente Accordo.

Art. 11.
Obblighi internazionali

Il presente Accordo si applica nel rispetto dei diritti e degli obblighi delle Parti derivanti dalle rispettive legislazioni nazionali, dagli obblighi internazionali e dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Art. 12.
Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione.

2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente articolo.

4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

2. Alla data di entrata in vigore il presente Accordo avrà effetto:

a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e

b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

Art. 14.
Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per via diplomatica o tramite lettera all'autorità competente dell'altra Parte contraente.

2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo ad un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione da parte dell'altra Parte contraente.

3. A seguito della denuncia dell'Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 4 maggio 2015, in due originali, nelle lingue italiana, turkmena ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione tra i testi, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF TURKMENISTAN ON EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS

The Government of the Italian Republic and the Government of Turkmenistan, desiring to facilitate the exchange of information with respect to taxes have agreed as follows:

Article 1
Object and Scope of the Agreement

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Article 2
Jurisdiction

A Requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3
Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:
   a) in Italy,
      - the personal income tax;
      - the corporate income tax;
      - the regional tax on productive activities;
      - the value added tax;
      - the inheritance tax;
      - the gift tax;

- the substitute tax;

b) in Turkmenistan,
- value-added tax;
- excises;
- the tax on profits (income) of juridical persons;
- the tax on income of individuals;
- the tax on natural resources;
- the tax on property.

2. This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes. This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Contracting Parties so agree. Furthermore, the taxes covered may be expanded or modified by mutual agreement of the Contracting Parties in the form of an exchange of letters. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

Article 4
Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:
   a) the term "Contracting Party" means Italy or Turkmenistan as the context requires;
   b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the international law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
   c) the term "Turkmenistan" means the territory of Turkmenistan on which Turkmenistan exercises its sovereign rights and jurisdiction, in accordance with national legislation and international law;
   d) the term "competent authority" means
      i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance; and
      ii) in the case of Turkmenistan, the Main State Tax Service or their authorized representative;
   e) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
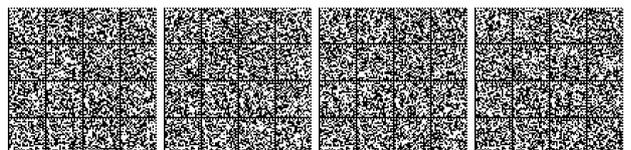
f) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
g) the term "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
h) the term "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;
i) the term "recognised stock exchange" means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;
j) the term "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public". Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
k) the term "tax" means any tax to which the Agreement applies;
l) the term "applicant Party" means the Contracting Party requesting information;
m) the term "requested Party" means the Contracting Party requested to provide information;
n) the term "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;
o) the term "information" means any fact, statement or record in any form whatever;
p) the term "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant Party, it being understood that the term "criminal laws" means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that
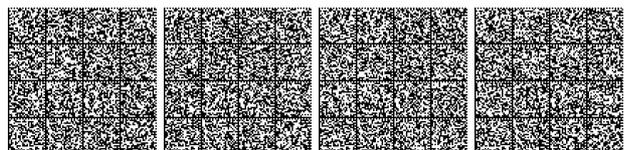
Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5
Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.

2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the applicant Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent authority of an applicant Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request:

a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;

b) information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, "Anstalten" and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public
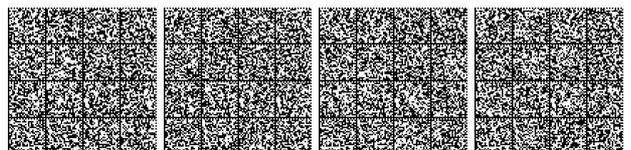
collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the applicant Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

(a) the identity of the person under examination or investigation;

(b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant Party wishes to receive the information from the requested Party;

(c) the tax purpose for which the information is sought;

(d) grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;

(e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;

(f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant Party then the competent authority of the applicant Party would be able to obtain the information under the laws of the applicant Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;

(g) a statement that the applicant Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the applicant Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:

a) Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the applicant Party and shall notify the competent authority of the
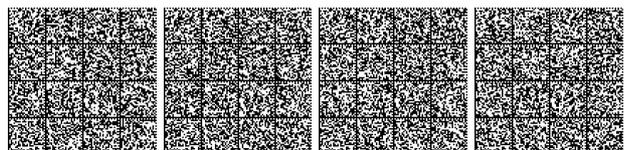
applicant Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.

b) If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the applicant Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6
Tax Examinations Abroad

1. A Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the other Contracting Party to enter the territory of the first-mentioned Party to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the second-mentioned Party shall notify the competent authority of the first-mentioned Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned.

2. At the request of the competent authority of one Contracting Party, the competent authority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Party.

3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

Article 7
Possibility of Declining a Request

1. The requested Party shall not be required to obtain or provide information that the applicant Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the requested Party may
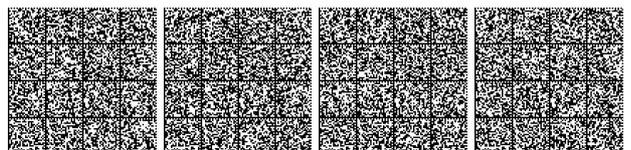
decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.

3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

(a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or
(b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

4. The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (*ordre public*).

5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

6. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances.

Article 8
Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
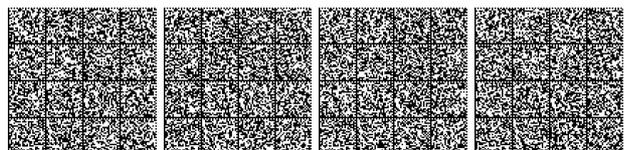
The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

Article 9
Costs

Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and extraordinary costs in providing assistance (including costs of engaging external advisers in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the applicant Party. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the applicant Party if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

"Extraordinary costs" do not include ordinary administrative and overhead expenses incurred by the requested Party in reviewing and responding to information requests submitted by the applicant Party.

Article 10
Implementation Legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.

Article 11
International obligations

The provisions of the Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from their national legislation, international obligations and from Italy's membership to the European Union.

Article 12
Mutual Agreement Procedure

1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.
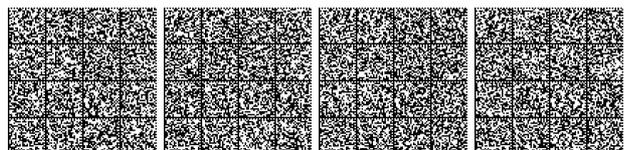
2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6.

3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

4. The Contracting Parties may also agree on other forms of dispute resolution.

Article 13
Entry into Force

1. The present Agreement shall enter into force on the date of receipt by the Contracting Parties of the last of the two written notifications officially confirming the completion of their respective internal procedures.
2. Upon entry into force, it shall have effect:

a) for criminal tax matters on that date; and
b) for all other matters covered in Article 1 on that date, but only in respect of taxable periods beginning on or after that date, or where there is no taxable period, all charges to tax arising on or after that date.

Article 14
Termination

1. Either Contracting Party may terminate the Agreement by serving a notice of termination either through diplomatic channels or by letter to the competent authority of the other Contracting Party.

2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.

3. Following termination of the Agreement, the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the Agreement.

Done at......ROME......................., on the......4th.................day of May 2015..., in two original copies, in the Italian, Turkmen and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation between the texts, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF TURKMENISTAN
Lapo Pistelli	[signature]

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3462):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (GENTILONI).

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 22 dicembre 2015 con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 27 aprile e il 7 giugno 2016.

Esaminato in aula il 5 luglio 2016 e approvato il 6 luglio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2467):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2016 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 14 luglio e il 28 settembre 2016.

Esaminato in aula ed approvato il 18 ottobre 2016.

16G00230

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. **218**.

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 33 e 76 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 13;

VISTA la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria";

VISTA la legge 20 novembre 1982, n. 886, recante "Riordinamento della stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la legge 30 novembre 1989, n. 399, recante " Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste";

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 153, recante "Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62, recante "Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche";

VISTO il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, recante "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" con particolare riferimento agli articoli 12 e 13;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)";
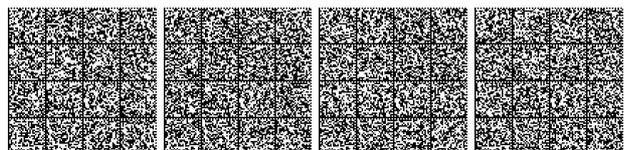
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante "Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)";

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, recante "Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)";

VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante "Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2001, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 recante "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante "Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'articolo 1-quinquies;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e in particolare l'articolo 1, comma 872;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 28;

VISTA la legge 23 luglio 2009 n. 99 recante " Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia" e in particolare l'articolo 37;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e in particolare l'articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive modificazioni, recante: "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

VISTO il decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
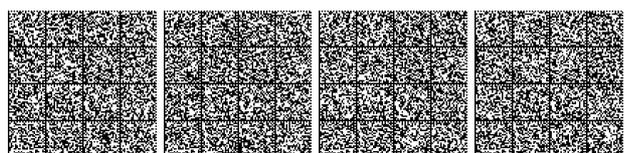
VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, recante "Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma" e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" e in particolare l'articolo 1, comma 4, lett. C);

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e in particolare l'articolo 10 comma 3 bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 102, recante "Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste";

VISTO il decreto del Presiedente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, recante "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168";
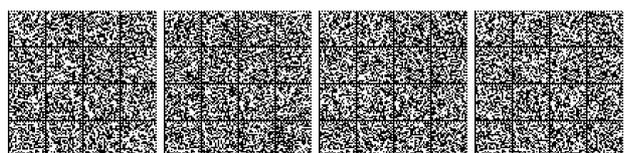
SENTITE le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2016;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 29 settembre 2016;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 14 settembre 2016;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

PRINCIPI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti:
   a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park;
   b) Agenzia Spaziale Italiana – ASI;
   c) Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR;
   d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
   e) Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF;
   f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" – INDAM;
   g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN;
   h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV;
   i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS;
   l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – INRIM;
   m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi";
   n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";
   o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI;
   p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – INDIRE;
   q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA;
   r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA;
   s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori – ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche – INAPP);
   t) Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT;
   u) Istituto Superiore di Sanità – ISS;
   v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti.
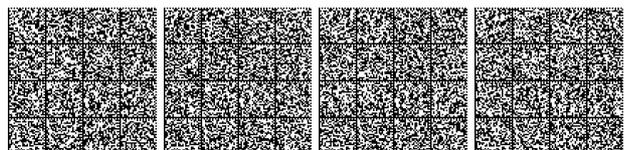
Articolo 2

Carta Europea dei ricercatori

1. Gli Enti nei propri statuti e regolamenti, recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento *European Framework for Research Careers*, e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi:
   a) la libertà di ricerca;
   b) la portabilità dei progetti;
   c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;
   d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento;
   e) la valorizzazione professionale;
   f) l'idoneità degli ambienti di ricerca;
   g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca;
   h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;
   i) la tutela della proprietà intellettuale;
   l) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca;
   m) adeguati sistemi di valutazione;
   n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.
2. I ricercatori e i tecnologi devono:
   a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca;
   b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedimentali vigenti;
   c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile;
   d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza;
   e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;
   f) favorire la divulgazione delle attività di ricerca;
   g) rendere verificabili le attività di ricerca espletate;
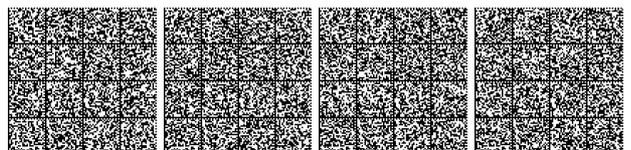
h) garantire un aggiornamento professionale continuo.

3. A decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuano il monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del presente decreto da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento *European Framework for Research Careers*.
4. Ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 3, i Ministeri vigilanti verificano in particolare:
   a) l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni del presente decreto e ai documenti internazionali di cui al comma 2;
   b) l'elaborazione di prassi applicative virtuose;
   c) l'adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e disseminazione dei risultati delle ricerche;
   d) la programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato;
   e) l'adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti;
   f) l'individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprietà intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna;
   g) l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca;
   h) il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza e il livello di competitività e attrattività delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri;
   i) l'equilibrio tra sostegno alle attività di ricerca e programmazione finanziaria.
5. Per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2018, nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali sono riportati, in apposita sezione, ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.
6. Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Articolo 3

Statuti e regolamenti

1. Agli Enti è riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare.
2. Gli statuti:
   a) stabiliscono la missione e gli obiettivi di ricerca, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro vigilante;
   b) fissano il modello strutturale di organizzazione e le regole fondamentali di funzionamento previste per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività;
   c) prevedono forme di collaborazione con le università e le imprese, nonché modelli organizzativi preordinati alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento;
   d) incentivano la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
3. Nel rispetto ed in attuazione delle norme statutarie delle normativa vigente, gli Enti, adottano i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili.

Articolo 4

Adozione degli statuti e dei regolamenti e controlli di legittimità e di merito

1. Gli statuti e i regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli Enti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante.
2. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro vigilante che, entro il termine di
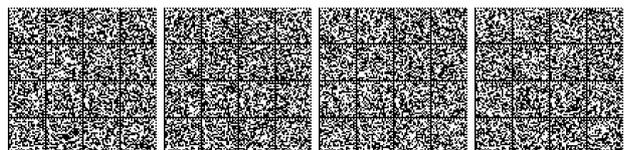
sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito. Il Ministro vigilante, all'esito del controllo, indica, per una sola volta, all'Ente vigilato le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti e i regolamenti all'Ente per l'adeguamento. I competenti organi deliberativi dell'Ente possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante può ricorrere contro l'atto emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.

3. Con riferimento alla procedura di cui al comma 2 il Ministero vigilante acquisisce, entro e non oltre venti giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell'Ente, il parere, per quanto di competenza, del Ministero dell'Economia e Finanze. Trascorso detto termine, il parere si considera comunque acquisito positivamente.
4. Gli statuti e i regolamenti sono pubblicati nel sito istituzionale degli Enti e del Ministero vigilante. Nella Gazzetta Ufficiale è data notizia della pubblicazione degli statuti sui siti istituzionali.

Articolo 5

Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1. La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli Enti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 6

Attività di indirizzo strategico del Ministero dell'istruzione, università e ricerca

1. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento e armonizzazione, il Ministero dell'istruzione università e ricerca, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di indirizzo strategico definendo gli obiettivi dei quali gli Enti vigilati devono tener conto nella propria programmazione.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto del Piano Triennale di Attività di cui all'articolo 7 ai fini della individuazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema e del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti vigilati.

Articolo 7

Piani triennali di attività

1. Gli Enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale.
2. Il Piano Triennale di Attività è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato.
3. Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di Attività, gli Enti determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.

Articolo 8

Consulta dei Presidenti, Comitato di esperti e Consiglio Nazionale dei ricercatori e tecnologi

1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca il Governo si avvale della Consulta dei Presidenti degli Enti cui partecipano di diritto tutti i Presidenti degli Enti o loro delegati.

2. La Consulta elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, tra i Presidenti degli Enti.
3. La Consulta è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e almeno una volta all'inizio e alla fine di ogni anno per la condivisione e la verifica delle scelte programmatiche annuali generali di ciascun Ente, della loro coerenza con il Programma nazionale della ricerca.
4. La Consulta, formula proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti; elabora, per quanto di competenza, proposte alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle tematiche inerenti la ricerca.
5. La Consulta relaziona periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.
6. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato formato da esperti di alta qualificazione, da rappresentanti della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca di cui al presente articolo, nonché da rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane, con compiti consultivi e di monitoraggio inerenti al Programma Nazionale per la Ricerca, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
7. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi, composto dai rappresentanti dei ricercatori e tecnologi eletti negli organi scientifici e di governo dei singoli enti. Il Consiglio formula pareri e proposte ai Ministeri vigilanti e alla Presidenza del Consiglio sulle tematiche attinenti la ricerca. Con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministeri vigilanti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono determinate la composizione, la durata ed il funzionamento del Consiglio.
8. La partecipazione alla Consulta dei Presidenti, al Consiglio Nazionale dei Ricercatori e alla Comitato di cui al comma 6, non dà diritto a compensi, gettoni di presenza e rimborso spese, né determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

Fabbisogno, budget e spese di personale

1. Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 7.
2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento, salvo quanto previsto dal comma 7.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell' economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante operano entro il mese di maggio di ciascun anno il monitoraggio all'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 6 e dell'articolo 12. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica invita l'Ente, con specifici rilievi, a fornire, circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa entro trenta giorni dalla richiesta. Decorsi novanta giorni dall'acquisizione della relazione, qualora l'Ente non abbia fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli equilibri di bilancio, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante, adotta misure correttive volte a preservare o ripristinare gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione del limite di cui al comma 2.
4. Il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati.

5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dall'Organo di vertice che dimostrino la capacità a sostenere gli oneri finanziari assunti.
6. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti criteri:
   a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non possono procedere all'assunzione di personale;
   b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;
   c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.

TITOLO III
SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 10
Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi

1. Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo.
2. All'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono soppresse le seguenti parole: *"di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".*
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi
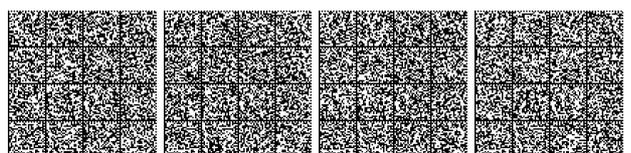
funzionalmente destinati all'attività di ricerca.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
5. Dopo il comma 515 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: "*515-bis Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516.".*

Articolo 11

Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca

1. L'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti.
2. In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio di ruolo è di tre anni.
3. Ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo è concesso dal presidente dell'ente di appartenenza, su motivata richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l'istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
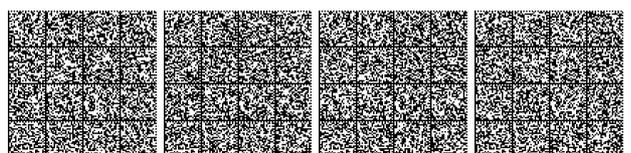
4. I congedi di cui al comma 3 sono concessi dall'Ente interessato tenuto conto delle esigenze di funzionalità e di collaborazione internazionale nonché dell'attinenza della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al Piano triennale di attività dell'ente medesimo.
5. In caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente di ricerca.

Articolo 12

Disposizioni sul personale

1. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppressi i seguenti periodi: "*Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ((e alle relative assunzioni)) è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto*."
2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, acquisito il parere dei Ministeri vigilanti, in sede di revisione dell'attuale modello contrattuale degli Enti e delle figure professionali che in essi operano, individua criteri di merito e di valorizzazione dell'attività di ricerca, in conformità con le migliori prassi internazionali
4. La facoltà degli Enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall'articolo 9, commi 2 a 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli.

Articolo 13

Spese di missione

1. Le spese per missioni fuori sede, in Italia o all'estero, effettuate dal personale di ruolo, a contratto o in formazione degli Enti, nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei
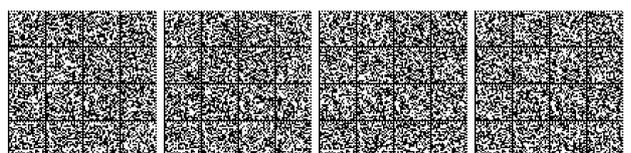
relativi finanziamenti, sono rimborsate alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti dell'ente di appartenenza o sulla base delle norme stabilite dall'ente finanziatore nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il rimborso delle spese di missione è calcolato analiticamente sulla base dei documenti di spesa presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio, forfettariamente sulla base di un'indennità giornaliera onnicomprensiva;
b) nel caso di missioni in luoghi o condizioni particolarmente disagiati ovvero di motivata impossibilità a presentare i documenti di spesa, questi possono essere comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
c) le norme sul rimborso delle spese per missioni fuori sede di cui alle lettere *a)* e *b)* si estendono al personale italiano o straniero che partecipa al progetto di ricerca sui cui finanziamenti grava il costo della missione.

Articolo 14

Controlli della Corte dei conti

1. Gli atti e i contratti, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dagli Enti non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1 lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.
2. La Corte dei conti esercita sugli Enti il controllo previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
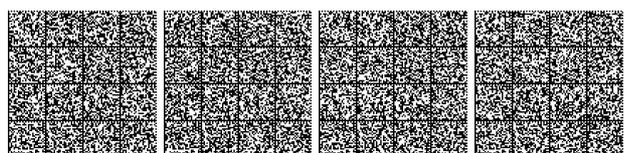
TITOLO IV
DISPOSIZIONI SUL MERITO

Articolo 15
Premi per meriti scientifici e tecnologici

1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti, possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale.
2. Le procedure per l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono disciplinate dal consiglio di amministrazione dell'Ente, in conformità con i principi di trasparenza, imparzialità, oggettività, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 16
Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale

1. Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a ciò appositamente destinate.
3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata dalle commissioni nominate ai sensi dell'articolo 1, comma 210, lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e secondo le procedure ivi previste, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti, per il funzionamento delle commissioni.
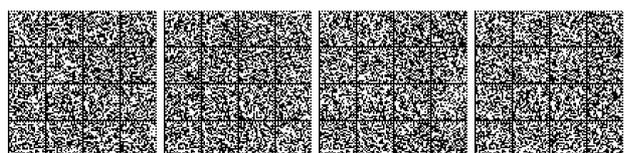
4. Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono a carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare di non aver superato il limite di cui al comma 2 dell'articolo 9, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare alle assunzioni di cui al presente articolo specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell'articolo 9.

Articolo 17

Valutazione della ricerca

1. Ferma restando la valutazione, compiuta dal singolo Ministero vigilante, in ordine alla missione istituzionale di ciascuno degli Enti, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, redige apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi Enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 7.
2. Le linee-guida di cui al comma 1 sono dirette, in particolare, alla valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle attività di terza missione, ivi compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attività.
3. Ciascun Ministero vigilante, entro tre mesi dalla emanazione delle linee-guida di cui al comma 1, recepisce il contenuto delle medesime-linee guida all'interno di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, rivolto al singolo Ente di cui al comma 1 dell'articolo 1.
4. Gli Enti, a norma dei commi 2 e 3, adeguano i rispettivi statuti e regolamenti all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3.
5. L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, stabilisce le procedure di valutazione coerenti con le Linee-guida di cui al comma 2 ed elabora i parametri ed gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei
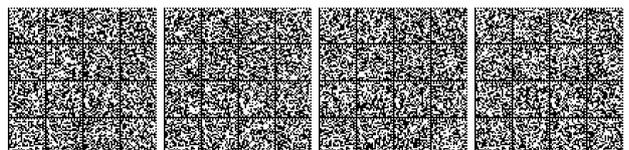
finanziamenti statali agli Enti, nonché per l'eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei confronti dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5.

Articolo 18

Disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento

1. Nell'ipotesi in cui l'Ente non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili per i quali è stato istituito, il Ministero vigilante invita l'Ente a rimuovere le disfunzioni rilevate ed a fornire circostanziati elementi entro trenta giorni dalla richiesta di informazioni. Nel caso in cui le disfunzioni non siano state rimosse o gli elementi istruttori forniti non siano idonei a garantire il corretto funzionamento dell'Ente, si procede al commissariamento secondo la procedura di cui al comma 3.
2. Qualora l'Ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, è dichiarato il dissesto finanziario. In tal caso, il Ministero vigilante diffida l'Ente a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre al medesimo Ministero che lo approva, il piano di rientro va attuato entro il termine massimo di cinque anni ed è sottoposto a controllo periodico.
3. Nel caso di mancata predisposizione del piano di cui al comma 2 o di mancata approvazione ovvero di omessa o incompleta attuazione, si provvede al commissariamento dell'Ente e alla conseguente disciplina delle modalità di assunzione con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari esterni all'Ente da individuarsi preferibilmente all'interno dell'amministrazione vigilante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i commissari nominati provvedono alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero vigilante assegna all'ente pubblico di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro vigilante costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie.
3. Gli organi di governo e di controllo degli Enti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
4. Gli articoli 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 si applicano all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali – INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4, e 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, limitatamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale si provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all''articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. L'assegnazione agli enti delle risorse di cui al presente comma è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.

Articolo 20

Abrogazioni

1. L'articolo 2 comma 2, gli articoli 3 e 4, l'articolo 5, commi 3 e 4, gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono soppressi.
2. L'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 è soppresso.
3. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e l'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 e successive modificazioni sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 2016

MATTARELLA

PADOAN, *il Ministro supplente ex articolo 8, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

16G00235

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. **219**.

Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l' articolo 10, recante Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, ed in particolare gli articoli 37 e 38, successivamente modificati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare l'articolo 23-*ter*;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ed in particolare l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ed in particolare l'articolo 28;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2016;
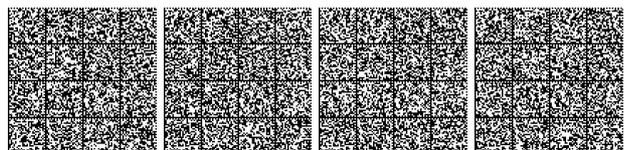
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 14 settembre 2016;

Sentita la Conferenza Unificata in data 29 settembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, espressi nelle sedute del 3 novembre 2016;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della citata legge n. 124 del 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 (natura e sede):

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti, come ridefinite in attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 ed ai sensi del comma 5 del presente articolo, con la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione. Ai fini dell'individuazione della soglia delle 75.000 imprese e unità locali è considerato il relativo numero risultante
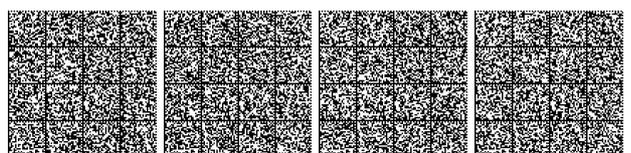
dall'ultima pubblicazione effettuata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155." ;

2) il comma 4 è abrogato;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: ""5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate." ;

4) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario *ad acta* non spetta alcun compenso per l'espletamento del proprio incarico.

5-quater. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.";

b) all'articolo 2 (Compiti e funzioni):

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell’articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all’avvio ed all’esercizio delle attività dell’impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l’attività d’impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l’esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all’estero;

d-*bis*) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all’estero;

d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l’ANPAL attraverso in particolare:
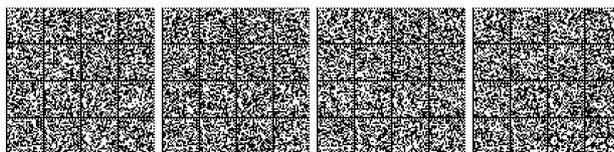
1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di *placement* svolti dalle Università;

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al *placement* e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.".

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18.";

4) il comma 3 è abrogato;

5) al comma 4 le parole: " e a società" sono sostituite dalle seguenti: " e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in
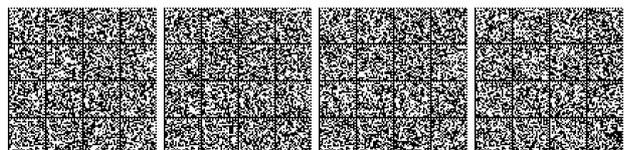
materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico”;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente: “ 5. Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.”;

7) il comma 6 è abrogato;

8) al comma 7, le parole: “lett. c),”, sono sostituite con le seguenti parole: “lettera c) è”;

c) all’articolo 3 (Potestà statutaria e regolamentare), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*) I regolamenti per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.”.

d) all’articolo 4-*bis* (Vigilanza amministrativo-contabile):

1) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-*bis*. Per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e

delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilità ed inconferibilità previsti dalla legge.

2-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito un Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica, uno dalla Conferenza Stato-Regioni e uno da Unioncamere tra esperti di elevata professionalità con comprovate esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della *performance*. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati .

2-quater. Il comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico:

a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale;

b) dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni.

2-quinquies. Il Comitato redige annualmente un rapporto sui risultati dell'attività camerale e provvede a trasmetterlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo economico e a Unioncamere.

2-sexies. Il Comitato, sulla base delle valutazioni di cui al comma 2-quater, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialità di cui all'articolo 18, comma 9."

e) All'articolo 5 (Scioglimento dei consigli), al primo periodo del comma 4, le parole ", anche in quiescenza," sono soppresse;

f) all'articolo 6 (Unioni regionali):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi

comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposta solo con il consenso unanime dei soggetti associati.”;”

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

““1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri l’economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative attività.

1-ter. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione. Eventuali compiti operativi per la gestione dei servizi comuni già attributi alle Unioni regionali possono essere svolti comunque in forma associata ovvero attribuendoli, qualora possibile, ad Aziende speciali nel contesto del riordino delle stesse.”;

3) al comma 3, la parola “individuai” è sostituita dalle seguenti parole “individua i”;

g) all’articolo 7 (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.”;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali. In tale ambito supporta il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all’utilità prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza.””;
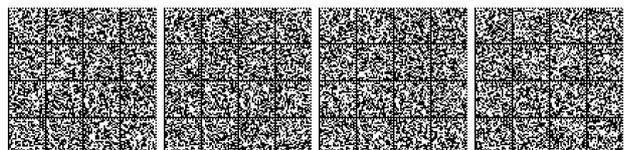
h) all’articolo 8 (Registro delle imprese):

1) al comma 2, le parole: “emana direttive sulla tenuta del registro.” sono sostituite dalle seguenti : “emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione.”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4.Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell’Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell’ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell’articolo 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L’atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell’incarico dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza.”

4) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale.”;

5) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-*bis*. Con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.
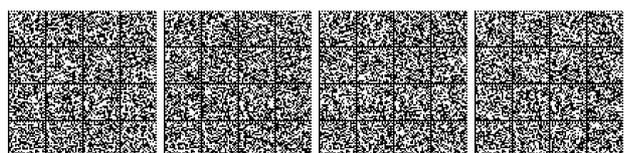
6-*ter*. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6-*bis* continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni.";

i) all'articolo 10 (Consiglio):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;

b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri."

2) al comma 6, le parole "costituiti in apposita consulta" sono soppresse;

3) alla fine del comma 7, sono aggiunte le seguenti parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta";

l) all'articolo 11 (Funzioni del consiglio):

1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;";"

2) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole "camera di commercio" sono aggiunte le seguenti parole ", previa adeguata consultazione delle imprese;";

3) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

m) all'articolo 12 (Costituzione del consiglio):

1) il comma 2 è sostituto dal seguente: "2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del calcolo degli indicatori di
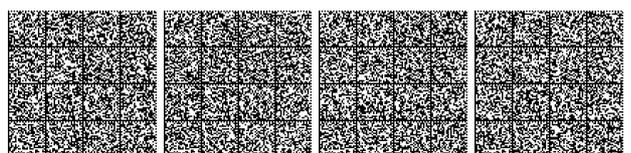
rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in base al comma 4. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente."

2) alla fine del comma 3, dopo le parole "sono iscritte" sono aggiunte le seguenti: ", considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse";

3) alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.";

4) al comma 9, lettera c) è soppressa la parola: "provinciali";

n) all'articolo 14 (Giunta):

1) al comma 1, le parole: "non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto" sono sostituite dalle seguenti: " pari a 5 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'articolo 10 e pari a 7 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10";

2) al comma 2 le parole: "due sole volte" sono sostituite dalle parole "una sola volta";

3) al comma 4, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre";

4) al comma 5, lettera b), la parola "delibera" è sostituita dalle seguenti: "delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5";

5) al comma 5, lettera c), dopo la parola "competenza" sono aggiunte le seguenti: ", anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio nei casi di accorpamenti tra camere di commercio.";

o) all'articolo 15 (Riunioni e deliberazioni), al comma 1, la parola: "giugno" è sostituita dalla seguente: "aprile";

p) all’articolo 16 (Presidente), comma 3, le parole: “due sole volte” sono sostituite dalle seguenti: “una sola volta”;

q) all’articolo 17 (Collegio dei revisori dei conti):

1) al comma 1, le parole: “e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286” sono soppresse;

2) al comma 4 dopo le parole:“ aziende speciali” sono aggiunte le seguenti: “e delle unioni regionali”;

r) all’articolo 18 (Finanziamento delle camere di commercio):

1) al comma 1:
a) la lettera c) è abrogata;
b) la lettera f), è sostituita dalla seguente: ““ f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.”;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei costi *standard* di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti dall’articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”.

e) al comma 4, dopo l’alinea, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard
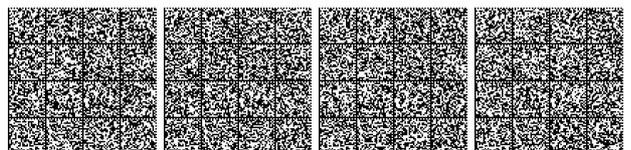
determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unità locali.";

f) al comma 5, sono soppresse le parole: "Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali.";

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.";

h) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita l'Unioncamere, è determinata una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e premialità istituito presso l'Unioncamere, nonché i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio nonché di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialità agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.";

i) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti
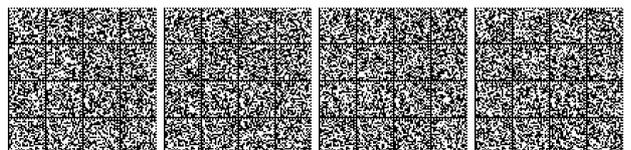
per cento. Il rapporto sui risultati dei progetti è inviato al Comitato di cui all'articolo 4-*bis*.";

s) all'articolo 19 (Personale delle camere di commercio):

1) al comma 1, le parole :" dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" sono sostituite dalle seguenti : "dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni." ;

t) all'articolo 20 (Segretario generale):

1) al comma 1, dopo le parole: "dell'amministrazione," sono aggiunte le seguenti parole: "corrispondenti a quelli";

2) il comma 2, è sostituito dal seguente:
"2. L'incarico di segretario generale di camera di commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa. L'individuazione del segretario generale avviene sulla base di appositi parametri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, in coerenza con l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. L'incarico può essere conferito anche in forma associata ed in regime convenzionale.";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il segretario generale, designato dalla Giunta all'esito della procedura di cui al comma 2, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, che costituisce il provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il relativo contratto individuale è sottoscritto dal Presidente della camera di commercio ed in esso il trattamento economico corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.";

4) al comma 4, l'alinea è sostituita dalla seguente:
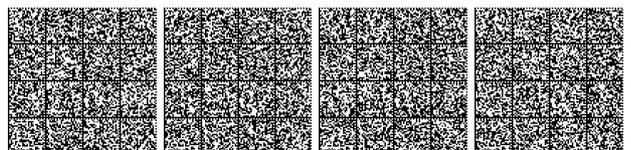
"4. L'elenco da utilizzare per la procedura comparativa di cui al comma 2 è formato e tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Ad esso possono essere iscritti a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:";

5) al comma 4, lettera b), dopo la parola: "quinquennio" sono aggiunte le seguenti: "nell'ultimo decennio";

u) l'articolo 21 (Disposizioni in materia di responsabilità) è abrogato;

v) all'articolo 22 (Uso della denominazione "camera di commercio) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Agli altri organismi che non risultino disciplinati dalla presente legge è vietato l'uso della denominazione "camera di commercio" e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo equivoco o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque denominati tenuti dalle camere di commercio ed i relativi obblighi di iscrizione o pagamento. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento euro ad un massimo di cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.";

z) l'articolo 23 (Riordinamento di uffici) è abrogato;

aa) l'articolo 24 (Disposizioni finali e transitorie) è abrogato.

Art. 2
(Disposizioni di attuazione)

1. Il decreto di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 29 dicembre 1993, n.580, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3
(Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale)

1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di
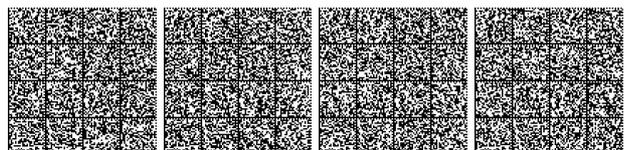
rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio nei cui registri delle imprese siano già iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unità locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;

b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;

c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;

d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio;

2. La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre:

a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio e con razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali nel rispetto comunque dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
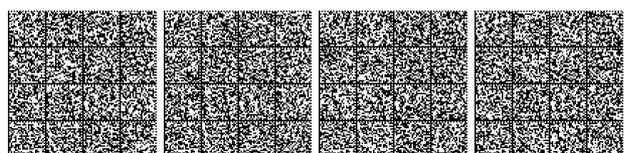
b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; in particolare detto piano dovrà seguire il criterio dell'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali.

3. La proposta di cui al comma 1 prevede, infine, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di Commercio:

a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 580.
b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.
c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della camera cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento di cui al presente comma è adottato anche in assenza della proposta di cui al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il termine ivi previsto, applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3.

5. Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n.580.

6. Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale

soprannumerario è ricollocato, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014 , n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo precedente, la stessa può essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine si assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate.

7. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica effettua presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei settori sicurezza, difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del settore scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 6. A tal fine, le amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Dipartimento della funzione pubblica un numero di posti, con priorità per quelli riferiti alle sedi periferiche, nel limite indicato al comma 6 e nel rispetto della loro dotazione organica. Alle amministrazioni che non procedono alla suddetta comunicazione è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Il suddetto Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale e procede alla conseguente assegnazione del personale nell'ambito dei posti disponibili e con priorità per le esigenze degli uffici giudiziari del Ministero della giustizia. E'' fatta salva la possibilità dell'applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte delle amministrazioni diverse da quelle elencate nel primo periodo del presente comma. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione.

8. Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il personale di cui al comma 6 non sia completamente ricollocato all'esito delle procedure di mobilità di cui al comma 7, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, alle camere di commercio è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con
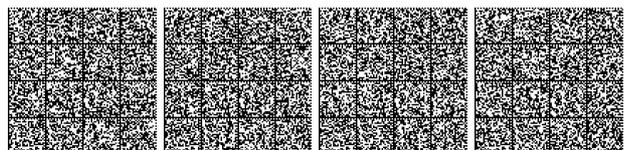
qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

10. Nei riguardi delle unità di personale soprannumerario delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali che maturino i requisiti per il pensionamento entro i successivi 3 anni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 si può procedere, d'intesa con gli interessati e nei limiti delle risorse finanziarie indicate nel secondo periodo del presente comma , alla risoluzione del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno straordinario, una tantum in misura corrispondente al 60% del trattamento economico individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il variabile, in godimento cui si aggiungono i contributi ancora da versare per la prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei requisiti suddetti. Le misure previste dal precedente periodo sono concesse, nel limite complessivo di 20 milioni di euro nel triennio, a valere sulle risorse di un apposito fondo istituito presso l'Unioncamere alimentato con i versamenti delle disponibilità di bilancio degli enti del sistema camerale nell'ambito dei risparmi conseguiti per effetto dell'attuazione del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Unioncamere, è quantificato l'ammontare delle risorse che gli enti del sistema camerale devono versare annualmente al fondo in relazione agli oneri annuali da sostenere ed è determinato il riparto del fondo stesso tra i predetti enti per le finalità del presente comma. Con riferimento alle unità del personale del presente comma il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato è corrisposto una volta maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento medesimo.

11. Le decisioni di cui al comma 10, che comportano il collocamento in quiescenza, sono adottate previa certificazione del relativo diritto e della decorrenza ad opera dell'Inps.

Art. 4
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Al fine di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014.

2. Ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020, è vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte di unioni regionali ed aziende speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente. Per il personale delle aziende speciali che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, qualora previsti dalla normativa vigente.

3. Alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei relativi regolamenti conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

4. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applicano alle nuove camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro costituzione. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono prevedere nei propri statuti norme transitorie utili a consentire, anche anteriormente al primo rinnovo successivo dei loro consigli, l'anticipazione degli effetti delle nuove disposizioni introdotte in attuazione del presente decreto al fine di garantire la rappresentanza equilibrata nel consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.

5. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, gli atti di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di commercio e da Unioncamere sono trasmessi anche al Ministero dello sviluppo economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta i suddetti provvedimenti in via sostitutiva.

6. Una copia dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è inviata, con modalità informatica ovvero telematicamente, a cura dei responsabili di tali procedimenti, alla camera di commercio nella cui
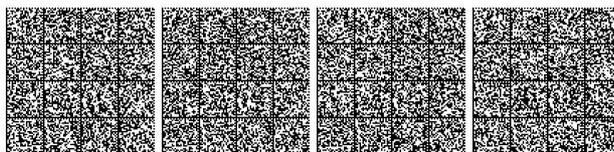
circoscrizione l'impresa ha sede per il loro inserimento nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto, sentite le amministrazioni interessate, sono individuati, secondo principi di gradualità e sostenibilità, i termini e le modalità operative di attuazione della disposizione di cui al primo periodo, nonché le modalità ed i limiti con cui le relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 5
(Abrogazioni)

1. Alla legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 24, lettera. b) è soppresso il seguente periodo ", ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.";

2. Alla legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive", l'articolo 10 è abrogato;

3. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 61, comma 6, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole "e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.".

4. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

b) all'articolo 37-*bis*, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "e le camere di commercio interessate o loro unioni,";

c) all'articolo 37-*bis*, comma 5, primo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e le camere di commercio interessate o loro unioni";

d) all'articolo 37-*bis*, comma 5, secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "nonchè le camere di commercio interessate o loro unioni";

5. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 2-*bis*) è abrogato.

6. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14 gli ultimi due periodi del comma 5 sono soppressi.

7. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante la "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati.

8. Al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, recante il "Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit", sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le seguenti parole: "anche eventualmente tramite collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato,";

b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 sono soppresse le seguenti parole: "e eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato,".

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 2016

MATTARELLA

PADOAN, *il Ministro supplente ex articolo 8, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

16G00236
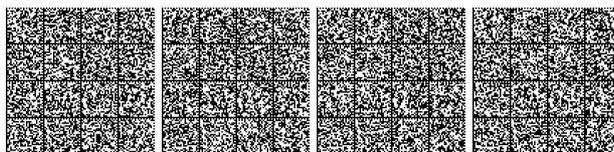
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Rizziconi (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 17 e 18 giugno 2012;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Rizziconi, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Rizziconi (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Aldo Lombardo, viceprefetto;

dott. Roberto Micucci, viceprefetto aggiunto;

dott. Francesco Giacobbe, funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 2074

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Rizziconi (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 17 e 18 giugno 2012, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

I contenuti di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria ed eseguita il 4 giugno 2014 nei confronti di 16 persone, tra le quali ex consiglieri ed assessori comunali di Rizziconi, hanno evidenziato la capacità della locale cosca criminale di condizionare l'operato della compagine elettiva dell'ente locale.

Al fine di svolgere mirati accertamenti per verificare possibili forme di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso o similare da parte della criminalità organizzata che determinano un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi, il prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 22 dicembre 2015, successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

All'esito dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Reggio Calabria, sentito nella seduta del 27 luglio 2016 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Reggio Calabria e del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, ha redatto in data 4 agosto 2016 l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente locale, già in-

teressato dal provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose nell'anno 2000, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria.

Il territorio del comune di Rizziconi è caratterizzato dalla pervasiva presenza di una locale organizzazione criminale, capeggiata da un «reggente storico», profondamente radicata nel tessuto economico, sociale e istituzionale che, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, ha esteso i propri interessi nel settore della grande distribuzione, del commercio di carburanti, dell'industria agroalimentare e degli appalti pubblici.

Tali aspetti sono posti in particolare rilievo nella menzionata ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria nel mese di giugno 2014.

Il provvedimento cautelare ha fatto emergere come la locale cosca, agendo con metodi tipici mafiosi, abbia condizionato la volontà dell'ente a tal punto da fare apparire quale frutto di libere scelte politiche le vicende che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale, disposto nel 2011 a seguito delle dimissioni dei consiglieri.

La caduta dell'amministrazione comunale nel 2011 - come emerso dalle risultanze giudiziarie - è dipesa invero da una precisa strategia della locale organizzazione criminale che ha esercitato forme di intimidazione o minacce nei confronti degli amministratori.

Anche le successive elezioni, svolte nella tornata elettorale del 2012, sono state condizionate dalla consorteria che ha destinato il proprio appoggio politico in favore di colui che risulterà eletto primo cittadino; rileva anche la circostanza che le stesse elezioni hanno registrato il successo di coloro che, per volere della 'ndrina locale, erano stati gli artefici dello scioglimento dell'amministrazione nel 2011.

È emerso altresì che la lista di colui che sarà eletto sindaco è stata sottoscritta da soggetti gravati da precedenti penali, nonché da un ex consigliere comunale arrestato nel 2014 nell'ambito della menzionata operazione giudiziaria, denominata «Deus», già facente parte dell'amministrazione sciolta per mafia nell'anno 2000, anch'egli gravato da precedenti penali, indagato per associazione a delinquere e ritenuto partecipe della locale 'ndrina.

È inoltre significativo che le amministrazioni avvicendatesi alla guida dell'ente sono connotate da una sostanziale continuità, atteso che sette degli undici componenti il consiglio comunale, pari a circa il 64% dell'intero collegio, hanno fatto parte delle precedenti amministrazioni; anche il sindaco ha ricoperto più volte incarichi diversi, compreso quello di consigliere di maggioranza nell'amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose nell'anno 2000. Nella menzionata ordinanza cautelare il primo cittadino viene indicato tra i promotori dell'iniziativa che, come sopra rappresentato, unitamente ad altri esponenti della locale organizzazione criminale, ha portato alle dimissioni della maggioranza del consiglieri nel 2011 beneficiando poi, come già evidenziato, dell'appoggio elettorale offertogli dal locale capo 'ndrina.

Ulteriore rilevante elemento che evidenzia un contesto ambientale compromesso è rappresentato dalla circostanza che numerosi amministratori componenti dell'organo esecutivo e di quello consiliare sono gravati da precedenti di polizia o sono riconducibili per rapporti parentali o per frequentazioni ad ambienti controindicati. Pregiudizi di natura penale vengono segnalati anche per alcuni componenti dell'apparato burocratico.

Elemento concreto, che attesta, inequivocabilmente, il dominio della cosca criminale su quel territorio è rappresentato dall'episodio accaduto nel mese di settembre 2013 in occasione della processione in onore della festa patronale di San Teodoro Martire.

Viene riferito dalle Forze dell'ordine che, mentre era in corso la rituale manifestazione religiosa per le vie del centro, la processione cambiava l'originario e tradizionale percorso, dirigendosi verso la dimora del locale capo cosca. Il corteo religioso, dopo essere transitato per ben due volte davanti alla predetta abitazione, vi sostava dando inizio all'esibizione della banda musicale, fino a quel momento in silenzio. La statua del Santo era sorretta da circa venti fedeli tra i quali un consigliere comunale ed uno stretto congiunto del primo cittadino, mentre alla testa del corteo religioso erano presenti il sindaco e diversi esponenti dell'amministrazione comunale.

Elementi univoci che delineano il quadro di un'amministrazione pervicacemente gestita nel mancato rispetto del principio di legalità e comunque sulla base di logiche familistiche sono emersi dall'analisi dei provvedimenti di concessione dei contributi comunali.

In particolare, in ordine alla gestione del campo di calcio comunale dalle risultanze ispettive è emerso che non è stato adottato dall'ente alcun atto generale di regolamentazione e la sua utilizzazione è rimessa alla discrezionalità degli amministratori comunali, in particolare del sindaco.

Significativa è la circostanza che il primo cittadino ha concesso l'utilizzo del campo sportivo ad una società il cui rappresentante legale è un suo stretto parente e che nella compagine societaria sono presenti persone segnalate per frequentazioni con soggetti controindicati o con precedenti di polizia. Uno di essi, peraltro, viene qualificato nella menzionata ordinanza «Deus» come uno dei referenti della locale cosca mafiosa. L'organo ispettivo rileva inoltre che un pluripregiudicato, esponente della citata organizzazione criminale, in occasione delle partite frequenta i locali interni dello stadio accompagnato dai menzionati amministratori della società.

Le verifiche effettuate hanno evidenziato che, sebbene il campo sportivo venga utilizzato gratuitamente dalla suddetta società, tutte le spese per le utenze e per la manutenzione sono state assunte dall'amministrazione comunale che, peraltro, ha erogato alla società sportiva numerose e ripetute contribuzioni annuali, per circa 50.000 euro, disposte dall'ente locale senza alcuna programmazione, sia per le iscrizioni ai diversi campionati sia per l'organizzazione di eventi; viene al riguardo rappresentato che le relative delibere sono tutte caratterizzate da profili di illegittimità e da motivazioni illogiche.

Quanto ai servizi pubblici locali viene rappresentato dalla commissione d'indagine che l'amministrazione comunale non ha posto alcuna attenzione alla manutenzione delle strade, che si presentano prive di segnaletica orizzontale e verticale; nel centro abitato, inoltre, non vi sono marciapiedi così come carente ed obsoleto è l'impianto di illuminazione pubblica, non di rado, infatti, si verificano guasti con conseguente assenza del servizio nelle zone interessate. È emerso, dunque, come la gestione dei servizi pubblici sia stata inefficace e come l'ente locale si sia rivelato incapace di fornire le risposte di cui la collettività ha bisogno.

Popolose frazioni del territorio sono sprovviste della rete idrica ed, inoltre, l'amministrazione comunale non ha posto alcuna attenzione alla realizzazione e cura di luoghi di incontro, quali piazze o spazi di verde pubblico sebbene disponga di consistenti contributi provenienti da società per azioni insediate nel territorio, produttrici di fonti energetiche.

Ripetute illegittimità hanno caratterizzato l'affidamento dei servizi pubblici, in particolare il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato disposto, nel periodo 2012-2016, attraverso ripetuti frazionamenti degli importi, ricorrendo ad affidamenti in forma diretta, procedure di somma urgenza, procedure negoziate. I contratti sono stati reiteratamente prorogati, in totale elusione della normativa di settore e quindi dei criteri di trasparenza e pubblicità.

Ciò ha consentito ad una stessa società, la cui sede legale ed il luogo di esercizio sono variati nel tempo, di svolgere per diversi anni il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di ottenere quindi, pur in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore, l'affidamento di un pubblico servizio per importi rilevanti.

È significativa la circostanza che, fino ai primi mesi del 2014, amministratore unico della società è stata una persona condannata per il reato di turbata libertà degli incanti in relazione ad una gara, indetta da altro comune, per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
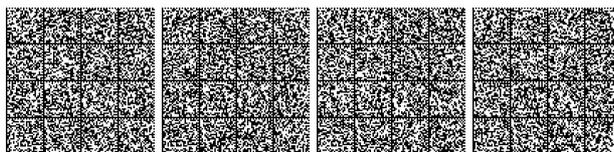
Elementi concreti che attestano una gestione amministrativa non aderente al principio di legalità sono emersi anche dall'esame degli affidamenti, relativi al periodo 2012-2013, per lo spazzamento delle strade, delle aree pubbliche, per la manutenzione del verde pubblico e per la pulizia del cimitero comunale.

I predetti servizi sono stati affidati ricorrendo ripetutamente sia al cottimo fiduciario che ad atti di proroga, dando luogo in tal modo ad un sostanziale monopolio di un'unica ditta per un importo di oltre 130.000 euro.

Tali affidamenti, sulla base del principio di buon andamento, avrebbero dovuto essere oggetto di programmazione pluriennale e, ove non frazionati, avrebbero richiesto il ricorso alle procedure di gara ad evidenza pubblica, in applicazione di quanto prescritto dalla vigente normativa.

Sono peraltro stati accertati nei confronti dei soci dell'azienda in questione pregiudizi per reati contro la pubblica amministrazione.

Ulteriori concreti elementi che evidenziano una gestione dell'ente avulsa dal rispetto dei principi di legalità e buon andamento sono emersi dalle indagini svolte presso l'ufficio vigilanza, settore nel quale prestano servizio numerosi dipendenti gravati da pregiudizi di polizia o riconducibili, per frequentazioni, ad ambienti criminali.

È stata riscontrata una generale condizione di disordine amministrativo ed è emerso che pur a fronte di un implemento di organico, le attività svolte dall'ufficio sono scarsamente incisive e del tutto esigue, al punto da concretizzare una sostanziale inattività del settore, attestata anche dall'esiguo numero di determine emesse nel periodo di riferimento; le stesse peraltro si riferiscono esclusivamente a spese per l'autoparco, per il vestiario e per l'acquisto di manuali. È stata, inoltre, riscontrata la mancata collaborazione tra il predetto ufficio vigilanza e l'ufficio tributi, in relazione all'attività di notifica dei ruoli dei tributi locali o alla mappatura dell'abusivismo edilizio.

Peraltro la giunta non ha dettato indirizzi o linee guida per far fronte alle anomalie riscontrate nel settore.

Per contro alcuni elementi sintomatici attestano come i vertici dell'ente abbiano posto maggiore attenzione nel soddisfare logiche affaristico-clientelari piuttosto che nella gestione dell'amministrazione; ciò è comprovato dai conferimenti di incarichi che hanno interessato l'ufficio, disposti con ordinanze sindacali fondate su motivazioni illogiche e comunque in violazione di norme regolamentari.

Al riguardo, la relazione della commissione d'indagine evidenzia che all'ufficio è preposta una funzionaria assunta a tempo indeterminato nell'anno 2010 con concorso.

Tuttavia, negli anni 2014-2015, sulla base di alcune preliminari delibere con le quali la giunta aveva autorizzato il comando presso altra amministrazione della funzionaria nonché di alcune reiterate convenzioni per un utilizzo «part time» della predetta dipendente in altri comuni, la responsabilità dell'ufficio è stata attribuita, con decreti sindacali e senza alcuna valutazione comparativa, ad un altro funzionario appartenente ad una categoria di livello inferiore.

In particolare, viene posto in rilievo che nel corso del 2015 si sono succedute, sovrapponendosi, alcune delibere con le quali la responsabilità dell'ufficio è stata attribuita ai due funzionari senza che venisse revocato il precedente conferimento di incarico.

Dalle indagini esperite è emerso che il dipendente chiamato a sostituire la funzionaria assunta a tempo indeterminato è uno stretto parente di un consigliere comunale facente parte dell'amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose nel 2000. Lo stesso funzionario viene peraltro citato nella menzionata ordinanza cautelare perché, in occasione della procedura per la selezione del comandante della Polizia municipale, per ottenere quell'incarico aveva ripetutamente pressato il sindaco dell'amministrazione dimissionaria nel 2011.

La documentazione reperita evidenzia alcune anomalie ed illegittimità quali l'approvazione delle relative convenzioni con delibere di giunta anziché di consiglio, l'assenza di una pur minima motivazione, il rinnovo della convenzione nonostante i dubbi formulati dal segretario comunale.

È peraltro emblematica la circostanza che l'amministrazione comunale ha provveduto a sciogliere la convenzione in forma associata con altro comune subito dopo l'insediamento della commissione d'indagine.

Il penetrante condizionamento posto in essere dalla criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione emerge, altresì, dall'analisi dei procedimenti concernenti l'affidamento di beni del patrimonio immobiliare comunale e di quelli confiscati alla criminalità organizzata.

Significativo in tal senso si è rivelato l'esame del procedimento relativo alla concessione di un fondo rustico per il quale è stata accertata un'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato degli organi amministrativi, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione, propri degli organi politici, da quelli gestionali dell'apparato dirigente.

Con delibera del febbraio 2013, infatti, la giunta comunale dava indirizzo al responsabile dell'ufficio tecnico di avviare le procedure di gara per l'individuazione del contraente cui affidare il fondo, definendo anche il canone di locazione, adempimento invero di competenza dell'organo di gestione.

La procedura di gara, per la quale perveniva un'unica offerta, con un incremento minimo rispetto alla base d'asta, ha evidenziato anomalie ed irregolarità atteso che non risulta sia stata effettuata alcuna valutazione tecnica per determinare il valore del bene posto in gara; emblematica è anche la circostanza che la procedura di locazione non teneva conto che sul fondo insisteva un plesso comunale adibito a scuola materna per il quale l'amministrazione comunale solo successivamente, ben dopo l'aggiudicazione della gara, provvedeva, nel corso del 2015, alla regolarizzazione catastale.

Gli accertamenti disposti dalle Forze dell'ordine hanno evidenziato che l'aggiudicatario del bene è stato indagato per reati di particolare gravità ed è ritenuto persona di fiducia del locale capo cosca per lo svolgimento di affari illeciti.

Quanto alle modalità di gestione dei beni confiscati alla criminalità viene segnalato che, ad eccezione di tua campo di calcetto, dato in concessione nel 2012 dal commissario che in quel periodo gestiva l'ente, i beni confiscati giacciono in uno stato di sostanziale abbandono.

È inoltre significativo che solo dopo l'insediamento della commissione d'indagine, decorso quindi un consistente lasso di tempo dalla loro assegnazione, è stato pubblicato l'avviso per l'utilizzo dei beni.

La relazione del prefetto pone al riguardo in rilievo come la condotta omissiva dell'ente ha vanificato le finalità dell'istituto ed ha altresì privato la collettività del beneficio di utilizzare i beni stessi.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti, nell'amministrazione comunale di Rizziconi, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale si determinata in diciotto mesi.

Roma, 26 ottobre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

ALLEGATO

Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

– ORGANO ESECUTIVO DI SICUREZZA –

Prot. nr. 3295/2016/Segr.Sic. 4 agosto 2016

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
Piazza del Viminale n. 1
R O M A

OGGETTO: Comune di **Rizziconi** – Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356

Con decreto ministeriale n. 17102/128/69 (4) datato 14 dicembre 2015 veniva concessa la delega per l'effettuazione dell'accesso presso la Amministrazione comunale di Rizziconi, ai sensi di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

Con atto prefettizio n. 4619/2015/Segr.Sic. del 22 dicembre 2015 veniva nominata la Commissione d'indagine alla quale è stato assegnato un termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività, termine successivamente prorogato per un analogo periodo con provvedimento n. 1238/2016/Segr.Sic. del 24 marzo 2016.

La Commissione citata ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questo Ufficio in data 27 giugno 2016.

1. Premessa e contesto socio-economico

La Commissione, al fine di fornire un quadro introduttivo, anche di carattere statistico-descrittivo, alla propria relazione, fornisce alcuni dati esplicativi del territorio comunale di Rizziconi, riferendo, fra l'altro, che "il Comune ... è situato nel versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria, al centro della c. d. ...OMISSIS... e si estende su una superficie di 40,22 kmq, ove risiedono, secondo i dati ISTAT più recenti (consolidati all'anno 2014), 7.895 abitanti, in crescita costante, con una densità media di 196,3 ab. per kmq. ... Il 70,2% dei residenti vivono in abitazioni di proprietà; il pa-

trimonio abitativo presenta rispetto al contesto regionale (5,3%) un elevato indice di espansione edilizia pari al 7,9%. Tale fenomeno è in parte ascrivibile all'assenza di uno strumento urbanistico, che di fatto ha favorito una accentuata articolazione territoriale con forte dispersione degli insediamenti abitativi nelle diverse località ... Per quanto riguarda il mercato del lavoro il tasso di occupazione è pari al 40,2%. ... L'economia ... si basa prevalentemente sull'agricoltura ... Negli ultimi decenni, tuttavia, è il settore commerciale a prevalere ... specie dopo la realizzazione del ...OMISSIS... <...OMISSIS...> (la realizzazione di detta struttura ...OMISSIS... è stata teatro di numerose inchieste giudiziarie nonché di eventi criminosi di particolare gravità quale ...OMISSIS... e del ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., ex ...OMISSIS... di Rizziconi ed ex ...OMISSIS..., definito in sede giudiziaria come il vero <dominus> del ...OMISSIS...). Nel territorio insiste anche una ...OMISSIS..., intestata alla Società <...OMISSIS...>. Tale insediamento produttivo contribuisce al bilancio del Comune di Rizziconi con il conferimento di una consistente quota di ...OMISSIS.... Si tratta di un contributo annuale di circa ...OMISSIS... euro la cui erogazione, disciplinata da una convenzione, prevede la possibilità di utilizzo di dette somme per interventi di urbanizzazione primaria, di messa in sicurezza del territorio, nonché nell'ambito delle politiche sociali e culturali ... Il tasso di disoccupazione è pari al 16,4%"[1].

In relazione all'analisi del contesto socio-economico, la Commissione prefigura specifiche problematiche della società e del territorio in esame:

1) "la presenza di una forte economia sommersa, appannaggio diretto o indiretto della consorteria di *'ndrangheta* riconducibile a ...OMISSIS... operante in Rizziconi, conseguito con l'acquisizione violenta e il controllo delle compravendite di una buona parte del patrimonio fondiario;
2) la fragilità sociale e culturale di una consistente parte della popolazione di quel Centro, caratterizzata da bassi livelli di istruzione, da evidenti e diffusi tratti di sottocultura mafiosa;
3) la debolezza degli strumenti di regolamentazione e pianificazione del territorio, funestati in particolare dalla mancata adozione del P.S.C. da parte dell'Amministrazione comunale;
4) l'ampia e diffusa evasione fiscale;

[1] Pagg. 13-16 della Relazione della Commissione d'Indagine.

5) la debolezza del tessuto imprenditoriale resa evidente dagli squilibri interni del mercato del lavoro e dalle forme improprie di deregolamentazione, che sfociano in fenomeni di <caporalato> e <lavoro nero e illegale>"[2].

2. Il contesto politico–istituzionale

Il Collegio, nell'esaminare le dinamiche politico-istituzionali dell'Ente, evidenzia come "il ...OMISSIS... Comune di Rizziconi, retto ...OMISSIS... dopo appena 1 anno e 8 mesi di attività, veniva sciolto per infiltrazioni mafiose, ex art. 15 bis alla legge n. 55 19 marzo 1990 e la gestione affidata ad una Commissione Straordinaria. Emergeva per la prima volta in modo evidente, come accertato dalla Commissione d'accesso incaricata della indagine, il pervasivo condizionamento esercitato dalla cosca <...OMISSIS...>, particolarmente attiva in quel territorio. Il provvedimento portava alla luce il silente, nascosto, ma assolutamente oppressivo e pernicioso controllo della vita politico-istituzionale da parte di una delle più pericolose consorterie della *'ndrangheta* quella con a capo ...OMISSIS..., soprannominato nel gergo inframafioso come <...OMISSIS...>, <...OMISSIS...> o, ancora <...OMISSIS...>, per segnalarne la valenza e la ferocia, a lungo in grado di esercitare una vera e propria signoria su quel territorio, anche perché alimentata dalla paura e dall'omertà della popolazione locale ma anche da singolari forme di cointeressenza da parte di gruppi politici locali. Da quella data Organi elettivi e Commissari straordinari *si susseguiranno ininterrottamente fino ad oggi in un vero e proprio vortice istituzionale*"[3].

La Commissione rileva come i personaggi politici maggiormente in vista nell'ambito territoriale di riferimento si susseguano nella composizione degli Organi elettivi dell'Ente nel corso degli anni. Infatti, viene evidenziato, tra l'altro, che "... *Analizzando la composizione delle giunte comunali, emerge chiaramente, ed in modo indiscutibile che, tranne in qualche occasione, sono sempre gli stessi soggetti a costituirle e ad amministrare la <res publica> rizziconese. E, qualora non siano i naturali esponenti politici a far parte dell'organo di governo cittadino, i diretti interessati si limitano a far eleggere*

[2] Pagg. 17-18 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[3] "Un'attività istituzionale, dunque, molto frammentata, caratterizzata da forte litigiosità interna alle stesse organizzazioni politiche, ma dipendente se non soggiogata anche da forze esterne per la pervasiva presenza, come rappresentato in precedenza, di una delle più pericolose consorterie criminali della provincia, quella con a capo ...OMISSIS... ed i suoi sodali" - Pagg. 19-21 della Relazione della Commissione d'Indagine.

dei loro rappresentanti e/o preposti, che ovviamente ne fanno le veci. Infatti … si può notare come molti soggetti dell'attuale Consiglio, facessero già parte delle vecchie amministrazioni mentre altri ricoprono solo apparentemente un ruolo amministrativo in quanto alle loro spalle vengono manovrati e coordinati a loro piacimento … Ripercorrendo la storia del Comune di Rizziconi questo fenomeno di <conduzione esterna>, lo si potrebbe notare con un altro soggetto, ovvero con ...OMISSIS... … ...OMISSIS... *dell'attuale* ...OMISSIS..., *il quale in passato ha ricoperto più volte la carica* ...OMISSIS... *a Rizziconi*"[4].

Evidenzia ancora nella Relazione la Commissione d'indagine che "*Oltre alla descritta frammentarietà della gestione amministrativa, un'altra caratteristica singolare emerge dall'esame del contesto politico-istituzionale dell'Ente. Si tratta del significativo numero di esponenti politici locali che ritroviamo stabilmente presenti sulla scena istituzionale dell'Ente, direttamente o per il tramite di familiari, ora nella veste di Consiglieri, ora di componenti di Organi esecutivi, ora di semplici candidati già dal* ...OMISSIS..., *ma in specie a partire dal Consiglio Comunale sciolto per infiltrazioni mafiose* ...OMISSIS... *In quel Consesso ritroviamo l'attuale* ...OMISSIS... *di Rizziconi,* ...OMISSIS..., *alla epoca Consigliere di* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., *Consigliere di* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., *Consigliere di* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., *Consigliere di* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., *Consigliere di* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., *Consigliere di* ...OMISSIS... *Ancora, nel Consiglio Comunale oggetto di indagine nel* ...OMISSIS... *si registra la presenza di* ...OMISSIS..., *a quel tempo* ...OMISSIS... *e consigliere di* ...OMISSIS..., *di* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *dell'attuale* ...OMISSIS... *di Rizziconi (*...OMISSIS...*), di* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., *e, inoltre, di* ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *del Consiglio Comunale, ancora di* ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *del medesimo Consiglio, di* ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *e* ...OMISSIS..., *Consiglieri di* ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *e* ...OMISSIS..., *Consiglieri di* ...OMISSIS.... *Nell'Ente oggi presieduto* ...OMISSIS..., *al momento dell'insediamento di questa Commissione, oltre al predetto* ...OMISSIS..., *risultano ancora una volta presenti* ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *e* ...OMISSIS..., *con dirette funzioni amministrative,* ...OMISSIS..., *Consigliere di* ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *di* ...OMISSIS..., *Consigliere comunale della disciolta Amministrazione* ...OMISSIS..., *e, poi, ancora, i consiglieri* ...OMISSIS... *e* ...OMISSIS....".

---

[4] Cfr. pagg. 24-25 della Relazione della Commissione d'Indagine.

Viene rilevata, in tale disamina, la significativa circostanza che "*alcuni dei citati esponenti politici sono a vario titolo menzionati nell'Ordinanza di custodia cautelare* ...OMISSIS... *nell'ambito dell'operazione di polizia denominata <Deus>, culminata, tra l'altro, il* ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *di* ...OMISSIS... *esponenti politici locali che facevano parte dell'Amministrazione retta dal* ...OMISSIS..., *gli ex consiglieri,* ...OMISSIS... *e* ...OMISSIS..., *e l'ex assessore* ...OMISSIS..., ...OMISSIS...".

Appare illuminante far rilevare che "...OMISSIS... *dei candidati nelle liste partecipanti alle consultazioni amministrative del* ...OMISSIS..., *avevano fatto parte (direttamente o per il tramite di propri familiari) del Consiglio Comunale sciolto per infiltrazioni mafiose* ...OMISSIS... *o di quello oggetto di indagine nel* ...OMISSIS... *(*...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., *nella lista "*...OMISSIS...*";* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., *nella lista "*...OMISSIS...*";* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *nella lista "*...OMISSIS...*");* ...OMISSIS... *di tali candidati avevano fatto parte del Consiglio e della Giunta Comunale presieduta da* ...OMISSIS..., *concorrendo peraltro* ...OMISSIS... *a porre fine a quella esperienza politica (l'ex Consigliere* ...OMISSIS... *e l'ex Assessore* ...OMISSIS...*);* ...OMISSIS... *dei predetti candidati sono risultati eletti e* ...OMISSIS... *di essi svolgono ora a vario titolo funzioni istituzionali all'interno nell'Ente (il* ...OMISSIS..., *gli Assessori* ...OMISSIS... *e* ...OMISSIS..., *i Consiglieri con delega* ...OMISSIS... *e* ...OMISSIS..., *il Consigliere* ...OMISSIS... *della Commissione* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., *Consigliere di* ...OMISSIS... *e* ...OMISSIS... *della medesima Commissione). Si tratta di* ...OMISSIS... *componenti il Consiglio Comunale, pari dunque al 64% dell'intero medesimo Consiglio*"[5].

...OMISSIS...

3. Situazione dell'ordine e sicurezza pubblica

Il Collegio, nel fornire un quadro di analisi del contesto territoriale rizziconese sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, segnala che sul territorio di riferimento "opera in maniera egemone e pervasiva la cosa <...OMISSIS...> il cui ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., è in atto ...OMISSIS... La consorteria criminale, profondamente radicata nel tessuto economico, sociale e istituzionale di quel territorio, nel giro di pochi anni ha conseguito un

[5] Pagg. 27-28 della Relazione della Commissione d'Indagine.
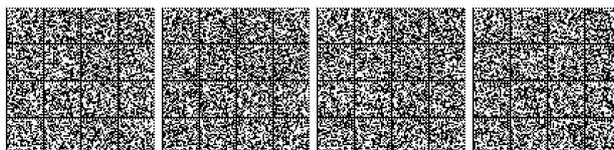
ruolo di primo piano nel più vasto universo criminale attraverso una mirata <...OMISSIS...> ... riuscendo così ad accumulare illecitamente ... enormi ricchezze tratte dai tradizionali settori delle estorsioni e delle guardianie imposte, dal traffico di sostanze stupefacenti, ma anche dall'accaparramento violento di beni pubblici e privati, di terreni e fondi agrari a fini speculativi, dall'esercizio di attività imprenditoriali criminali legate alla c. d. Grande Distribuzione, dal commercio di carburanti; dal controllo pervasivo, ancora, del mercato del lavoro nero e illegale, dall'esercizio di forme di riciclaggio in specie, nel settore dell'industria agroalimentare, dai lucrosi settori dell'edilizia, infine, e degli appalti pubblici"[6].

Vengono anche richiamati, a tale riguardo, gli esiti del procedimento penale n. ...OMISSIS... R.G.N.R. D.D.A. nei confronti di ...OMISSIS... per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p., 629 c.p. e 378 c.p. + 7 L. 203/91 (c.d. procedimento "...OMISSIS..."), ove, fra l'altro, viene precisato che "*non può non aggiungersi chiaramente la capacità dimostrata dalla cosca di determinare l'assoluto condizionamento della realtà politica locale, con asservimento delle Amministrazioni pubbliche ai voleri del sodalizio criminale (il riferimento è allo scioglimento dell'amministrazione comunale di Rizziconi per infiltrazioni mafiose, disposto* ...OMISSIS...*)*"[7].

Tali considerazioni sono anche presenti nell'Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e di sequestro preventivo del ...OMISSIS... n. ...OMISSIS... RGNR DDA/.../...OMISSIS... ROCC del ...OMISSIS..., eseguita il ...OMISSIS... su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di ...OMISSIS... persone, tra le quali gli ex Consiglieri comunali di Rizziconi ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., nonché l'ex assessore ...OMISSIS... In detto provvedimento, fra l'altro, viene specificato che: "*l'indagine ha consentito di disvelare l'attuale e perdurante operatività della cosca di 'ndrangheta, nota come cosca* ...OMISSIS..., *caratterizzata da una struttura prevalentemente familiare, sviluppatasi attorno alla figura del* ...OMISSIS... *e dei* ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *e* ...OMISSIS..., *dominante nel territorio di Rizziconi e nelle zone limitrofe, sul versante tirrenico della provincia di Reggio Ca-*

---

[6] Pag. 29 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[7] "*Lo stesso* ...OMISSIS... *è* ...OMISSIS... *anche in custodia cautelare nell'ambito del proc. pen.* ...OMISSIS... *convenzionalmente denominato <Operazione* ...OMISSIS...> *che si fonda sulle dichiarazioni dell'ex* ...OMISSIS... *di Rizziconi,* ...OMISSIS..., *il quale, esponendosi in prima persona ha aperto uno squarcio nel muro di omertà che contraddistingue la popolazione di Rizziconi, facendo arrestare 16 esponenti di primo piano della* ...OMISSIS..., *e portando alla luce le reali connivenze fra la politica e la 'ndrangheta rizziconese*" - Pagg. 30-33 della Relazione della Commissione d'Indagine.

labria. Detta cosca, la cui esistenza risulta già consacrata da una serie di sentenze definitive, ha dimostrato di essere in grado di esercitare sul territorio di riferimento una vera e propria <signoria>, estrinsecatasi non solo nell'esercizio delle tipiche attività criminali, ma anche nel pesante condizionamento della vita pubblica"[8]*... L'attività di indagine, alla base del presente procedimento, si è concentrata, mettendo in luce come la cosca abbia agito in maniera sottile ed apparentemente incruenta, con metodo tipicamente mafioso, esercitando quella forza di intimidazione di cui si avvale sul territorio, in modo tale da far apparire le vicissitudini dell'apparato amministrativo - culminate con lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rizziconi* ...OMISSIS... *- quale frutto di libere scelte politiche"*[9].

Si tratta invero di un comportamento tipico della cosca criminale in argomento, sotto il profilo della capacità di infiltrazione in ambito istituzionale, come rilevato nella Relazione: "Il condizionamento della vita politico-istituzionale sembra dunque costituire il *modus operandi* tipico della cosca di Rizziconi, che per tale via acquista consenso sociale e quindi dominio sul territorio e opportunità di ricchezza per molti aspetti anche monopolistica ... Si tratta dell'ampiezza del reticolo di solidarietà inframafiosa che connota la cosca <...OMISSIS...>, tanto vasto da essere di per sé sufficiente, senza idonee barriere istituzionali, a condizionare la vita pubblica locale ... fin dalla formazione delle liste elettorali. Tra familiari e parenti, diretti o acquisiti, altri soggetti intranei, contigui o semplicemente vicini, il clan *'ndranghetistico* operante in Rizziconi raggiunge le ...OMISSIS... unità"[10].

4. Le consultazioni elettorali amministrative del ...OMISSIS...

In relazione alla fase di transizione dall'Amministrazione guidata ...OMISSIS..., la Commissione riferisce come "secondo quanto emerso in sede di indagine (Operazione <...OMISSIS...>) ma anche in relazione ad alcuni significativi episodi accaduti in campagna elettorale tra ... le vicende dello scioglimento del Consiglio Comunale ...OMISSIS... e la presenza attiva in dette circostanze di pericolosi esponenti della *'ndrangheta* sembra oggettivamente poter sussistere un evidente nesso di cointeressenza. Tale osservazione scaturisce *in primis* dalle osservazioni conclusive del ...OMISSIS... con-

[8] Pag. 43 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[9] Pagg. 46-47 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[10] Relazione datata ...OMISSIS... a firma del ...OMISSIS..., nonché componente il ...OMISSIS...

tenute nell'Ordinanza di applicazione di misura cautelare e di sequestro preventivo di beni, emessa su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguita, come è noto, il ...OMISSIS... nell'ambito dell'Operazione di polizia denominata <...OMISSIS...> ... Nella detta Ordinanza, a proposito delle vicende che portarono allo scioglimento dell'Amministrazione ...OMISSIS..., si legge, tra l'altro ... *I* ...OMISSIS... *di Rizziconi, pertanto, avevano manovrato ad arte la situazione interna all'Amministrazione Comunale, facendo desistere dall'attività di gestione della cosa pubblica, attraverso minacce ed intimidazioni, coloro che erano stati designati dagli elettori. La cosca mafiosa era così riuscita a demolire l'Amministrazione Comunale legittimamente eletta solo* ...OMISSIS... *Dopo aver sondato in più occasioni, senza successo, le ferree intenzioni di* ...OMISSIS..., *pertanto, gli uomini della cosca* ...OMISSIS... *avevano spostato le loro attenzioni su consiglieri ed assessori comunali, evidentemente ritenuti più facilmente condizionabili. Questi ultimi, piegatisi ai voleri della 'ndrangheta, per quieto vivere, timore o semplice incapacità di gestire una situazione complicata ed inaspettata, finivano per aderire ai voleri e favorire gli interessi della cosca mafiosa. Ottenute* ...OMISSIS..., *alla cosca rizziconese non restava che attendere le nuove competizioni elettorali, al fine di scegliere, con maggiore accuratezza, la parte politica con la quale schierarsi ...La caduta dell'Amministrazione Comunale* ...OMISSIS..., *infatti, apparentemente frutto di disaccordi meramente politici, è la conseguenza di una precisa strategia della cosca, attuata tramite l'avvicinamento, pressione o, addirittura minaccia nei confronti dei singoli pubblici amministratori, se non addirittura contiguità di qualcuno tra questi, finalizzata a porre nel nulla l'amministrazione comunale,* ...OMISSIS... *stava tentando un'opera di rinnovamento della azione politica cittadina ...*"[11].

---

[11] Pagg. 133-137 della Relazione della Commissione d'Indagine. Il Collegio richiama dettagliatamente l'episodio centrale della vicenda che ha determinato il dissolvimento dell'Amministrazione ...OMISSIS... e che, di seguito, si riporta: " ... ...OMISSIS... *era stato convocato da* ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *dell'assessore* ...OMISSIS..., *per partecipare ad un incontro di natura politica con rappresentanti e consiglieri orbitanti nel loro medesimo gruppo politico, organizzato in una località del Comune di* ...OMISSIS..., *presso la sede dell'azienda* ...OMISSIS... *Alla riunione partecipavano, oltre al* ...OMISSIS..., *a* ...OMISSIS... *e al titolare della suddetta* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., *anche* ...OMISSIS..., *detto* <...OMISSIS...>, *consiglieri comunali* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *e* ...OMISSIS.... *I partecipanti, in detta occasione, rappresentavano al* ...OMISSIS... *di aver ricevuto, da più parti, delle proposte volte ad ottenere, in cambio della <caduta dell'Amministrazione Comunale>, e, quindi, del suo allontanamento dalla scena politica locale, la promessa di lasciare campo libero al* ...OMISSIS... *nella corsa alle elezioni* ...OMISSIS.... *A fronte di tale comunicazione, il* ...OMISSIS... *chiedeva da quale ambito provenisse la proposta ed, in particolare, se si trattasse di istanze fatte proprie dalla 'ndrangheta.* ...OMISSIS... *detto* <...OMISSIS...>, *pertanto, si limitava a confermare che*
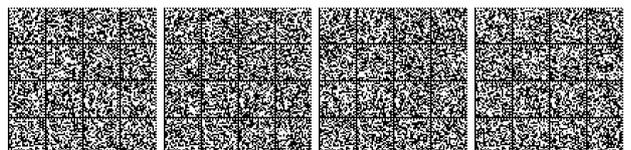
Nel corpo della relazione d'indagine viene anche riportato un passaggio di ...OMISSIS..., nella quale è richiamato il testo di ...OMISSIS... posta in essere a carico di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS... e ...OMISSIS... candidato non eletto nella lista "...OMISSIS...". In ...OMISSIS... viene evidenziato come "il candidato sul quale gli esponenti della cosca avevano deciso di convogliare i loro voti era proprio, tra altri invero, ...OMISSIS...". In quella circostanza "...OMISSIS... *esprimeva la sua rabbia nei confronti* ...OMISSIS... *i quali, fino alla sera precedente al giorno delle elezioni,* ...OMISSIS... *avevano assicurato che avrebbero fornito* ...OMISSIS... *appoggio incondizionato, quando invece, avevano già deciso di destinare voti al Candidato* ...OMISSIS... *(che avrebbe ottenuto* ...OMISSIS... *voti) e ai candidati al Consiglio Comunale* ...OMISSIS... *(*...OMISSIS... *Consiglieri con* ...OMISSIS...*) e* ...OMISSIS... *(che* ...OMISSIS... *voti sarebbe stato nominato Assessore* ...OMISSIS...*). Aggiungeva che era notorio che i* ...OMISSIS... *avessero votato a favore di* ...OMISSIS...*: ("Ha votato* ...OMISSIS...*! ... Dice che chiaramente hanno votato* ...OMISSIS... *e hanno votato a quello* ...OMISSIS...*, ... , ma soprattutto* ...OMISSIS...*! ... lo vedi che lo sanno tutti! Tutto il paese! ... Tutto il paese sa che hanno votato* ...OMISSIS...*") ...*"[12].

Di seguito, il Collegio descrive un episodio contenuto ...OMISSIS... confluita nell'Ordinanza GIP n. ...OMISSIS... ROCC del ...OMISSIS... e che riporta ...OMISSIS... in ordine alla composizione della lista capeggiata da ...OMISSIS... e "dalle quali emerge *che la situazione politica del Comune di Rizziconi continua ad essere condizionata dalla cosca mafiosa*...OMISSIS..."[13]. Viene segnalata, fra le altre cose, la posizione personale di ...OMISSIS... det-

---

la proposta proveniva da tutte le parti. ...OMISSIS..., *a tal punto, indicava all'interlocutore una serie di nomi (tutti soggetti di Rizziconi noti alle persone presenti) e, per ciascun nome,* ...OMISSIS... *ribadiva che <la proposta veniva da tutte le parti>. I nomi elencati dal* ...OMISSIS... *erano quelli di* ...OMISSIS... *indicato come* <...OMISSIS...>, ...OMISSIS..., *detto* <...OMISSIS...>, ...OMISSIS... *ovvero* <...OMISSIS...>, ...OMISSIS... *(Consigliere comunale in carica) inteso* <...OMISSIS...>, ...OMISSIS... *ovvero* ...OMISSIS... *(Consigliere comunale in carica), all'epoca Consigliere* ...OMISSIS... *in carica,* ...OMISSIS..., *indicato solamente come* <...OMISSIS...>, *ex* ...OMISSIS... *di Rizziconi,* ...OMISSIS..., *anch'egli ex* ...OMISSIS... *di Rizziconi e tale* ...OMISSIS... *identificato in* ...OMISSIS.... *Ad ogni nome pronunciato,* ...OMISSIS... *ribadiva al* ...OMISSIS... *che la proposta proveniva <da tutte le parti>, così confermando l'esistenza di un accordo politico-mafioso deciso ad abbattere, in un modo o nell'altro, l'amministrazione comunale legittimamente eletta"* - Pagg. 137-139 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[12] Pagg. 143-144 della Relazione della Commissione d'Indagine, che recano il riferimento alla informativa di reato richiamata.

[13] Pag. 151 della Relazione della Commissione d'Indagine.
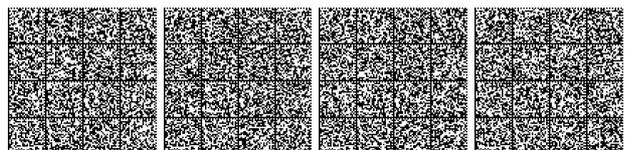
to ...OMISSIS... – ...OMISSIS... il ...OMISSIS... nell'ambito dell'indagine <...OMISSIS...>[14].

Questi risulta fra i ...OMISSIS... della lista "...OMISSIS..." unitamente ad altri soggetti gravati da precedenti penali[15].

Con riferimento alle vicende che hanno caratterizzato le fasi immediatamente precedenti alla tornata elettorale del ...OMISSIS..., la Commissione dedica un paragrafo agli atti intimidatori posti in essere ai danni dell'ex ...OMISSIS..., il quale "aveva iniziato una serie di incontri con personalità politiche del luogo, proprio in vista delle imminenti consultazioni amministrative. Per la *'ndrangheta* ... OMISSIS... non sarebbe dovuto essere né il candidato alla carica di ...OMISSIS..., né uno dei futuri consiglieri comunali, né l'ispiratore di una nuova politica tendente a modificare gli equilibri raggiunti da tempo, ovvero, quei patti stretti nel sottobosco della <società civile>, che il ...OMISSIS..., durante il proprio mandato elettorale, aveva tentato di scardinare ..."[16].

---

[14] "...OMISSIS..., detto ...OMISSIS..., ha ricoperto la carica di Consigliere comunale ...OMISSIS... nel pubblico Consesso civico sciolto per infiltrazioni mafiose il ...OMISSIS..., rieletto nel Consiglio comunale con a capo il Sindaco ...OMISSIS..., partecipe attivo della formazione delle liste nelle consultazioni del 2012 ... *a seguito delle dichiarazioni del* ...OMISSIS..., *con informativa di reato nr.* ...OMISSIS..., *redatta* ...OMISSIS..., *il* ...OMISSIS..., *veniva denunziato alla D.D.A. di* ...OMISSIS... *perché ritenuto responsabile del delitto p e p dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv, 416 ter c.p. e 7 d.l. 152/91, per avere in concorso tra loro, agendo in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nonché avvalendosi della condizione di appartenente all'associazione mafiosa, ottenuto la promessa dei voti elettorali, in cambio di vantaggi a favore della cosca mafiosa* ...OMISSIS..." – pagg. 155-156 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[15] "... *Dalla disamina delle liste elettorali è emerso che numerosi sono gli elettori che, con precedenti penali, hanno avallato la lista di candidati a sostegno di* ...OMISSIS... *che dei suoi candidati; di seguito i nominativi dei soggetti di rilievo con precedenti associativi di cui all'art. 416 bis c.p. o comunque riconducibili, agli atti, alla cosca* "...OMISSIS...": ...OMISSIS..., *pregiudicato affiliato alla cosca* "...OMISSIS..." *di Rizziconi,* ...OMISSIS... *in quanto contiguo alla stessa;* ...OMISSIS..., *pregiudicato affiliato alla cosca* "...OMISSIS..." *di Rizziconi;* ...OMISSIS..., *pregiudicato affiliato alla cosca* "...OMISSIS..." *di Rizziconi;* ...OMISSIS..., *pregiudicato affiliato alla cosca* "...OMISSIS..." *di Rizziconi;* ...OMISSIS..., *pregiudicato affiliato alla cosca* "...OMISSIS..." *di Rizziconi. Inoltre si rappresenta che tra i sottoscrittori delle liste vi sono persone su cui gravano precedenti di Polizia* ..." – pag. 160 della Relazione della Commissione d'indagine.

[16] Pag. 162 della Relazione della Commissione d'indagine. Circa gli episodi di minaccia evidenziati, essi riguardano una lettera minatoria ricevuta il ...OMISSIS... con all'interno tre cartucce calibro 9 ed una scritta che intimava all'ex ...OMISSIS... di stare lontano dalla vita politica pena una "brutta fine" e, inoltre, il ...OMISSIS... successivo, con una aggressione fisica da parte di un esponente criminale affiliato alla cosca "...OMISSIS..." nei confronti ...OMISSIS... del predetto e, per di più, alla presenza ...OMISSIS... dello stesso.
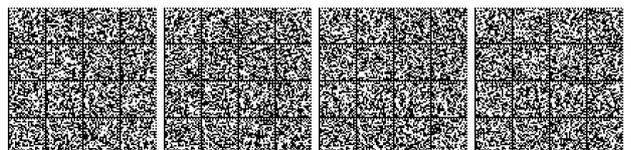
Le elezioni vedono quindi il successo di alcuni esponenti politici che sono "con poche eccezioni, sempre secondo le risultanze delle indagini confluite nell'Ordinanza <...OMISSIS...>, tra gli artefici dello ...OMISSIS... dell'Amministrazione ...OMISSIS... ad appena ...OMISSIS... insediamento"[17].

È emblematico quanto citato al riguardo nei confronti di uno dei Consiglieri comunali, ...OMISSIS..., in stretto rapporto di parentela con uno degli affiliati della cosca "...OMISSIS..."[18]: "...OMISSIS... è uno dei soggetti indicato nell'informativa dell'Operazione ...OMISSIS... come partecipante a *quella definita come una congiura posta in essere, ai danni dell'Amministrazione* ...OMISSIS..., *nella riunione tenuta ai primi di* ...OMISSIS... *presso la sede dell'azienda* ...OMISSIS..., cui concorrono in via diretta anche esponenti affiliati alla detta cosca". Di seguito si riporta un passaggio relativo ai fatti narrati nella citata Ordinanza "...OMISSIS..." del ...OMISSIS...: "Vi è da dire a questo punto che nella ricostruzione dei fatti da parte del G.I.P., direttamente coinvolte negli accadimenti che hanno portato alla ...OMISSIS... della Amministrazione ...OMISSIS... e in stretta connessione d'interessi con i su indicati esponenti politici istituzionali, emergono due figure di primo piano della cosca di *'ndrangheta* denominata "...OMISSIS...": ...OMISSIS..., detto <...OMISSIS...>, ...OMISSIS..., e ...OMISSIS..., detto <...OMISSIS...>, anche egli ...OMISSIS..., resosi ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., il giorno in cui fu eseguita l'Ordinanza di custodia cautelare in carcere qui in esame, ...OMISSIS..., poi, alcuni giorni dopo e precisamente il ...OMISSIS... successivo[19]. Sulla figura di ...OMISSIS... ci si sofferma per evidenziare come nell'ambito del processo c.d. <...OMISSIS...>, lo stesso, secondo le dichiarazioni rese dal ...OMISSIS..., ma anche in relazione ad elementi ambientali, risulti essere organico alla cosca dei <...OMISSIS...>... *Nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al PM in data* ...OMISSIS..., così si legge nell'Ordinanza, ...OMISSIS...

---

17 "Tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza troviamo, in ordine ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... voti (lista "...OMISSIS..."), ...OMISSIS..., ...OMISSIS... voti (lista "...OMISSIS..."), ...OMISSIS..., ...OMISSIS... voti (lista "...OMISSIS..."); ...OMISSIS..., ...OMISSIS... voti (lista "...OMISSIS...") e, quindi, ...OMISSIS..., ...OMISSIS... (lista "...OMISSIS..."), ...OMISSIS..., ...OMISSIS... (lista "...OMISSIS..."), ...OMISSIS..., ...OMISSIS... voti (lista "...OMISSIS..."), e ancora, ...OMISSIS..., ...OMISSIS... voti (lista "...OMISSIS..."), ...OMISSIS..., ...OMISSIS... voti (lista "...OMISSIS..."), ...OMISSIS..., ...OMISSIS... voti (lista "...OMISSIS..."), ...OMISSIS..., ...OMISSIS... (lista "...OMISSIS..."), ...OMISSIS..., ...OMISSIS... (lista "...OMISSIS...")" – pagg. 165-166 della Relazione della Commissione d'Indagine.

18 Si tratta di ...OMISSIS..., alias "...OMISSIS..." – pagg. 104-105 della Relazione della Commissione d'Indagine.

19 ...OMISSIS... del più noto ...OMISSIS..., esponente di spicco del clan dei "...OMISSIS...", ...OMISSIS... nell'ambito dell'operazione "...OMISSIS...", che si è svolta il ...OMISSIS...
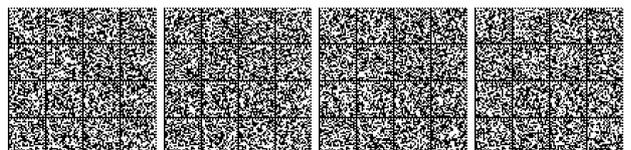
ha riferito di aver fatto parte dell'associazione mafiosa 'ndrangheta e che, al momento della affiliazione (a cui erano presenti ...OMISSIS... *detto "*...OMISSIS...*"*, ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *di* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *di* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., *"*...OMISSIS...*"), aveva il grado di* <...OMISSIS...> *(anni* ...OMISSIS... - ...OMISSIS...*). Delineano ed attualizzano la figura di* ...OMISSIS... *classe* ...OMISSIS... *le sommarie informazioni rese da* ...OMISSIS..., *che ha riferito di una serie di episodi che, ponendo l'odierno indagato quale protagonista, rivelano l'interesse della cosca* ...OMISSIS... *ad influenzare la gestione dell'amministrazione comunale di Rizziconi e confermano l'attuale* ...OMISSIS... *all'interno dell'omonima cosca mafiosa ...*"[20].

A seguito delle importanti dichiarazioni rese ...OMISSIS..., è stato necessario ...OMISSIS..., tuttora vigente ed in più circostanze ...OMISSIS...[21], a favore del medesimo e ...OMISSIS..., integrato ...OMISSIS... Rizziconi a cura ...OMISSIS... (Operazione "...OMISSIS...").

5. Organi elettivi e struttura amministrativa

Per quanto concerne il controllo effettuato sugli Organi elettivi dell'Ente, la Commissione riferisce che "il Consiglio Comunale di Rizziconi è stato rinnovato il 17 giugno 2012, dopo un periodo di Commissariamento ordinario disposto ex art.141 del TUOEL in relazione alle dimissioni, senza possibilità di surroga, del 50% dei Consiglieri comunali eletti nella tornata elettorale del 28 marzo 2010. Nella detta tornata elettorale, dunque, è stato eletto ...OMISSIS..."[22].

Il Collegio analizza puntualmente, altresì, le variazioni soggettive intervenute nella composizione della Giunta municipale, segnalando che "le modifiche ... potrebbero ascriversi a vicende squisitamente politiche se non avessero coinvolto Consiglieri e amministratori sensibili ... i provvedimenti di nomina e revoca sembrano invero seguire l'evolversi delle vicende giudiziarie emerse con ampio clamore mediatico il ...OMISSIS... nei provvedimenti ...OMISSIS... disposti con l'operazione <...OMISSIS...>"[23].

---

[20] Pag. 146 e ss. della Relazione della Commissione d'indagine.

[21] L'implementazione del ...OMISSIS... è stata, altresì, disposta a seguito ...OMISSIS..., avvenuto nel ...OMISSIS..., ...OMISSIS... – ritenuto il reggente dell'omonimo clan – e ...OMISSIS..., ...OMISSIS...

[22] Pag. 49 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[23] Pag. 58 della Relazione della Commissione d'Indagine.
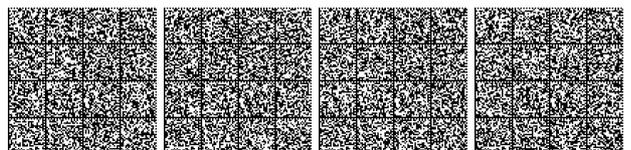
Le vicende politiche descritte richiamano, in particolar modo, l'episodio della presentazione delle ...OMISSIS... da parte del ...OMISSIS..., avvenuta in data ...OMISSIS... a seguito della rimessione delle deleghe da parte di ...OMISSIS... Consiglieri-Assessori (...OMISSIS...) ed il ritiro delle stesse da parte del Sindaco in data ...OMISSIS... successivo, a seguito di una ritrovata intesa politica.

Dal punto di vista dei controlli e delle risultanze di polizia, viene segnalato che, per quanto riguarda la figura del ...OMISSIS..., questi "*ha ricoperto più volte la carica di amministratore locale, nella varie amministrazioni che si sono succedute, compresa quella* ...OMISSIS... Lo stesso ... è peraltro ...OMISSIS... nell'Ordinanza del GIP presso il Tribunale ...OMISSIS... n. ...OMISSIS... ROCC del ...OMISSIS...[24] mentre vengono riportate numerose frequentazioni del ...OMISSIS... (...OMISSIS...) con soggetti controindicati[25].

Il ...OMISSIS... in particolare, sempre nella citata Ordinanza ...OMISSIS..., viene indicato tra i promotori delle ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., insieme ad esponenti della cosca ...OMISSIS..., nonché tra i beneficiari dell'appoggio ...OMISSIS... cosca[26].

Controlli positivi di polizia vengono riferiti a carico di altri Amministratori (...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e, infine, ...OMISSIS..., quale Assessore ...OMISSIS...)[27], mentre per ...OMISSIS... Consiglio comunale, ...OMISSIS...[28], viene anche precisato che il medesimo è "...OMISSIS... di ...OMISSIS..., pluripregiudicato appartenente al sodalizio mafioso ...OMISSIS... operante in ...OMISSIS..., il quale ...OMISSIS... in un agguato di stampo mafioso ...OMISSIS...; analogo destino fu riservato al ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... in data ...OMISSIS..."[29].

Di interesse anche la vicenda relativa alla nomina dell'Assessore ...OMISSIS...[30], ...OMISSIS... ha ricoperto detto incarico sino alla data del ...OMISSIS... e per ...OMISSIS... viene precisato che "è opportuno sottolinea-

---

[24] Pag. 68 della Relazione della Commissione d'Indagine. Inoltre alle pagg. 137 e 139, nonché alla pag. 143.

[25] Cfr. pagg. 480-485 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[26] Cfr. anche quanto richiamato nelle precedenti *note 11 e 12.*

[27] Cfr. al riguardo le pagg. 71-77 e per ...OMISSIS..., pagg.83-85 della Relazione della Commissione d'indagine.

[28] Nato a ...OMISSIS... in data ...OMISSIS..., ...OMISSIS...

[29] Pag. 81 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[30] Nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS...

re come ...OMISSIS... sia ...OMISSIS... dal sindaco ...OMISSIS... sicuramente non per il suo curriculum professionale e personale, ma solo e soprattutto per il suo ...OMISSIS... con il Consigliere ...OMISSIS...; i due sono, infatti, ...OMISSIS.... ...OMISSIS... ... appare quale sicuro anello di collegamento fra interessi economici – affaristici – politico criminali della famiglia ...OMISSIS... e l'attuale amministrazione ...OMISSIS... Infatti ...OMISSIS..., il ...OMISSIS... dopo il sindaco ...OMISSIS..., subito dopo le elezioni, ovvero all'atto della spartizione della torta politico amministrativa del Comune di Rizziconi, pur spettandogli di diritto ...OMISSIS... ed il ruolo ...OMISSIS..., ben consapevole assieme al sindaco del suo ...OMISSIS... curriculum personale, fatto di precedenti penali e frequentazioni, ...OMISSIS..., con esponenti di spicco della ...OMISSIS..., decideva di fare un formale passo indietro per non mettere da subito in imbarazzo la nuova amministrazione comunale, anche se si ...OMISSIS... dell'assessorato di ...OMISSIS... interesse economico e strategico per gli appetiti della ...OMISSIS..., ovvero quello ai ...OMISSIS..., il tutto con l'inserimento di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., ...OMISSIS... ..."[31].

Viene altresì segnalata la posizione ...OMISSIS... del Consiglio Comunale ...OMISSIS...[32] ...OMISSIS... è ...OMISSIS... di "...OMISSIS..., alias <...OMISSIS...>, pregiudicato e soggetto dedito a delinquere, ritenuto affiliato alla ...OMISSIS... operante nel territorio di Rizziconi"[33]. I ...OMISSIS... e di frequentazione delineati inducono i Commissari a ulteriormente specificare che "alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia come la presenza del ...OMISSIS... all'interno della compagine amministrativa in disamina appaia quanto meno ambigua e foriera di condizionamenti mafiosi della locale ...OMISSIS... sulle sue scelte politiche ..."[34].

Per il Consigliere ...OMISSIS...[35] viene riferita l'esistenza di un rapporto d'affinità con ...OMISSIS..., alias '...OMISSIS..., "noto affiliato della omonima cosca; infatti, quest'ultimo è ...OMISSIS..., ...OMISSIS... Inoltre, ...OMISSIS... è uno dei soggetti indicati ...OMISSIS... dell'Operazione ...OMISSIS... come partecipante a quella definita come una congiura posta in essere, ai danni dell'Amministrazione ...OMISSIS..., nella riunione tenuta

---

[31] Pagg. 83-84 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[32] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS...
[33] Pag. 88 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[34] Pag. 91 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[35] Nato a Rizziconi il ...OMISSIS...

ai primi di ...OMISSIS... presso la sede dell'azienda ...OMISSIS... A tutto ciò si aggiunge il fatto che, ...OMISSIS..., a far data dal ...OMISSIS... e fino al ...OMISSIS..., il ...OMISSIS... risulta essere stato ...OMISSIS... con personaggi inseriti a pieno titolo nell'organigramma della cosca <...OMISSIS...> ... oltre che con esponenti della cosca <...OMISSIS...>"[36].

Per quanto concerne, invece, la struttura organizzativa dell'Ente, il Collegio segnala la presenza di personale gravato da pregiudizi penali e ...OMISSIS... con esponenti della *'ndrangheta,* in particolare per ...OMISSIS..., ma specificamente nella delicata ...OMISSIS..., oggetto di interventi amministrativi non proprio ispirati ai canoni della buona amministrazione, ma piuttosto espressione di *mala gestio* con profili di illegittimità a beneficio di soggetti in varia misura vicini ad esponenti criminali, circostanze aggravate "... da un atteggiamento inerte ed anzi illogico dell'Amministrazione ...OMISSIS..."[37].

Per ...OMISSIS..., dunque, sono stati acquisiti ...OMISSIS... connessi alla eventuale presenza di pregiudizi di polizia e/o legami di parentela (e frequentazioni) con soggetti collegati ad ambienti malavitosi. Fra questi, viene segnalato che il ...OMISSIS... dell'Area ...OMISSIS...[38] "in data ...OMISSIS... è stato notato ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (...OMISSIS...), ...OMISSIS... del boss ...OMISSIS...", mentre ...OMISSIS...[39], anch'egli inquadrato nell'Area ...OMISSIS..., "oltre ad essere ...OMISSIS... del consigliere ...OMISSIS..., è un membro della ...OMISSIS..., interessata nella faida con le famiglie ...OMISSIS...-...OMISSIS..."[40].

Per i componenti dell'Area ...OMISSIS..., come in precedenza segnalato, ...OMISSIS... frequentazioni con soggetti controindicati e, nello specifico, per ...OMISSIS... di ...OMISSIS...[41] viene anche riportato un passaggio del testo dell'Ordinanza di cui all'Operazione <...OMISSIS...>: "Per quanto concerne il concorso per ...OMISSIS... dei ...OMISSIS... a Rizziconi, infine, il ...OMISSIS... riferiva di aver ricevuto continue e pressanti richieste da uno degli aspiranti, il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... ...OMISSIS... riferiva che ...OMISSIS..., già ...OMISSIS... della ...OMISSIS..., era ...OMISSIS... nel

---

[36] Pagg. 104-105 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[37] Pag. 113 della Relazione della Commissione d'Indagine nonché pagg. 282-311 della stessa.
[38] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[39] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[40] Pag. 118 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[41] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
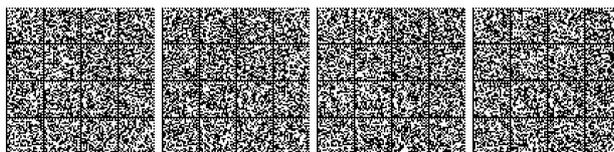
...OMISSIS..., sotto l'Amministrazione ...OMISSIS.... E proprio ...OMISSIS..., qualche mese prima, aveva riferito a ...OMISSIS... che ...OMISSIS... gli era stato, all'epoca, segnalato da un soggetto che ...OMISSIS... aveva descritto ancora una volta con un gesto inequivocabile: ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., ovvero ...OMISSIS... inteso <...OMISSIS...>. Ancora una volta, pertanto, la cosca ...OMISSIS..., nella ...OMISSIS... della stessa, aveva soggiogato 1a Amministrazione Comunale imponendo i propri soggetti di riferimento ..."[42].

Nelle proprie considerazioni la Commissione incaricata precisa che "l'esistenza di certi legami con riferimento ai dipendenti ...OMISSIS..., spiega le anomalie e la *mala gestio* di quell'Area, sia da parte degli Amministratori ... sia nei risultati dell'attività ...OMISSIS..."[43].

6. L'attività istituzionale dell'Ente

Il Collegio ha proceduto ad una rilevazione degli atti deliberativi di Consiglio e Giunta, acquisendo anche il protocollo in formato digitale oltre ai mandati di pagamento e alle reversali d'incasso.

In particolare, è stato esaminato l'affidamento di servizi a favore della "...OMISSIS..." nonché le "procedure che contengono particolari elementi di criticità, sotto il profilo tecnico normativo e l'osservanza di leggi e regolamenti ed al contempo appaiono contraddistinte da soggetti imprenditoriali ritenuti sensibili ai fini ...OMISSIS..."[44]. La ditta suindicata, ad esempio, ha svolto a favore del Comune di Rizziconi, dal ...OMISSIS... al ...OMISSIS..., i servizi di ...OMISSIS..., dietro incarico aggiudicato a trattativa privata con carattere d'urgenza, in seguito affidati ad altra società. Viene riferito che il ...OMISSIS... della stessa è ...OMISSIS..., in relazione al quale vengono richiamati i pregiudizi di polizia rilevati e le frequentazioni riscontrate[45].

---

[42] Pagg. 122-123 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[43] Pag. 132 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[44] Pag. 168 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[45] "Segnalato, in data ...OMISSIS..., dal ...OMISSIS... (cd. operazione "...OMISSIS...") per le ipotesi di reato di cui agli artt. 319 *"Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"*, 321 *"Pene per il corruttore"*, 353 *"Turbata libertà degli incanti"* e 416-*bis* *"Associazione per delinquere di tipo mafioso"*. In particolare, nel fatto ...OMISSIS... n. ...OMISSIS..., è stato specificato che, nell'ambito del proc. pen. n. ...OMISSIS... - D.D.A. (poi confluito nel proc. pen. n. ...OMISSIS... - D.D.A.) istruito dalla Procura della Repubblica di ...OMISSIS..., a seguito dell'attività svolta dalla p.g. *"veniva appurata - attraverso l'accordo di note cosche 'ndranghetiste cittadine - la gestione monopolistica del servizio di pulizie presso* ...OMISSIS... *di* ...OMISSIS.... *In particolare, è stato accertato come, nel corso degli*
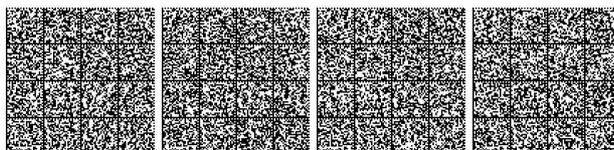
È stata riferita, altresì, la situazione relativa agli appalti di servizi affidati alla "...OMISSIS...", ...OMISSIS...[46], per i quali viene evidenziato che "La norma contenuta nell'articolo 19, comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006, all'epoca dei fatti vigente ... poteva trovare applicazione al più per quanto riguardava l'impianto ...OMISSIS..., in ragione del carattere di esclusività della ...OMISSIS... nella gestione dell'impianto ...OMISSIS... e della relativa ...OMISSIS..., nel mentre non poteva trovare applicazione nell'affidamento della gestione dell'impianto ...OMISSIS... in località ...OMISSIS..., per il quale non sussisteva alcun diritto di privativa della ...OMISSIS... Ciò stante, si ritiene che l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e gli affidamenti di manutenzione straordinaria ... siano intervenuti in maniera illegittima ed in violazione dell'articolo 54 del D. Lgs. 163/2006"[47]. Osservazioni critiche vengono anche riportate in merito al criterio utilizzato

---

anni, vi sia stata l'aggiudicazione degli appalti per i servizi di pulizia presso il ...OMISSIS..., *da parte di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili alle cosche* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *e* ...OMISSIS..., *compiuto mediante la fattiva e compiacente collaborazione di* ...OMISSIS..., *nonché a mezzo di pesanti pressioni estorsive, esercitate nei confronti dei membri della commissione preposta all'espletamento delle procedure di aggiudicazione della gara d'appalto. Nel dettaglio, le investigazioni svolte, anche di natura tecnica, hanno permesso di acquisire concreti elementi indiziari sul conto della "*...OMISSIS...*" di* ...OMISSIS..., *i cui amministratori legali, coadiuvati da altri amministratori occulti, violando ripetutamente la normativa in materia di appalti pubblici, inducevano la "*...OMISSIS...*" di* ...OMISSIS... *a concedere loro - in gestione - tutti gli appalti aggiudicati a* ...OMISSIS... *e, nello specifico, quello per il servizio di pulizia presso* ...OMISSIS... *di* ...OMISSIS.... *Allo stato, sono stati deferiti alla locale Direzione Distrettuale Antimafia* ...OMISSIS... *soggetti, in ordine alla ripetuta commissione dei seguenti reati: art. 416-bis - commi I, II, III, IV, V, VI - artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 81 cpv., 317, 319, 319-bis, 321, 323, 326, 353 e 629 c.p., D.L. n. 152/1991 come modificato dalla L. n. 203/1991, art. 25 del D.Lgs. 231/2001, art. 21 della L. 646/1982";*

segnalato, in data ...OMISSIS..., dal ...OMISSIS... per le ipotesi di reato di cui agli artt. 323 "*Abuso di ufficio*", 353 "*Turbata libertà degli incanti*", 416-*bis* "*Associazione per delinquere di tipo mafioso*". In particolare, nel fatto ...OMISSIS... n. ...OMISSIS..., a esito dell'attività svolta dalla p.g. nell'ambito del proc. pen. n. ...OMISSIS... "*sono state evidenziate condotte illecite perpetrate da compiacenti funzionari, amministratori e dipendenti della ex* ...OMISSIS..., *finalizzate all'assegnazione di gare di appalto nel settore dei servizi di pulizia, del facchinaggio, dei servizi di ristorazione, della fornitura di beni strumentali, dei servizi di assicurazione e brokeraggio, dei servizi di lava-nolo e dell'assegnazione del vaccino contro il papilloma virus, a imprenditori e società riconducibili alle consorterie 'ndranghetiste degli* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., *operanti della fascia* ...OMISSIS... *e dei* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *operanti preminentemente nella* ...OMISSIS... *A tal proposito sono stati deferiti a vario titolo n.* ...OMISSIS... *soggetti per i reati di cui agli artt. 110, 40 co. 2 n. 1, 81 cpv, 317, 319, 319-bis, 321, 353, 356, 416, 416-bis - commi I, II, III, IV, V, VI, 476, 640 c.2 n.1, art. 7 D.L. 151/91 così come modificato dal D.L. 203/91 e n.* ...OMISSIS... *imprese per i reati di cui all'art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p.*" – pagg. 173-175 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[46] Il contratto copre il periodo ...OMISSIS...-...OMISSIS.... ...OMISSIS... – pag. 181 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[47] Pagg. 184-186 della Relazione della Commissione d'Indagine.
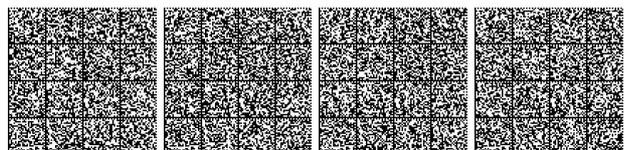
per il calcolo del corrispettivo dovuto[48]. Per quanto invece riguarda la ...OMISSIS... della società, viene segnalato che ...OMISSIS... "è oggi un'azienda pluriservizi che offre progettazione attuazione e gestione di sistemi integrati ambientali ... e che lungi dall'essere un soggetto pubblico – privato, ha di fatto una componente privata prevalente, detenuta dalla società ...OMISSIS..., ...OMISSIS... Le quote pubbliche, detenute dai Comuni di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS... sono meramente simboliche. La ...OMISSIS... è una società ...OMISSIS... con sede in ...OMISSIS... con ...OMISSIS..."[49] appartenente per il 100% a ...OMISSIS... che quindi detiene, per il tramite della ...OMISSIS... della ...OMISSIS..."[50]. Il Collegio, nel fornire le considerazioni sopra richiamate, riferisce, in conclusione, che "il Comune di Rizziconi ha affidato il servizio di gestione della ...OMISSIS... e della ...OMISSIS..., sia con riferimento al ...OMISSIS..., che a quello comunale (quest'ultimo affidamento illegittimo a norma del D. Lgs. 163/2006), ad una società solo apparentemente costituita con capitale pubblico privato, ma di fatto detenuta, mediante una ...OMISSIS... da ...OMISSIS..., ritenuto vicino ...OMISSIS... alla cosca ...OMISSIS... riconducibile al boss della *'ndrangheta* ...OMISSIS..."[51].

Altra impresa a favore della quale viene segnalata l'intervenuta aggiudicazione[52] di numerosi lavori da parte del Comune di Rizziconi è la "...OMISSIS...", la quale "ha avuto il monopolio dei servizi di ...OMISSIS... nel Comune di Rizziconi da diversi anni, mediante affidamenti in somma urgenza, affidamenti diretti, procedure negoziate, proroghe"[53]. Viene segnalato che la stessa risulta essere stata amministrata sino al ...OMISSIS... (quindi

---

[48] "Il corrispettivo pagato dall'Ente a ...OMISSIS... è pertanto disancorato dal ...OMISSIS... reale trattato, nel mentre sarebbe bastato collocare un ...OMISSIS... di portata ...OMISSIS..., all'ingresso nel ...OMISSIS..., per avere il dato certo dei volumi trattati" – pag. 190 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[49] Pagg. 199-203 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[50] Pag. 206 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[51] Pag. 207 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[52] "Dal ...OMISSIS... al ...OMISSIS... sono stati erogati, in palese violazione dell'articolo 125 del D. Lgs. 163/2006, circa ...OMISSIS... € alla ...OMISSIS..., con le più svariate forme di affidamento (somma urgenza, affidamenti diretti, procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, ecc.) senza tenere conto dell'importo di € ...OMISSIS... affidato alla ...OMISSIS... sempre dal Comune di Rizziconi, ma tramite la ...OMISSIS..., come si evince dall'elenco sopra riportato. In pratica, non vi è stato affidamento riguardante i servizi di ...OMISSIS..., e servizi analoghi, che il Comune di Rizziconi, direttamente, o indirettamente, non abbia affidato alla suddetta Società" – Pag. 213 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[53] Pag. 208 della Relazione della Commissione d'Indagine.

sottoposta ...OMISSIS...) da ...OMISSIS...[54]. In relazione a detti incarichi viene richiamato che "se è vero che da un lato l'articolo 125 del D. Lgs. 163/2006, consente al RUP di procedere, per affidamenti fino a 40.000 € mediante procedura diretta e da 40.000 a 100.000 € mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, procedendo direttamente all'invito di imprese di fiducia, è altresì vero che lo stesso articolo impone però criteri di trasparenza e rotazione, e di non frazionamento degli affidamenti (per rientrare fittiziamente nel limite dei 40.000 €), criteri che risultano sistematicamente violati dal Comune di Rizziconi"[55].

Altra società menzionata è la "...OMISSIS... di ...OMISSIS..., per la quale viene riferito essere stata aggiudicataria di numerosi affidamenti diretti nel ...OMISSIS..., nonché di altri appalti ottenuti "durante il corso dell'Amministrazione comunale ...OMISSIS... (*il* ...OMISSIS... *è*) ...OMISSIS... con ...OMISSIS... di ...OMISSIS... affiliato alla cosca ...OMISSIS... ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... nel 2014 nell'ambito dell'Operazione ...OMISSIS..., in quanto ritenuto favoreggiatore della cosca ...OMISSIS... e più volte consigliere comunale, anche nell'Amministrazione sciolta per il condizionamento mafioso ... denunciato dalla D.D.A. di ...OMISSIS... perché ritenuto responsabile del reato di scambio elettorale politico-mafioso"[56].

Informazioni di analogo tenore vengono fornite dalla Commissione con riferimento alla impresa ...OMISSIS..., destinataria di affidamenti di-

---

[54] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS.... "Segnalato, in data ...OMISSIS..., dal ...OMISSIS... per le ipotesi di reato di cui agli artt. 353 *Turbata libertà degli incanti* e 629 *Estorsione* c.p.. In particolare, nel relativo fatto ...OMISSIS..., n. ...OMISSIS..., è stato specificato che <*a seguito di accertamenti di P.G. si acclarava la realizzazione del reato di estorsione e di turbata libertà degli incanti avvalendosi del tipico metodo mafioso da parte di* ...OMISSIS..., *in qualità di* ...OMISSIS... *della* ...OMISSIS... *che aveva partecipato in avvalimento della* ...OMISSIS... *alla gara indetta dal Comune di* ...OMISSIS... *per* ...OMISSIS... *con minaccia diretta nei confronti di* ...OMISSIS..., *turbava la gara indetta dal Comune di* ...OMISSIS... *ovvero ne allontanava gli offerenti* ...OMISSIS... *con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L.152/91 avvalendosi di minacce tipiche dell'associazione di cui all'art. 416 bis* ...OMISSIS... *perché con minaccia di probabili ritorsioni nei confronti di* ...OMISSIS..., *costringendolo a ritirare l'avvalimento prestato a favore della* ...OMISSIS... *per la gara indetta dal Comune di* ...OMISSIS... *per* ...OMISSIS... *si procurava l'ingiusto profitto patrimoniale costituito dal prezzo dell'aggiudicazione della gara di cui sopra con corrispondente danno altrui* ...OMISSIS... *in* ...OMISSIS... *il* ...OMISSIS...>. *Tratto in arresto in data* ...OMISSIS...." – pagg. 218-219 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[55] "Si trae la convinzione, per la pluralità di affidamenti che i servizi di ...OMISSIS... ed analoghi, siano stati artificiosamente frazionati negli anni, proprio allo scopo di farli rientrare al di sotto delle soglie economiche dettate dall'articolo 125 del suddetto Decreto Legislativo" – pagg. 215-216 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[56] Pagg. 238-240 della Relazione della Commissione d'Indagine.

retti nel ...OMISSIS... per un importo di oltre ...OMISSIS... euro; questi "...OMISSIS..., è sospettato di essere integrato nel ...OMISSIS... ... ed è legato da vincoli di parentela con la famiglia del pluripregiudicato ...OMISSIS..., facente parte della cosca ...OMISSIS..."[57].

In conclusione, il Collegio menziona alcuni appalti aggiudicati (dal ...OMISSIS... al ...OMISSIS...) alla ditta ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., il quale risulta essere stato "controllato numerose volte insieme ad esponenti del clan ...OMISSIS... operante in ...OMISSIS.... La frequenza di tali controlli, nonché la circostanza per cui il ...OMISSIS..., più volte, è stato notato insieme, non solo ad affiliati, ma anche ad elementi di primo piano della predetta cosca ...OMISSIS..., induce a ritenere possibile il pericolo di infiltrazioni mafiose ...OMISSIS... in argomento"[58].

7. Area vigilanza

Viene riferito che il "...OMISSIS... dell'Ufficio, anche se nel sito istituzionale dell'Ente tale informazione viene omessa, è in atto ...OMISSIS..., ...OMISSIS..."[59], mentre per ...OMISSIS... "con decreto sindacale n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., l'incarico di ...OMISSIS... viene attribuito ...OMISSIS... e ... nell'elenco degli atti consegnati dal Comune si annovera ... anche il decreto sindacale n. ...OMISSIS... datato ...OMISSIS...[60] con il quale viene attribuita ...OMISSIS..., con validità fino al ...OMISSIS..."[61]. La Commissione, a tale riguardo, segnala che ...OMISSIS... "risulta essere ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., già consigliere Comunale durante la Giunta ...OMISSIS..., nonché ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (alias "...OMISSIS..."), ...OMISSIS... nel processo denominato <...OMISSIS...>, per associazione a delinquere di stampo mafioso unitamente a numerosi esponenti della locale cosca

[57] Pag. 242 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[58] Pagg. 246-247 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[59] Pag. 283 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[60] La Commissione rileva l'illegittimità del decreto sindacale "di attribuzione ...OMISSIS... e relativo incarico ...OMISSIS... al ...OMISSIS.... Il Sindaco non ha formalmente revocato il decreto n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... di nomina della ...OMISSIS... perché un eventuale provvedimento di revoca avrebbe violato l'art. 19 del *Regolamento degli uffici e dei servizi*, non sussistendo alcuno dei requisiti tassativamente prescritti dalla norma. Ne deriva che il Sindaco ha attribuito illegittimamente e illogicamente ...OMISSIS... contestualmente a due dipendenti" – pagg. 287-288 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[61] Pagg. 284-285 della Relazione della Commissione d'Indagine.

...OMISSIS..., tra cui ...OMISSIS..."[62]. Viene richiamato, altresì, quanto emerso nell'ambito dell'Operazione ...OMISSIS... in ordine alle sollecitazioni ricevute dall'ex ...OMISSIS... in relazione alla procedura concorsuale per la nomina del ...OMISSIS... della ...OMISSIS...[63]. Viene, peraltro, segnalata la reiterata sottoscrizione di convenzioni con altri Enti (Comuni di ...OMISSIS... e ...OMISSIS...) per l'utilizzo in forma associata dello ...OMISSIS... (...OMISSIS...). A tale riguardo, viene evidenziata "la ripetuta violazione dell'art. 42 del TUEL" dal punto di vista dell'Organo elettivo che ha approvato le convenzioni (Giunta anziché Consiglio) e l'assenza di motivazione sugli atti relativi oltre che "la contraddittoria posizione dell'Amministrazione comunale che ritiene necessaria la creazione di ...OMISSIS... e la Convenzione in forma associata ...OMISSIS..."[64]. È stato sottolineato, altresì, che la convenzione ...OMISSIS... è stata sciolta dopo l'insediamento della Commissione d'Indagine "a seguito delle ...OMISSIS... fatte pervenire al ...OMISSIS... dal ...OMISSIS... e dal ...OMISSIS..."[65].

Da quanto precede il Collegio deduce che "le decisioni del Sindaco e della Giunta sono state orientate ad attribuire ...OMISSIS... al ...OMISSIS..., anche in violazione di norme regolamentari e con decisioni poco opportune"[66].

Per quanto riguarda l'attività eseguita nell'ambito del detto servizio, viene segnalato che "nelle poche ...OMISSIS... la maggior parte peraltro a ...OMISSIS..., si riscontrano solo spese: per l'autoparco, per il vestiario, per lo spazzamento delle strade, per l'acquisto di manuali e prontuari. A fronte di ciò e nonostante l'implementazione dell'organico nell'Area, le attività svolte sono esigue, appaiono così poco incisive da concretizzare un cattivo uso della cosa pubblica che, nei territori dove la criminalità organizzata è particolarmente presente, rappresenta un rischio concreto e agevola - direttamente o indirettamente - la possibile infiltrazione della stessa. Non si registrano, in tal senso, neanche attività di indirizzo da parte della Giunta finalizzate ad eliminare le diverse anomalie in tale settore"[67].

---

[62] Pag. 290 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[63] Cfr. sopra paragrafo "Organi elettivi e struttura amministrativa".
[64] Pag. 302 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[65] Pagg. 302-303 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[66] Pag. 289 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[67] Pagg. 303-304 della Relazione della Commissione d'Indagine.

Quali considerazioni conclusive vengono riportate le seguenti osservazioni: "In generale, dunque, è scarsa l'attività di controllo e vigilanza del territorio e ciò emerge anche da talune sintomatiche verifiche:

- si è avuto modo di segnalare, come emerge anche dalla documentazione fotografica, lo stato di abbandono dei beni confiscati, i cui terreni sono invasi da sterpaglie ed erbaccia e evidenziano la noncuranza dell'Amministrazione medesima anche rispetto ai simboli della lotta alla criminalità organizzata *'ndranghetista*;
- altrettanto sintomatica è l'assenza di collaborazione nei confronti del Responsabile dell'Area Tributi dell'Ente in relazione all'attività fondamentale per l'Ente di notifica dei ruoli concernenti i Tributi locali;
- parimenti la mappatura dell'abusivismo edilizio è emblematica di inerzia e omissioni;
- ma anche la mancata tenuta di un registro per il consumo di carburante è emblematico del disordine amministrativo dell'Area"[68].

8. Collegamenti diretti o indiretti ...OMISSIS... con la criminalità organizzata

È stata evidenziata nell'apposito paragrafo[69] l'esistenza di collegamenti diretti o indiretti ...OMISSIS... con la criminalità organizzata. In particolare, si richiamano in questa sede le seguenti posizioni personali: " ...

- ...OMISSIS..., *è* ...OMISSIS... *da parte* ...OMISSIS..., *di* ...OMISSIS..., *(Alias "*...OMISSIS...*") nato a Rizziconi (RC), il* ...OMISSIS..., *persona intranea alla* ...OMISSIS..., *che annovera precedenti per tentato omicidio, ricettazione, porto abusivo di pistola, nonché associazione a delinquere di stampo mafioso unitamente al* ...OMISSIS... *e ad altri componenti della* ...OMISSIS..., *nell'ambito della operazione denominata "*...OMISSIS...*". I* ...OMISSIS... *del* ...OMISSIS... *ed il* ...OMISSIS... *di questi* - ...OMISSIS... *del comune di Rizziconi, si accompagnano sovente con pregiudicati. Un* ...OMISSIS... - ...OMISSIS... - ...OMISSIS... *i terreni* ...OMISSIS...
- ...OMISSIS... *in giovane età è stato* ...OMISSIS..., *nonché* ...OMISSIS... *di favoreggiamento personale* ...OMISSIS..., ...OMISSIS.... *In tale periodo è*

---

[68] Pag. 307 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[69] "Organi elettivi e struttura amministrativa" (v. sopra).

stato anche ...OMISSIS... *mediante* ...OMISSIS... *I* ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *ed* ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *in* ...OMISSIS..., *già all'epoca vantavano* ...OMISSIS... *Il* ...OMISSIS... *è* ...OMISSIS..., *è stato* ...OMISSIS... *per ben tre volte* ...OMISSIS... *per* ...OMISSIS... *Vanta frequentazioni con esponenti/favoreggiatori della famiglia* ...OMISSIS... *di questo centro e della malavita organizzata della piccola frazione* ...OMISSIS...

- ...OMISSIS... *è* ...OMISSIS... *con* ...OMISSIS..., *ritenuto vicino alla famiglia* ...OMISSIS... *di Rizziconi, date* ...OMISSIS... *con esponenti di spicco della medesima consorteria, tra i quali spiccano le figure di* ...OMISSIS... *e* ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *del boss* ...OMISSIS..., *unitamente ai quali, anni orsono, si è reso responsabile* ...OMISSIS...
- ...OMISSIS... *con esponenti e con persone ritenute molto vicine alla famiglia* ...OMISSIS... *di Rizziconi, è stato* ...OMISSIS... *in flagranza di reato da* ...OMISSIS...
- ...OMISSIS..., *pur non essendo inserito in alcuna consorteria malavitosa, risulta esser* ...OMISSIS... *di varia natura e notato accompagnarsi con numerosi pregiudicati della zona ...*"[70].

9. <u>Affitto del fondo rustico in loc. "...OMISSIS..."</u>

Emblematico della capacità di pervasivo condizionamento della azione amministrativa da parte della criminalità organizzata è il procedimento relativo alla concessione in locazione di un fondo rustico ubicato in loc. "...OMISSIS..." per il quale, con delibera di Giunta Comunale n. ...OMISSIS... del giorno ...OMISSIS..., veniva dato indirizzo al Responsabile del Settore tecnico di avviare le procedure di gara per l'individuazione del contraente e, fra le altre cose, veniva anche individuato il canone di locazione. La disamina svolta ha evidenziato come "la determinazione dell'importo da porre a base di gara ad evidenza pubblica risultava di competenza gestionale e quindi non dell'Organo Politico ... e che appare evidente l'anomalia che, alla data del ...OMISSIS... sussisteva sull'area proposta in locazione un immobile comunale, ...OMISSIS... ... e che solo successivamente, nel ...OMISSIS..., tale area veniva stralciata da quella oggetto di locazione"[71]... Tuttavia, il "Re-

---

[70] Pagg. 307-309 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[71] Pag. 328 della Relazione della Commissione d'Indagine.

sponsabile del ...OMISSIS..., con determinazione n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., procedeva ad indire la gara per la locazione dell'immobile in questione, senza procedere ad alcuna preventiva correzione di tale anomalia ..."[72]; per la detta gara risultava ...OMISSIS... offerta da parte della Ditta ...OMISSIS...[73] che veniva dichiarato aggiudicatario[74]. Per questo ultimo vengono fornite le ...OMISSIS..., dalle quali si evince, fra l'altro, che "*risulta essere persona* ...OMISSIS... ... *oltre* ...OMISSIS... *parentela* - ...OMISSIS... - *con* ...OMISSIS... *(*...OMISSIS... *dell'omonima cosca operante in Rizziconi), è pienamente inserito nella cosca* ...OMISSIS... *di Rizziconi* ... *risulta* ...OMISSIS... *nel procedimento penale n°* ...OMISSIS... *RGNR DDA e n°* ...OMISSIS... *GIP DDA presso la Procura della Repubblica di* ...OMISSIS... *– OPERAZIONE* ...OMISSIS...*-, perché in concorso con altre persone facendo parte di una associazione di tipo mafioso, con collegamenti stretti con altre famiglie di 'ndrangheta della zona quali gli* ...OMISSIS... *di* ...OMISSIS..., *i* ...OMISSIS... *di* ...OMISSIS..., *i* ...OMISSIS... *ed i* ...OMISSIS... *di* ...OMISSIS..., *favorirono la* ...OMISSIS... *del* ...OMISSIS... *cosca di Rizziconi* ...OMISSIS..., ...OMISSIS... *ed* ...OMISSIS... *in luoghi sicuri, garantendogli il sostentamento mediante continuo rifornimento di ogni genere di assistenza*"[75].

10. La gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge n. 575/1965

Viene segnalato che fra i beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati al Comune di Rizziconi figura, fra gli altri, anche un terreno sito in C.da ...OMISSIS... e già appartenente a ...OMISSIS... "...OMISSIS... dell'omonima cosca di '*ndrangheta*". Su detto terreno risultano realiz-

---

[72] Pag. 329 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[73] Nato a Rizziconi il ...OMISSIS..., ivi residente in via ...OMISSIS..., soprannominato "...OMISSIS...".

[74] "Dall'esame delle reversali di incasso relative ai versamenti del sig. ...OMISSIS..., non rinvenute all'interno del fascicolo acquisito dal competente Ufficio, si ricavano i seguenti pagamenti:
- in data ...OMISSIS..., con atto d'ufficio numero ...OMISSIS... del ...OMISSIS... (atto d'Ufficio non è comprensibile a chi si riferisca) vengono pagati i diritti di rogito dal signor ...OMISSIS...;
- in data ...OMISSIS... troviamo il primo pagamento del fitto pari ad € ...OMISSIS...;
- in data ...OMISSIS... si rinviene la seconda reversale del medesimo importo.

Questa Commissione non può non osservare come i versamenti relativi ai diritti di rogito e il canone di fitto relativi al primo anno, il ...OMISSIS..., siano stati effettuati quasi in coincidenza con la Ordinanza "...OMISSIS...", eseguita come è noto il ...OMISSIS..., mentre quello per l'anno successivo sia intervenuto con molto ritardo e comunque dopo l'insediamento di questa Commissione ..." – pagg. 334-335 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[75] Pagg. 336-337 della Relazione della Commissione d'Indagine.

zati un ...OMISSIS...[76] ed un ...OMISSIS...[77], quest'ultimo attualmente non fruibile dalla popolazione. Analoga sorte viene indicata anche per alcuni appezzamenti di terreno trasferiti al patrimonio comunale e, allo stato, non utilizzati da alcuno[78]. La Commissione esprime la propria valutazione segnalando che "la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, soprattutto in particolari contesti a forte densità criminale come quello in esame, assume una rilevanza che va ben oltre il profilo economico, poiché finalizzata ad essere l'evidente presenza delle Istituzioni nel territorio, che infligge colpi alla *'ndrangheta* non solo depauperandone i patrimoni economici, ma anche - specialmente sotto il profilo simbolico - utilizzando quegli stessi beni a fini di utilità sociale" ... e che "alla luce di quanto illustrato, dunque, non solo non è stato realizzato l'obiettivo della normativa antimafia ma, anzi, si deve concludere che l'assenza di controlli sui terreni confiscati alle più pericolose famiglie *'ndranghetiste* del territorio – i beni del ...OMISSIS... per tutti – potrebbe vanificare gli obiettivi di rispetto della legalità e di presa di distanza dalle stesse posti a base di tali provvedimenti. Appare evidente, infatti, dagli accertamenti effettuati, che non solo l'Amministrazione non si è preoccupata di assicurare un utilizzo al bene confiscato (né ha inteso, tuttavia, rinunciarvi) ma, elemento ancor più grave, è la mancata vigilanza sui medesimi beni. Risulta altresì alquanto intempestiva – dopo l'insediamento di questa Commissione d'indagine - la pubblicazione dell'avviso pubblico considerato il lasso di tempo trascorso rispetto all'assegnazione dei beni all'Ente e non è avventato ricollegare il predetto atto rispetto ai rilievi che questa Commissione d'indagine avrebbe eccepito"[79].

11. Concessione di contributi - La gestione del ...OMISSIS...

Il Collegio riferisce che "dalla documentazione agli atti e dalle informazioni acquisite ...OMISSIS... risulta che la gestione del ...OMISSIS... non è affidata ad alcuno né regolamentata in alcun modo, bensì rimessa alla

[76] Assegnato in concessione ad una ...OMISSIS... del luogo da parte del ...OMISSIS... pro-tempore.

[77] "Area ludica realizzata (ed inaugurata) con i Fondi a valere sul Programma Operativo Nazionale FESR Sicurezza per lo Sviluppo obiettivo Convergenza 2007/2013 – Asse 2 – Ob. 2.5, avviata in data antecedente al mandato di questa Amministrazione" – pag. 348 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[78] Dopo l'insediamento della Commissione è stato pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento in concessione a favore di soggetti privati di beni confiscati alla mafia – pagg. 360-361 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[79] Pagg. 362-363 della Relazione della Commissione d'Indagine.

discrezionalità degli Amministratori comunali, in particolare al Sindaco ... e che utilizzatrice dell'impianto ...OMISSIS... è la ...OMISSIS... indicata dalla ...OMISSIS... come ...OMISSIS... il cui ...OMISSIS... risulta ...OMISSIS...[80]". Viene altresì riferito che la compagine societaria risulta composta da ...OMISSIS...[81], ...OMISSIS... e ...OMISSIS...[82]. Per tutti ...OMISSIS... vengono segnalate frequentazioni con soggetti controindicati e per ...OMISSIS... anche l'essere stato ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., emesso da questa Prefettura in data ...OMISSIS..., mentre ...OMISSIS... "viene più volte citato nella Ordinanza <...OMISSIS...> e ...OMISSIS...[83] come ...OMISSIS... della ...OMISSIS...". A favore delle società ...OMISSIS... e ...OMISSIS...[84], viene segnalata l'avvenuta concessione di contributi annuali sia per l'iscrizione ai vari ...OMISSIS... che per l'organizzazione di ...OMISSIS...; tuttavia vengono al contempo evidenziate le irregolarità amministrative nelle relative procedure di impegno e liquidazione delle relative somme. Viene rilevato ancora che il ...OMISSIS...:

1. "dall'insediamento dell'attuale Amministrazione, è stato dato in uso gratuitamente alla ...OMISSIS..., ...OMISSIS...;
2. nonostante l'utilizzo ...OMISSIS... da parte della predetta società, risulta – come confermato dal ...OMISSIS... al ...OMISSIS... – che tutte le spese (bollette Enel, acqua) sono a carico del Comune di Rizziconi nonché spese di manutenzione e pulizia ...OMISSIS... anche mediante la concessione di contributi alla società;
3. l'Amministrazione, nel corso del suo mandato, ha concesso contributi alla ...OMISSIS... per un totale di ...OMISSIS... e dall'esame complessivo delle delibere risulta che anche la società ...OMISSIS..., legata ...OMISSIS..., ha ricevuto dall'Amministrazione comunale i contributi per un totale di ...OMISSIS..."[85].

Viene, pertanto, segnalato che "...OMISSIS... alle predette Associazioni ...OMISSIS... spesso in violazione delle procedure amministrative e le delibere di concessione dei contributi, come risulta dalle motivazioni ripor-

---

[80] Pagg. 364-366 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[81] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[82] Nato a Rizziconi il ...OMISSIS...
[83] Pag. 374 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[84] "Dalle informative del ...OMISSIS... risulta che ... *i* ...OMISSIS... *erano referenti anche per la società* ...OMISSIS..., *collegata di fatto* ...OMISSIS... *Rizziconi* ... " – pag. 377 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[85] Pagg. 390-391 della Relazione della Commissione d'Indagine.

tate, appaiono spesso illogiche e quindi passibili di illegittimità. Alle osservazioni sopraelencate si aggiunge l'altro, fondamentale elemento dal quale emerge come la gestione della cosa pubblica da parte del Sindaco sia condotta con modalità privatistiche"[86].

12. Altri contributi erogati a favore di Associazioni

La Commissione, a seguito della analisi condotta in merito ai contributi concessi alle ...OMISSIS..., ha verificato anche gli altri contributi concessi dall'Ente nel periodo di riferimento, incaricando ...OMISSIS... di eseguire mirati accertamenti sui beneficiari, i cui esiti, dai quali si rileva la presenza di ...OMISSIS...[87] ...OMISSIS... e più volte controllati con ...OMISSIS..., sono stati dettagliatamente riportati nel contesto della relazione.

13. I servizi pubblici locali

Viene riferito, fra l'altro, che "la rete viaria risulta scandalosa e pericolosissima, inadeguata specie per quanto riguarda l'estensione, il manto stradale e la segnaletica verticale ed orizzontale. La stessa appare deficitaria soprattutto alle periferie ove le strade di collegamento alle abitazioni ubicate nelle contrade presentano limiti di percorribilità dovuti ad assenza o scarsa cura del manto stradale, dimensioni ridotte per il passaggio di mezzi pesanti o per garantire il doppio senso di circolazione. Il centro abitato è caratterizzato da strade molto strette, assenza di marciapiedi, assenza di segnaletica orizzontale, assenza di parcheggi, fattori che comportano il sorgere di ingorghi e di pericoli alla circolazione soprattutto agli incroci"[88]. Mentre per l'illuminazione pubblica viene segnalato che "l'impianto ... presso il centro abitato, nelle campagne e contrade è ormai di concezione vecchia ed obsoleta. Allo

---

[86] "Appare parimenti di interesse, altresì, la presenza di elementi di spicco della criminalità organizzata *'ndranghetista* durante ...OMISSIS... e soprattutto ...OMISSIS..." - Pagg. 391-392 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[87] ...OMISSIS... nato a...OMISSIS... il...OMISSIS...; ...OMISSIS... nato a...OMISSIS... il...OMISSIS...; ...OMISSIS... nato a...OMISSIS... il...OMISSIS...; ...OMISSIS... nato a...OMISSIS... il...OMISSIS...; ...OMISSIS... nato a...OMISSIS... il...OMISSIS...; ...OMISSIS... nato a...OMISSIS... il...OMISSIS...; ...OMISSIS... nata a...OMISSIS... il ...OMISSIS...; ...OMISSIS... nato a...OMISSIS... il...OMISSIS...; ...OMISSIS... nato a...OMISSIS... il ...OMISSIS...; ...OMISSIS... nato a...OMISSIS... il...OMISSIS...; ...OMISSIS... nato a Rizziconi il ...OMISSIS...; ...OMISSIS... nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...; ...OMISSIS... nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

[88] Pagg. 468-469 della Relazione della Commissione d'Indagine.
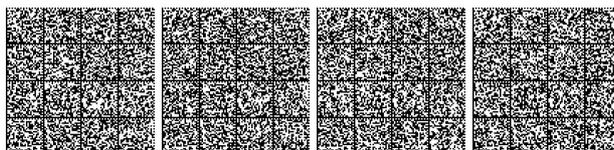
stesso vi provvede l'unico impiegato comunale elettricista con un automezzo attrezzato di scala ... Non di rado si verificano guasti all'impianto con conseguente assenza del servizio nella zona interessata"[89].

Le considerazioni del Collegio sulla gestione dei servizi pubblici locali è critica, in quanto viene precisato che "nel complesso l'attività dell'Ente Locale appare lenta, inefficace ed incapace di fornire le risposte di cui la collettività ed il territorio avrebbero bisogno. Scarsa attenzione viene riservata dall'Amministrazione comunale alla cura delle strade ed alla realizzazione e cura di luoghi pubblici di incontro e corredati di verde pubblico quali piazze o ville comunali, che consentirebbero la pacifica aggregazione di giovani ed anziani, con contestuale miglioramento della scarsa qualità della vita in questo centro, soprattutto dal punto di vista sociale"[90].

Tale considerazione è aggravata dalla circostanza, come si evince nella Relazione del medesimo Collegio, che tale situazione di degrado coesiste con la disponibilità di consistenti quote di contributo che pervengono alle casse dell'Ente da parte di ...OMISSIS... insediate in quel territorio ...OMISSIS..., dirottate, tra l'altro, a ...OMISSIS... locali o associazioni socio-culturali non sempre trasparenti[91].

14. La situazione finanziaria dell'Ente

Anche per quanto concerne la situazione finanziario/contabile del Comune la Commissione esprime valutazioni non lusinghiere, in quanto riferisce espressamente che "La situazione dell'Ente dal punto di vista finanziario è allarmante anche perché riguarda la palese incapacità di gestire in modo idoneo i residui sia attivi che passivi ... Nella Relazione dell'Organo di revisione ... si rileva come la capacità di riscossione delle Entrate dell'Ente sia estremamente bassa unitamente all'altrettanto bassa capacità di spesa dai caratteri strutturali e quindi con marcati rischi di danno all'erario"[92].

La Corte dei Conti, nella deliberazione in Camera di Consiglio n. 50/2015 del giorno 1 luglio 2015 "nel ritenere insufficienti le risposte fornite

---

89 Pag. 469 della Relazione della Commissione d'Indagine.
90 Pag. 469 della Relazione della Commissione d'Indagine.
91 Il riferimento è al contributo versato dalla Società "...OMISSIS..." alle associazioni sportive del luogo, pagg. 388 e ss. della relazione.
92 Pagg. 470-472 della Relazione della Commissione d'Indagine.
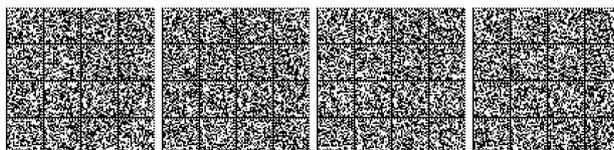
dal Comune in relazione alle osservazioni poste, ne sanziona anzi <le irregolarità e le criticità pregiudizievoli e/o comunque sintomatiche di inefficienze della gestione dell'Ente>, rilevando, peraltro la mancata indicazione di <alcuna misura correttiva adottata>"[93].

A commento conclusivo, il Collegio comunica che "Nella Relazione richiesta da questa Commissione di indagine al ...OMISSIS... in ordine alle attività dell'Ufficio la realtà rappresentata con nota n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... è a dir poco drammatica"[94], come peraltro evidenziato nella tabella qui riportata.

---

[93] Pag. 473 della Relazione della Commissione d'Indagine.
[94] Pag. 474 della Relazione della Commissione d'Indagine.
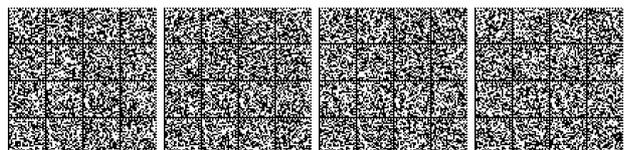
STATO DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI E DEL CANONE IDRICO AL 06.03.2014.-

Di seguito è specificata, per le entrate (Tributarie e Patrimoniali), l'ultima annualità oggetto di riscossione ordinaria con la relativa Determina di approvazione.

ENTRATA	ANNO DI RIFERIMENTO	DETERMINA DI APPROVAZIONE	NOTE
Canone idrico	2008-2009-2010[1]	Determina n. 49 del 27/11/2013	
Tarsu	2011	Determina n. 23 del 12/04/2013	
Tares	2013	Determina n. ----------	Riscosso ma non risultano determine di Approvazione del Ruolo
ICP	-------------------	-------------------	Non risultano determine di approvazione ruoli
TOSAP			Non risultano determine di approvazione ruoli

Pertanto,

CANONE IDRICO	
ANNO 2009	LISTA DI CARICO PARZIALE
ANNO 2010	LISTA DI CARICO PARZIALE
ANNO 2011	NESSUNA LISTA DI CARICO APPROVATA
ANNO 2012	NESSUNA LISTA DI CARICO APPROVATA
ANNO 2013	NESSUNA LISTA DI CARICO APPROVATA

TARSU	
ANNO 2012	NESSUNA LISTA DI CARICO APPROVATA

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)	
ANNO 2009	NESSUNA LISTA DI CARICO APPROVATA
ANNO 2010	NESSUNA LISTA DI CARICO APPROVATA
ANNO 2011	NESSUNA LISTA DI CARICO APPROVATA
ANNO 2012	NESSUNA LISTA DI CARICO APPROVATA
ANNO 2013	NESSUNA LISTA DI CARICO APPROVATA

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	
ANNO 2009	NESSUNA LISTA DI CARICO APPROVATA
ANNO 2010	NESSUNA LISTA DI CARICO APPROVATA
ANNO 2011	NESSUNA LISTA DI CARICO APPROVATA
ANNO 2012	NESSUNA LISTA DI CARICO APPROVATA
ANNO 2013	NESSUNA LISTA DI CARICO APPROVATA

Come risulta dalle tabelle, negli anni dal 2011 al 2013 l'unico Tributo oggetto di riscossione è stato la TARSU/TARES mentre non si è proceduto alla riscossione ed all'accertamento per tutti gli altri tributi ed entrate patrimoniali[2].

Il passaggio dalla precedente gestione del settore, affidato fino al OMISSIS al Responsabile Area Finanziaria, dott. OMISSIS è stato molto complicato per le reticenze reiterate di quest'ultimo, che, rifiutando sin dall'inizio di provvedere alla consegna formale dell'Ufficio, non ha

[1] *In fase di bonifico della banca dati in uso, è emerso che erano state emesse fatture per solo il 50% delle utenze iscritte a ruolo, per cui si è provveduto ad emettere la relativa fatturazione per le annualità 2009 e 2010 per la rimanente parte.-*

[2] *Tale circostanza è stata oggetto di rilievo da parte della Corte dei Conti Calabria - sezione controllo- nella Deliberazione n. 2166 del 17.07.2015.-*

2

15. La processione di "San Teodoro"

Vengono segnalati inoltre alcuni episodi di significativa valenza, fra i quali la processione di San Teodoro svoltasi in data ...OMISSIS..., che, secondo il Collegio "al di là delle note di costume sociale e culturale, rivela in maniera lapalissiana la <...OMISSIS...> del boss ...OMISSIS... sulla popolazione locale e al contempo una vera e propria soggezione da parte dell'Amministrazione comunale, noncurante che un suo Consigliere, ...OMISSIS..., ed

il ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., per di più in pubblico, porgessero un gesto di riconoscimento e sudditanza al capo della consorteria criminale operante in quel territorio durante un rito religioso. "... *In occasione dell'ultima festa patronale di San Teodoro Martire,* così si legge nella '...OMISSIS...' resa in data ...OMISSIS... dai ...OMISSIS... di Rizziconi, *mentre era in corso la rituale processione per le vie del centro cittadino della statua del Santo Patrono, la manifestazione religiosa cambiava l'originario e tradizionale percorso, dirigendosi inaspettatamente verso le campagne che dividono il paese di Rizziconi dalla sua frazione* ...OMISSIS..., *laddove sorge il* ...OMISSIS... *da dove il* ...OMISSIS... *osserva e comanda la vita economica, sociale e politica di Rizziconi, con la motivazione di dovere rendere visita ad* ...OMISSIS... *in pericolo di vita.* ...OMISSIS..., *invece, con stupore dei presenti, si presentava ad attendere la processione nel cortile della propria abitazione, apparentemente in buona salute, tanto da reggersi autonomamente sulle sue gambe. Così facendo il corteo religioso, composto da migliaia di cittadini di Rizziconi di ogni estrazione economica e sociale veniva fatto transitare ben due volte proprio innanzi l'abitazione* ...OMISSIS... *per rendere atto di sottomissione allo stesso, in entrambe le circostanze con tanto di sosta reverenziale della statua del Santo e del corteo religioso davanti il portone di ingresso della* ...OMISSIS..., *ed attacco della banda musicale, sino a quel momento in silenzio ... Alla testa del corteo erano presenti, oltre al* ...OMISSIS..., *il Sindaco e diversi esponenti della sua Amministrazione, tutti accomunati nella circostanza da una scenica indifferenza alle oltraggiose fermate della Statua. All'atto delle fermate di reverenza della Statua di San Teodoro innanzi l'abitazione* ...OMISSIS..., *la cosiddetta <Varia> era trasportata da circa venti fedeli, fra cui i* ...OMISSIS... *riconoscevano nella confusione della folla di gente attorno alla statua, il consigliere comunale* ...OMISSIS..., *nato a Rizziconi il* ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., *ed il* ...OMISSIS... *a nome* ...OMISSIS..., ...OMISSIS.... *Quanto avvenuto non generava alcuna reazione o manifestazione di dissenso tra i componenti del corteo religioso, a dimostrazione dell'assuefa-zione da parte della popolazione e degli Amministratori locali all'egemonia mafiosa dei* ...OMISSIS... *presente in questo centro. Tra l'altro è letteralmente imbarazzante la considerazione che ad organizzare e gestire la fermata della Statua del Santo Patrono di Rizziconi dinanzi la casa* ...OMISSIS... *sia stato proprio* ...OMISSIS..., *il* ...OMISSIS... *alle ultime elezioni comunali subito dopo* ...OMISSIS... *e sino a qualche mese addietro, prima dei veri o presunti dissidi intervenuti fra i due,* ...OMISSIS... *consigliere e vera e propria ombra politica dello stesso*". *I* ...OMISSIS... *in servizio*
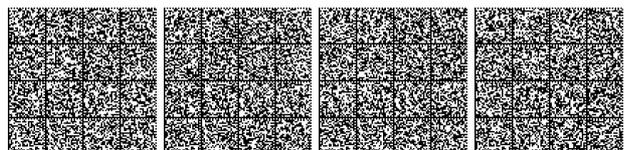
di controllo hanno peraltro riferito che <... la processione non era mai transitata, né tanto meno si era fermata, dinanzi l'abitazione del ...OMISSIS... ...>"[95].

Conclusioni

La Commissione, nel fornire una valutazione riassuntiva del lavoro svolto, evidenzia che "si tratta ... di un contesto criminale particolarmente pericoloso, anche perché fondato su personalità *'ndranghetiste* capaci di estendere in modo "subdolo e strisciante" il proprio dominio non solo sui principali settori economici e produttivi, ma anche sul mondo politico-istituzionale *al precipuo fine di conseguire ulteriore valore aggiunto in termini di consenso sociale.*

Al di là degli stringenti legami evidenziati ed accertati nella citata Ordinanza "...OMISSIS..." e degli esiti del presente lavoro, appare invero significativo che il Comune di Rizziconi:

- sia stato sciolto per infiltrazione mafiose con d.P.R. 31 luglio 2000;
- sia stato oggetto di ulteriori analoghe indagini nel 2009;
- comunque, risulti connotato, in modo singolare e specifico, da brevi periodi di durata delle Amministrazioni elettive, intervallate da ripetute gestioni commissariali, nonché dalla presenza di una consolidata consorteria politico-istituzionale.

Come in più punti rilevato, detta *consorteria* sembra voler conseguire l'obiettivo di perpetuarsi nel tempo, radicandosi nel tessuto amministrativo locale e intrecciandosi in vario modo e a vari livelli con una pluralità di interessi, ivi compresi quelli criminali della cosca di *'ndrangheta* egemone in quel territorio, la cosca che fa capo al noto ...OMISSIS..., detto <...OMISSIS...>, <...OMISSIS...>, <...OMISSIS...>"[96].

Dal punto di vista, invece, dell'attività amministrativa dell'Ente, il Collegio ha concluso elencando i seguenti aspetti essenziali riscontrati:

---

[95] Tratto da una relazione di servizio del ...OMISSIS... di Rizziconi - pagg. 476-479 della Relazione della Commissione d'Indagine.

[96] Pagg. 487-488 della Relazione della Commissione d'Indagine.
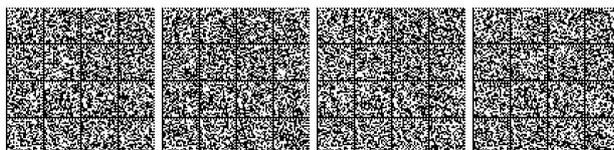
1. "il consistente numero di ditte affidatarie di lavori, anche in via diretta, caratterizzate dalla contiguità con esponenti delle organizzazioni *'ndranghetiste*;
2. i collegamenti e le frequentazioni di componenti degli organi politici e dell'apparato amministrativo con personaggi legati alla criminalità organizzata, desumibili dalle informative e dall'attività di monitoraggio disposta dagli Organi di Polizia;
3. la particolare permeabilità di dipendenti dell'Ufficio di ...OMISSIS... e la *mala gestio* del settore nel suo complesso da parte dei Responsabili istituzionali. Di tutta evidenza l'assenza potremmo dire quasi totale di attività di vigilanza e controllo del territorio;
4. la presenza assidua e per questo impropria all'interno degli Uffici dell'Ente di soggetti estranei all'Amministrazione comunale, legati da rapporti di parentela con rappresentanti istituzionali ed in relazione con esponenti della criminalità organizzata;
5. la scarsa attenzione rivolta all'utilizzo dei beni confiscati alla famiglia dei "...OMISSIS...", lasciati per lo più in totale abbandono, salvo tardivi ricorsi ad avvisi pubblici di affidamento ad enti ed istituzioni;
6. l'erogazione indiscriminata e spesso irregolare di benefici e contributi in favore di associazioni culturali, sociali e sportive del luogo, molte delle quali rivelatesi o contigue con esponenti della criminalità o comunque controindicate. Tale attività, spesso nella piena discrezionalità del Sindaco, appare ancor più grave ove si ponga mente agli evidenti conflitti d'interesse emersi specie a riguardo delle associazioni sportive;
7. le disfunzioni nei servizi pubblici essenziali e la situazione finanziaria dell'Ente in condizioni di estremo rischio, come evidenziato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti, a causa dell'estesa sacca di evasione fiscale, alimentata dall'indifferenza del Consiglio Comunale e dall'evidente negligenza della Giunta e dei competenti Responsabili degli Uffici"[97].

****

[97] Pagg. 491-492 della Relazione della Commissione d'Indagine.
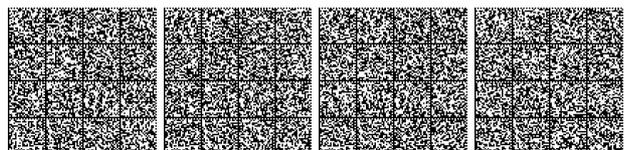
La dettagliata disamina posta in essere dalla Commissione d'Indagine evidenzia le criticità connesse alla gestione dell'Amministrazione comunale di Rizziconi in un territorio sottoposto ad un controllo pervasivo da parte della criminalità organizzata che si attua anche con interventi diretti sulla gestione amministrativa ordinaria oltre che con la periodica presenza di soggetti collegati o comunque vicini ad ambienti *'ndranghetisti* all'interno degli Organi elettivi.

Ne risentono fortemente i servizi pubblici essenziali, in specie, come segnalato, la rete idrica, particolarmente precaria nelle pur popolose frazioni e la rete viaria definita come "scandalosa e pericolosissima, inadeguata ... per l'estensione, per il manto stradale e per la segnaletica"[98].

Si aggiunge la situazione largamente deficitaria dell'Ente in considerazione dell'evanescente capacità di riscossione dell'organizzazione amministrativa che, nell'apparente attenzione dell'Organo Esecutivo, ha aperto concreti possibili scenari di dissesto, come osservato dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti.

I risultati dell'Operazione "...OMISSIS..." richiamati in più occasioni dal Collegio ispettivo, denotano la capacità delle cosche locali di interagire profondamente con gli esponenti politici del luogo, in maniera tale da modificare scelte strategiche e funzionali alla vita amministrativa dell'Ente e, addirittura, decretare elezione o caducazione di Sindaci.

Nel mentre gli Organi Elettivi oggetto di verifica avviavano nel ...OMISSIS... il proprio percorso amministrativo, la costante e incisiva pressione da parte delle Forze di Polizia ha certamente agito in funzione di deterrenza nei confronti del contesto criminale di quel territorio.

L'operazione di polizia "...OMISSIS...", prima e la citata operazione "...OMISSIS...", dopo, l'attività di ...OMISSIS..., culminata il ...OMISSIS... nell'arresto di ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e di ...OMISSIS..., altro pericolosissimo esponente della *'ndrangheta*, ...OMISSIS..., hanno posto in rilievo la stringente presenza dello Stato, elevando nell'area la qualità della sicurezza ma al contempo l'attenzione criminale in ordine alla azione di contrasto delle Forze di Polizia.

---

[98] Pag. 468 della Relazione della Commissione d'Indagine.
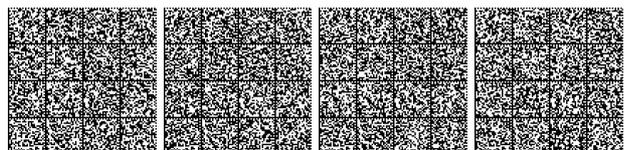
Tali attività d'indagine sono quindi confluite nel processo "...OMISSIS...", avviato il ...OMISSIS... e ...OMISSIS... presso il Tribunale di ...OMISSIS...[99].

Determinanti per l'avvio e la prosecuzione del procedimento giudiziario sono risultate le ...OMISSIS..., per il quale, come sopra detto, si è ritenuta la necessità immediata di ...OMISSIS..., considerate le reiterate e plurime minacce che gli esponenti della cosca "...OMISSIS..." continuano ad indirizzare ...OMISSIS...[100].

Il livello di pericolosità degli esponenti criminali è peraltro attestato anche dalla situazione di ...OMISSIS..., il quale ...OMISSIS... sulle vicende amministrative e criminali della ...OMISSIS... e in particolare di Rizziconi. A favore del ...OMISSIS...

Il condizionamento che le cosche criminali esercitano sul territorio di riferimento risalta dalla lettura delle valutazioni e delle considerazioni che la Commissione d'Indagine ha riportato nella propria Relazione.

Gli accertamenti svolti e le indagini effettuate hanno fatto emergere elementi informativi, ancorché in alcuni casi a carattere indiziario, nonché un clima di contiguità, che attestano l'esistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata da parte degli Amministratori ed hanno evidenziato, di conseguenza, la permeabilità dell'Ente comunale alle ingerenze della *'ndrangheta*.

---

[99] Si riporta uno dei più significativi passi dell'Ordinanza cautelare del ...OMISSIS..., citati nella Relazione, laddove il GIP espressamente individua la volontà della cosca "...OMISSIS...", una volta abbattuto il ...OMISSIS..., di favorire nuovi e più accondiscendenti Amministratori: " ... *I* ...OMISSIS... *di Rizziconi, pertanto, avevano manovrato ad arte la situazione interna all'Amministrazione Comunale, facendo desistere dall'attività di gestione della cosa pubblica, attraverso minacce ed intimidazioni, coloro che erano stati designati dagli elettori. La cosca mafiosa era così riuscita a demolire l'Amministrazione Comunale legittimamente eletta solo un anno prima. Dopo aver sondato in più occasioni, senza successo, le ferree intenzioni di* ...OMISSIS..., *pertanto, gli uomini della cosca* ...OMISSIS... *avevano spostato le loro attenzioni su consiglieri ed assessori comunali, evidentemente ritenuti più facilmente condizionabili. Questi ultimi, piegatisi ai voleri della 'ndrangheta, per quieto vivere, timore o semplice incapacità di gestire una situazione complicata ed inaspettata, finivano per aderire ai voleri e favorire gli interessi della cosca mafiosa. Ottenute le dimissioni di* ...OMISSIS..., *precedute da quelle di altri consiglieri, alla cosca rizziconese non restava che attendere le nuove competizioni elettorali, al fine di scegliere, con maggiore accuratezza, la parte politica con la quale schierarsi. ...*", pagg. 134 e ss. della Relazione della Commissione d'Indagine.

[100] L'ultimo episodio si è verificato durante una udienza tenuta presso la ...OMISSIS... in data ...OMISSIS..., allorquando il boss ...OMISSIS... ha proferito frasi dal contenuto minaccioso indirizzate al ...OMISSIS...
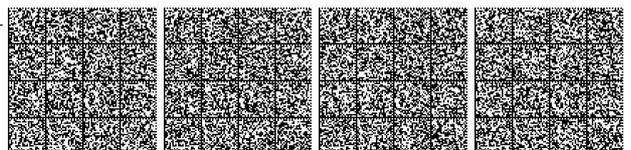
Come è noto, peraltro, l'orientamento giurisprudenziale intervenuto successivamente all'entrata in vigore della legge n. 94/2009 (c.d. "Pacchetto Sicurezza"), consolida alcuni filoni interpretativi già presenti nelle sentenze intervenute antecedentemente alla modifica normativa e che di seguito si riportano sinteticamente: "Gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti vanno considerati nel loro insieme ... invero, non può dubitarsi della sussistenza, nella fattispecie degli elementi dimostrativi delle pressioni esercitate dalla criminalità locale sugli organi elettivi comunali e della conseguente grave condizione di disfunzionalità dell'Ente territoriale considerato, che si è sostanziato ... non in generiche irregolarità amministrative bensì in una complessiva e continuativa azione pubblica che, in quanto alterata nel procedimento di formazione della volontà dei suoi organi elettivi ed amministrativi, nonché priva dei connotati basilari espressivi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, risulta assolutamente inadeguata a garantire gli interessi della collettività e ad assicurare il funzionamento dell'ente e la sicurezza pubblica"[101].

L'analisi svolta dal Collegio, in questo senso, illustra come in settori dell'Amministrazione l'*agere* amministrativo sia stato deviato dal fine dell'interesse pubblico per privilegiare anche interessi di imprese e di soggetti contigui ad organizzazioni criminali.

In altre circostanze, invece, l'attività amministrativa si è dimostrata non in grado di intervenire per arginare fenomeni e fattispecie caratterizzati da una diffusa illegalità i quali, pur risalenti nel tempo, continuano a persistere senza che vengano attuati interventi di correzione e contrasto.

La disamina del contesto di riferimento e le evidenziate relazioni, le frequentazioni e le parentele che esponenti dell'Amministrazione vantano con esponenti della cosca egemone dell'area considerata, assumono rilievo specifico per la presente analisi.

Gli accertamenti svolti e le indagini effettuate dal Collegio hanno rilevato una alterazione del procedimento di formazione della volontà politico-amministrativa nonché una compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione di Rizziconi, in un contesto territoriale caratterizzato da una storica e fortemente radicata fenomenologia di tipo *'ndranghetista*.

---

[101] Sentenza n. ...OMISSIS... Reg.Prov.Coll. depositata il ...OMISSIS...
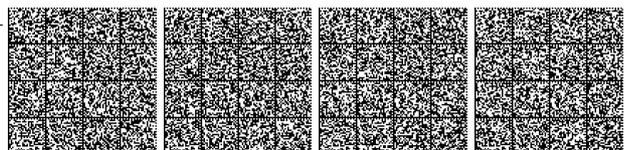
Occorrerebbe, pertanto, l'avvio di una fase idonea e protesa a ristabilire le condizioni di legalità dell'azione amministrativa comunale e ad assicurare l'imparzialità, l'efficacia ed il perseguimento del pubblico interesse. In tale ottica, necessiterebbero interventi straordinari di recupero e ripristino della trasparenza e della legalità dell'attività municipale che valgano a ricostruire il corretto e fisiologico tessuto amministrativo e decisionale.

Le risultanze della Commissione d'Indagine sono state, peraltro, esaminate in sede di riunione di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi presso questa Prefettura in data 27 luglio 2016, con la partecipazione del Procuratore Distrettuale Antimafia. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopra lumeggiate ed il Procuratore della Repubblica ha chiesto la trasmissione della relazione a fini di ausilio nelle attività d'indagine in corso.

In conclusione, lo scrivente medesimo ritiene che gli elementi emersi dalla complessiva indagine presso il Comune di Rizziconi appaiono suscettibili di valutazione ai fini dell'adozione di un eventuale provvedimento di rigore, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009 n. 94.

Si allegano:

...OMISSIS...

Il Prefetto
(Sammartino)
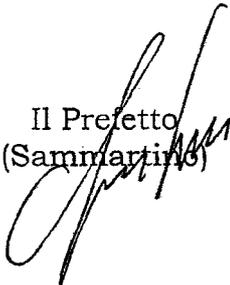
16A08226

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 settembre 2016.

Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente «Disposizioni in campo ambientale»;

Vista la circolare del Ministero della sanità 12 aprile 1995, n. 7;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, con il quale è stato adottato il «Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto»;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, con il quale, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 della citata legge n. 93/2001, è stato adottato il «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto»;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142;

Visto l'art. 56 recante «Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto», della legge 28 dicembre 2015, n. 221 («Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»), che prevede l'istituzione di un fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente;

Visto il comma 7 del citato art. 56, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia disciplinato il funzionamento del fondo nonché i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento;

Visto il comma 8 del citato art. 56, con il quale si stabilisce che agli oneri derivanti dal funzionamento del fondo, pari a 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il Protocollo d'intesa «Programma di interventi concernenti la mappatura, la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica dall'amianto negli edifici scolastici» sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 31 maggio 2016;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, di seguito Fondo, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Il Fondo è finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento di tali servizi.

3. Il presente decreto disciplina le modalità di funzionamento del Fondo ed i criteri di priorità assegnazione del finanziamento in conto capitale a beneficio di soggetti pubblici.

Art. 2.

Procedura di accesso al finanziamento

1. Possono fare domanda di accesso al Fondo le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento ad interventi relativi ad edifici pubblici di proprietà e destinati allo svolgimento dell'attività dell'ente.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di partecipazione in ragione d'anno. La domanda può contenere interventi in una o più unità locali comprese nel territorio di competenza.

3. Salva diversa previsione del bando, le domande dovranno essere trasmesse all'ente erogante esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dal bando medesimo.

Art. 3.

Interventi finanziabili

1. Può essere finanziata con il Fondo esclusivamente la progettazione preliminare e definitiva di interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Ai fini del presente decreto, si intendono per progettazione preliminare e definitiva i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque necessari alla redazione dello stesso.

3. Non sono ammessi più finanziamenti per uno stesso intervento, anche se richiesti da soggetti diversi.

4. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini affidati anteriormente alla data di assegnazione del finanziamento.

5. L'intervento presentato dovrà essere necessariamente essere corredato da:

a. relazione tecnica asseverata da professionista abilitato in cui devono essere specificati: della destinazione d'uso dei beni o dei siti sede dell'intervento, la localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali;

b. le modalità di intervento di bonifica proposto;

c. la stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a finanziamento;

d. il cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali.

6. Il bando, su base annuale, potrà individuare eventuali ulteriori requisiti e modalità di partecipazione.

Art. 4.

Criteri di priorità

1. A seguito della presentazione delle domande, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di istruttoria condotta avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, disporrà una graduatoria, su base annuale, delle richieste ammesse al contributo determinata sulla base dei criteri di priorità di seguito elencati, riferiti agli interventi oggetto di progettazione:

i. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi;

ii. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto;

iii. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall'erogazione del contributo;

iv. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno di un sito di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell'amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003.

La sussistenza del requisito di cui al punto i. costituisce titolo preferenziale nella valutazione delle richieste.

2. Sarà considerata, nelle modalità previste dal bando su base annuale, anche la presenza di attestazioni di friabilità e di cattivo stato di conservazione del manufatto contenente amianto determinante una condizione di pericolosità di esposizione degli occupanti ad elementi nocivi per cui si rende necessario un intervento urgente e prioritario, secondo il decreto ministeriale 6 settembre 1994 e decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003.

Tali attestazioni dovranno essere supportate da perizia asseverata prodotta da tecnico abilitato ed iscritto ad ordine professionale.

3. Il bando potrà determinare ulteriori criteri di differenziazione nonché di priorità, determinandone il relativo punteggio utile ai fini dell'ammissione in graduatoria.

Art. 5.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti del Fondo saranno erogati, su base annuale e fino all'esaurimento delle relative disponibilità, tramite bando del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, in qualità di ente erogante.

2. Il contributo è erogato con decreto del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito dell'inclusione dell'intervento nella gra-

duatoria approvata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto ed è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali il contributo è accordato.

3. La liquidazione del finanziamento è accordato nelle seguenti modalità;

- il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento dell'ammissione;

- il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell'approvazione del progetto definitivo;

- il 30% della somma ammessa a finanziamento momento della rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi, nelle modalità previste dal bando su base annuale.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.

Art. 6.

Interventi esclusi e spese non ammissibili

1. Non potranno essere oggetto di finanziamento:

a) la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;

b) Spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera;

c) la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima del ricevimento della comunicazione scritta di concessione del contributo richiesto.

2. Il bando, su base annuale, potrà individuare ulteriori tipologie di interventi da ritenersi non finanziabili o spese non ammissibili.

Art. 7.

Cause di revoca dei finanziamenti

1. I contributi erogati ai sensi del presente decreto potranno essere revocati dell'ente erogante:

a) qualora la rendicontazione, anche parziale, delle spese finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta;

b) in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti dall'ente erogante;

c) in caso di reiterata ed ingiustificata tardività nell'approvazione dei progetti preliminari e definitivi degli interventi ammessi al finanziamento;

d) qualora il progetto si discosti sostanzialmente dall'originaria previsione o risultino scostamenti significativi in termini di efficacia rispetto agli obiettivi previsti, e di efficienza, con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione;

e) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dell'uso previsto le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto del vantaggio economico.

2. In caso di revoca, i soggetti beneficiari sono obbligati alla restituzione all'ente erogante del contributo già parzialmente o totalmente erogato.

3. Le somme recuperate vengono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni altra azione a tutela del Ministero.

4. Il bando, su base annuale, potrà prevedere ulteriori ipotesi di revoca del finanziamento.

Art. 8.

Ispezioni e controlli

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà disporre in qualsiasi momento, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle Aziende sanitarie locali e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, ispezioni documentali e controlli al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi, la correttezza delle procedure e la conformità delle dichiarazioni prodotte.

Il presento decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2016

Il Ministro: GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3633

16A08227

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2016.

Determinazione in merito alla compensazione dei crediti vantati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti delle imprese beneficiarie di agevolazioni, a valere sulla legge n. 46/1982 e sulla misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA innovazione, con crediti vantati dalle stesse imprese nei confronti del Ministero.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della citata legge n. 488 del 1992;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000, supplemento ordinario n. 122;

Visto il Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo complemento di programmazione, approvato dal Comitato di sorveglianza del PON il 10 luglio 2001 e, in particolare, la misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA innovazione;

Visto il PON «Ricerca e competitività» 2007-2013, adottato con decisione della Commissione europea C (2007) 6882 del 21 dicembre 2007;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 2001, n. 1167509, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 17 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 271, e 28 aprile 2004, n. 946130, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, supplemento ordinario n. 92;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante «Direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2001;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 1034240, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2001, supplemento ordinario n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 recante l'adeguamento della citata direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008;

Visto l'art. 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in base al quale il FIT ha assunto la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;

Considerato che la sfavorevole congiuntura economica degli ultimi anni ha creato situazioni di difficoltà anche per molte imprese agevolate a valere sulla predetta legge n. 46 del 1982 e sulla misura 2.1.a – Pacchetto integrato di agevolazioni – PIA innovazione;

Considerato che tali situazioni di difficoltà hanno determinato per le imprese rilevanti carenze sul piano dei flussi finanziari e crisi di liquidità e, quindi, inadempimenti rispetto agli obblighi di restituzione dei ratei di finanziamento agevolato erogati dal Ministero dello sviluppo economico e di somme comunque dovute per effetto di revoca o rideterminazione delle agevolazioni;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto sopra, procedere, con riferimento agli interventi agevolativi sopra indicati, a compensazione dei suddetti crediti vantati nei confronti delle imprese beneficiarie con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese beneficiarie medesime nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, applicando il dettato degli articoli 1241 e seguenti del codice civile;

Viste le richieste avanzate dalle imprese beneficiarie in tal senso;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni di cui sopra, assumere determinazioni al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina, per le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46 e/o sulla misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA innovazione del Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006, la compensazione, per il tramite delle banche concessionarie, tra i crediti di cui al comma 2 facenti capo alla medesima impresa in relazione ad uno o più programmi cui si riferiscono le agevolazioni medesime.

2. Le somme che possono formare oggetto della compensazione sono:

a) per i crediti vantati dall'impresa: le somme certe, liquide ed esigibili da erogare, per i progetti agevolati ai sensi della legge n. 46 del 1982, a titolo di finanziamento

agevolato e contributo alla spesa e, per i progetti agevolati ai sensi della misura PIA innovazione, a titolo di finanziamento agevolato e contributo alla spesa, per la parte di sviluppo precompetitivo, e a titolo di contributo in conto impianti, per la parte di industrializzazione;

b) per i crediti vantati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti dell'impresa: le somme dovute da questa al Ministero per l'effetto di rate scadute del finanziamento agevolato e/o a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale o, comunque, di rideterminazione delle agevolazioni concesse relative alle misure agevolative previste nel presente decreto, maggiorate dei relativi previsti interessi.

3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua la compensazione, su richiesta dell'impresa beneficiaria e su parere favorevole della banca concessionaria, dopo avere acquisito da quest'ultima i conteggi delle somme dovute dall'impresa stessa, comprensive di eventuali interessi ordinari ed interessi moratori.

4. Verificata la sussistenza delle condizioni per la compensazione, il Ministero dello sviluppo economico ne dà comunicazione all'impresa interessata, specificando l'eventuale debito che residua in capo all'impresa, che deve essere versato a saldo al Ministero.

5. Restano salvi in capo al Ministero dello sviluppo economico gli obblighi relativi disciplinati dalla legge nei casi di inadempimenti contributivi e pagamenti sostitutivi per crediti erariali.

6. Restano salve ulteriori ipotesi di revoca già previste dalla normativa di riferimento, nonché la facoltà del Ministero dello sviluppo economico di sospendere le erogazioni ai sensi dell'art. 1461 del codice civile.

7. Con successivo decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico possono essere definite modalità attuative delle presenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2644

16A08224

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 novembre 2016.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Marche. (Ordinanza n. 407).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante: «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Marche e la delibera del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 5 giugno 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 264 del 3 luglio 2015, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Marche»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Marche con nota prot. n. 477903 dell'11 luglio 2016;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Marche è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente del servizio infrastrutture e trasporti della Regione Marche, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. Il predetto Dirigente del servizio infrastrutture e trasporti provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 264 del 3 luglio 2015 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Marche, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto Dirigente provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 264 del 3 luglio 2015, che viene al medesimo intestata fino al 30 giugno 2018. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente di cui al comma 2, può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Marche ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il Dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A08242
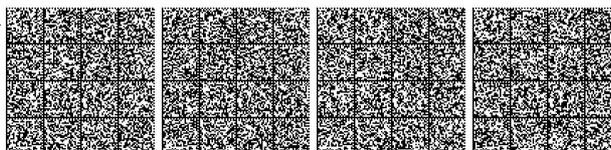
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 9 novembre 2016.

Operazioni e rischi assicurabili da «SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero» in favore del settore della cantieristica. (Delibera n. 51/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le funzioni svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e che, in particolare, al comma 1, lettera *a)*, prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, tra l'altro, definisce le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di definire con delibera le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (ora SACE S.p.A.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato;

Visto altresì l'art. 8, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 143/1998, il quale dispone che la legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del predetto art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Visto l'art. 5 comma 1, dello statuto di SACE S.p.A. che prevede, tra l'altro, che le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine, che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A. sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, che gli impegni assunti da SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al medesimo comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato possa essere riservata all'attività indicata nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);

Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

Visto l'art. 6, comma 9-*bis*, del predetto decreto-legge n. 269/2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede: (i) che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato può operare in favore di SACE S.p.A. rispetto ad operazioni
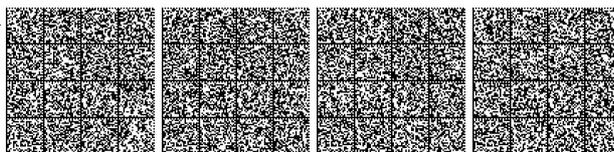
riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese in grado di determinare in capo a SACE S.p.A. elevati rischi dì concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione; (ii) che in tal caso la garanzia dello Stato opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; (iii) che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del predetto comma 9-*bis* (di seguito: «Fondo»);

Visto, altresì, l'art. 6, comma 9-*ter*, del predetto decreto-legge n. 269/2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede, tra l'altro: (i) che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con SACE S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-*bis*, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-*bis*, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonché il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; (ii) che la convenzione ha una durata di dieci anni; (iii) che lo schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243/2007) concernente le operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A.;

Vista la delibera di questo Comitato 14 febbraio 2014, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190/2014), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla quale, fermo restando quanto stabilito nella delibera n. 62/2007 e nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nonché degli accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, SACE S.p.A. può intervenire nei settori caratterizzati, per la natura del mercato di riferimento, da un esiguo numero di controparti e dai conseguenti rischi;

Vista la delibera di questo Comitato 10 novembre 2014, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla quale, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6 commi 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge n. 269 del 2003, tenuto conto del carattere strategico per l'economia italiana del settore della cantieristica, SACE S.p.A., nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nonché degli accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, può assumere in garanzia ulteriori operazioni a supporto del settore strategico della cantieristica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, che ha, per le finalità di cui al predetto art. 6, comma 9-*bis*: (i) individuato i settori strategici per l'economia italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati e/o integrati con delibere assunte dal CIPE; (ii) definito la disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato con compiti, tra l'altro, di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere di SACE S.p.A., di proposta e di controllo (di seguito «Comitato di monitoraggio»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014 di approvazione della Convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9, 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge n. 269 del 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A. (di seguito: «Convenzione»), che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e, specificamente, il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-*bis*, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato nonché il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 13 febbraio 2015 e s.m.i, che ha stabilito la composizione del Comitato di monitoraggio e ha affidato a questo, con il supporto del gestore del Fondo, i compiti, in particolare, di: (i) verifica dei contenuti della sezione del documento di «Risk Appetite Framework» proposto da SACE S.p.A., (ii) valutazione della sua conformità ai fini della identificazione delle «soglie di attivazione» della garanzia, (iii) definizione dei criteri per la valutazione della congruità della ripartizione del premio tra SACE S.p.A. e lo Stato e, (iv) approvazione delle «soglie di attivazione» della garanzia rispetto alle variabili: «Controparte», «Gruppo di controparti connesse», «Paese», «Settore», tenendo conto della capacità sottoscrittiva in relazione alle disponibilità del Fondo;

Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che il Comitato di monitoraggio approva le «soglie di attivazione» e determina la portata massima dell'insieme degli impegni a carico dello Stato rispetto alle variabili Controparte, Gruppo di controparti connesse, Settore e Paese - limiti che, salvo quanto previsto dall'art. 7.8 della medesima Convenzione, restano validi per l'intera annualità successiva -; e, dall'altro, che la portata massima dell'esposizione a carico dello Stato non può in ogni caso superare per le variabili Settore e Paese la quota percentuale massima sul portafoglio del 70% (settanta per cento) rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. e per la variabile Controparte la quota percentuale massima sul portafoglio del 100% (cento per cento) rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A.;

Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base al quale, qualora nel periodo annuale di validità delle «soglie di attivazione» sia esaurita la predetta portata massima rispetto a una o più delle variabili di cui all'art. 7.6, SACE S.p.A. avrà la facoltà di richiedere la convocazione straordinaria, entro 30 (trenta) giorni, del Comitato di monitoraggio per sottoporre a quest'ultimo rinnalzamento delle portata massima cumulata a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») per una delle variabili indicate. Il Comitato di monitoraggio valuterà detta richiesta e le eventuali condizioni tecniche di rilascio;

Visto l'art. 1, comma 879, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che ha incrementato la dotazione del Fondo di 150 (centocinquanta) milioni di euro per l'anno 2016;

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», che in particolare al comma 4, ha fissato gli impegni assumibili da SACE S.p.A. per l'anno finanziario 2016 rispettivamente in 5.000 (cinquemila) milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 (dodicimila) milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi e, al comma 5, ha disposto che SACE S.p.A. è autorizzata, per l'anno finanziario 2016, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui al predetto art. 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 35/2005, entro una quota massima del 30% (trenta per cento) di ciascuno dei limiti indicati al medesimo comma 4;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato reso al Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile 2016, n. 188938, relativamente a «Garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di SACE S.p.A. ex art. 6, commi 9-*bis* e 9-*ter*, del di. n. 269/2003 – innalzamento della portata massima a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») previsto dall'art. 7.8 della Convenzione MEF-SACE del 19 novembre 2014 approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014» secondo cui, tra l'altro: (i) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla luce della previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998, che lo prescrive in via generale per tutte le operazioni e i rischi assicurabili da SACE S.p.A., sia in quanto detto intervento e contemplato altresì dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2000 attuativo della direttiva 29/98 in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a medio e lungo termine (ii) occorre valutare rigorosamente la compatibilità dell'innalzamento della predetta portata massima cumulata a carico dello Stato con i meccanismi di funzionamento e salvaguardia del Fondo al fine di non superare i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; (iii) il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima è l'esistenza nel Fondo di un idoneo accantonamento, fermo restando che nel Fondo dovrebbero residuare ulteriori risorse finanziarie disponibili a fronte di future istanze per il rilascio della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in caso di esaurimento delle stesse;

Considerato che il Comitato di monitoraggio, nella seduta del 19 aprile 2016, ha, tra l'altro: (i) preso atto del «Risk Appetite Framework approvato dal Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. il 16 marzo 2016; (ii) approvato le soglie di attivazione della garanzia per il 2016 nei termini proposti; (iii) fissato la portata massima degli impegni a carico dello Stato per l'anno 2016; (iv) preso atto della «Nota sul Settore Crocieristico» presentata da SACE S.p.A., in cui sono illustrate l'esposizione attuale e prospettica sul settore da parte della Società per il periodo 2016-2017; (v) esaminato preliminarmente detto parere dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo che per l'attivazione del «limite speciale» oltre i limiti fissati dall'art. 7.6 della Convenzione occorre, tra l'altro, definire uno specifico criterio di accantonamento delle risorse del Fondo a copertura del maggior rischio di concentrazione in capo al Fondo stesso, nonché delineare un *iter* istruttorio e procedimentale che conduca all'eventuale concessione del limite speciale con il necessario coinvolgimento di questo Comitato;

Considerato che il Comitato di monitoraggio, nella seduta del 4 novembre 2016 ha, tra l'altro: (i) preso atto dell'istanza presentata da SACE S.p.A. in data 17 ottobre 2016 per la convocazione straordinaria del Comitato di monitoraggio ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione, al fine sottoporre a quest'ultimo l'attivazione del «limite speciale» in relazione a due operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE S.p.A. condizionatamente al rilascio della garanzia dello Stato; (ii) definito, anche sulla base del predetto parere dell'Avvocatura generale dello Stato, un possibile *iter* istruttorio e procedimentale, da sottoporre ai Ministeri competenti, per l'eventuale concessione del «limite speciale» con il coinvolgimento di questo Comitato; (iii) preso atto dell'ulteriore «Nota sul Settore crocieristico» presentata da SACE S.p.A. che illustra la potenziale esposizione prospettica al 31 dicembre 2017 della Società e dello Stato nei confronti del settore crocieristico, stimata, sulla base delle informazioni a tale data disponibili, per un importo non inferiore a 20 (venti) miliardi dí euro; (iv) ha definito una metodologia per gli accantonamenti aggiuntivi a fronte di garanzie concesse dallo Stato con attivazione del «limite speciale» (cd. *add on*);

Considerati, in particolare, gli impatti sull'economia italiana dei progetti nel settore crocieristico ricompresi nella pipeline di SACE S.p.A. per il biennio 2016-2017, presentati dalla Società a corredo istruttorio dell'istanza e stimati sulla base delle indicazioni fornite da Oxford Economics in termini di maggiore: (i) valore della produzione, in circa 49 (quarantanove) miliardi di euro; PIL, in circa 17,5 (diciassette/5) miliardi di euro; (iii) gettito fiscale complessivo, in circa 6,6 (sei/6) miliardi di euro; (iv) livello occupazionale, in circa 244.000 (duecentoquarantaquattromila) Unità lavorative annue - ULA;
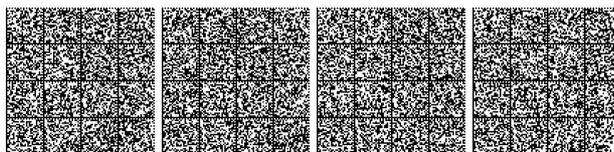
Considerato che la lista di operazioni prospettiche nel settore crocieristico fornita da SACE S.p.A. per il biennio 2016-2017 comporterebbe il superamento della portata massima degli impegni a carico dello Stato stabilita ai sensi dell'art. 7.6 della Convenzione anche oltre le soglie ivi fissate, sicché la garanzia dello Stato può essere concessa esclusivamente con applicazione del «limite speciale»;

Considerato che SACE S.p.A., in data 18 ottobre 2016, ha presento richiesta di concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» per due operazioni nel settore crocieristico con controparte «Virgin Cruises Intermediate Ltd», già deliberate dalla Società condizionatamente al rilascio della garanzia medesima;

Considerato che, ai fini della concessione della garanzia su tali operazioni, è stato acquisito il parere dell'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ai sensi dell'art. 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, che, con note n. 0208290/16 e n. 0208291/16 del 8 novembre 2016, ha rilevato come l'assunzione degli impegni derivanti dalle suddette operazioni determina: (i) un elevato rischio di concentrazione in capo a SACE per effetto del superamento della soglia di attivazione fissata con riguardo alla controparte «Virgin Cruíses Intermediate Ltd»; (ii) il superamento della portata massima a carico dello Stato per le variabili controparte e settore (quest'ultima per la sola istanza n. 8/2016) in relazione al quale il Comitato di monitoraggio del 4 novembre 2016 ha deliberato la concessione del limite speciale, condizionatamente all'approvazione del CIPE. Sulla base dei criteri di valutazione fissati dal Comitato di monitoraggio, IVASS ha rilevato la congruità del premio riconosciuto allo Stato;

Considerato che, ai fini della concessione della garanzia su tali operazioni è stato acquisito il parere della «Concessionaria Servizi assicurativi pubblici S.p.A.» (CONSAP) - gestore del Fondo -, che nel corso della seduta del Comitato di monitoraggio del 4 novembre 2016 ha confermato l'adeguatezza delle disponibilità del Fondo, tenuto anche conto dell'esigenza di adottare idonei accantonamenti aggiuntivi a fronte di una maggiore concentrazione di rischio, come definiti dal Comitato di monitoraggio nella stessa seduta del 4 novembre 2016. In particolare la dotazione attuale del Fondo pari ad € 659,47 milioni, risulta adeguata alla copertura degli impegni del Fondo di € 595,16 milioni conseguenti al rilascio della garanzia dello Stato in relazione alle citate operazioni, con disponibilità residue per il rilascio di ulteriori garanzie pari ad € 64,31 milioni.

Visto l'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato;

Considerato che il predetto fondo presenta le necessarie disponibilità, recate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha disposto con l'art. 1, comma 878 che il soprarichiamato fondo è rifinanziato per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019;

Vista la nota n. 20693 del 4 novembre 2016 con la quale i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze hanno richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori di questo Comitato della proposta concernente l'approvazione di «Operazioni e rischi assicurabili da Sace S.p.A. in favore del settore della cantieristica»;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra premesso, che questo Comitato individui i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali e possibile l'attivazione del «limite speciale» di cui al citato art. 7.8 della Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A sulla base di una proposta congiunta, motivata e documentata, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico che indichi anche i criteri e le condizioni ulteriori rispetto a quelli già fissati dalla Convenzione ai fini dell'ammissione alla garanzia dello Stato delle operazioni e dei rischi assicurabili per i predetti settori.

Ritenuto necessario che questo Comitato autorizzi l'attivazione del «limite speciale» per il settore crocieristico sulla base della proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico pervenuta con la citata nota n. 20693/2016, in considerazione dei suoi positivi impatti sull'economia italiana e sul sistema produttivo del Paese, e approvi le operazioni, indicate in detta nota, per le quali detto «limite speciale» possa essere attivato;

Vista la odierna nota n. 5073-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Rilevato che la odierna seduta del Comitato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica è presieduta dal Vice Presidente del Comitato, Ministro dell'economia e delle finanze, e che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, le funzioni di Segretario del Comitato vengono assunte dal componente più giovane di età presente alla seduta;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

Art. 1.

Settori e operazioni strategiche

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta congiunta, motivata e documentata, del Ministro dell'economia e delle finanze e del

Ministro dello sviluppo economico, individua i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali è possibile l'attivazione del «limite speciale» di cui alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A., richiamata nelle premesse;

2. Con riferimento a ciascun settore strategico individuato ai sensi del comma 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera:

a) l'importo massimo dell'esposizione cumulata complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato in tale settore, nonché la quota percentuale massima rispetto all'ammontare complessivo dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente ritenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;

b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento alle variabili Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, come definite dalla Convenzione.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'IVASS ai sensi dell'art. 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, (i) approva le operazioni riferite al settore strategico individuato ai sensi del comma 1, che, in ragione degli impatti sull'economia italiana, possono essere ammesse alla garanzia dello Stato, e (ii) può fornire indicazioni in termini di priorità tra le stesse operazioni, anche tenuto conto delle risorse disponibili sul Fondo.

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva ciascuna operazione, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale», previa verifica istruttoria, a cura dei ministeri proponenti, della loro compatibilità con:

a) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da SACE S.p.A. in termini di nuovi flussi assicurabili annualmente, così come definiti dalla legge di bilancio;

b) il principio della condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A., in modo da assicurare che il totale degli importi complessivamente garantiti dallo Stato sia, in ogni caso, non superiore al totale delle esposizioni complessivamente conservate da SACE

c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare gli idonei accantonamenti aggiuntivi a fronte di una maggiore concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita dal Comitato di monitoraggio;

d) i limiti fissati ai sensi del comma 2.

Art. 2.

Operazioni e rischi assicurabili nel settore crocieristico

Ai sensi dell'art. 1, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese, per il settore crocieristico può essere attivato il «limite speciale di cui all'art. 7.8 della Convenzione. In relazione a tale settore:

a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;

b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 400% (quattrocento per cento) della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile.

Art. 3.

Operazioni approvate nel settore croceristico

1. In ragione degli impatti sull'economia italiana, sono approvate le due operazioni riferite al settore crocieristico con controparte Virgin Cruise, già deliberate da SACE S.p.A. in data 27 luglio 2016 e indicate nell'Allegato 1 alla presente delibera, che determinano il superamento della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato con riferimento alle variabili settore e controparte.

Art. 4.

Dotazione del Fondo

1. Al fine di assicurare la disponibilità di risorse per far fronte a future istanze di rilascio della garanzia dello Stato, la dotazione del Fondo può essere incrementata, in conseguenza delle operazioni approvate ai sensi dell'art. 3, fino a un importo massimo di 500 milioni di euro, di cui 230 milioni di euro nell'anno 2016, mediante utilizzo del fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Roma, 9 novembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di vicepresidente
PADOAN

Il Ministro dello sviluppo economico con funzioni di segretario
CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2825

ALLEGATO *1*

Operazioni nel settore crocieristico di cui all'articolo 3, comma 1, già deliberate da SACE S.p.A. condizionatamente all'ottenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una garanzia proporzionale in eccedente.

N. operazione	Esportatore	Debitore	Oggetto	Data di consegna prevista	Importo del contratto	Impegno assicurativo	Durata (anni)	Data delibera SACE	Superamento portata massima
2016/111/00	Fincantieri	Virgin Cruises	fornitura nave da crociera	Aprile 2021	EUR 685 mln	USD 933 mln	19,5	27/07/2016	Virgin Cruises
2016/112/00	Fincantieri	Virgin Cruises	fornitura nave da crociera	Giugno 2022	EUR 685 mln	USD 932 mln	19,5	27/07/2016	Virgin Cruises + crocieristico

(*) Gli importi riportati in tabella rappresentano un'indicazione basata sulle informazioni disponibili alla data della delibera e potrebbero subire variazioni a seguito di mutamenti nelle condizioni di mercato prevalenti alla data di consegna delle navi o di modifiche contrattuali concordate tra le parti.
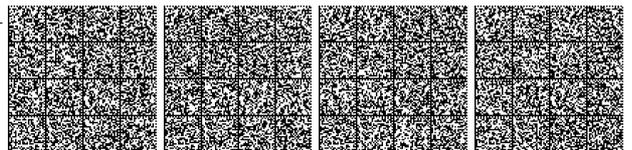
16A08225

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride Sandoz».

Con la determinazione n. aRM - 227/2016 - 1392 del 26 ottobre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DUTASTERIDE SANDOZ.

Confezione: A.I.C. n. 042303014.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 10 capsule blister in PVC/PVDC/AL.

Medicinale: DUTASTERIDE SANDOZ.

Confezione: A.I.C. n. 042303026.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 30 capsule blister in PVC/PVDC/AL.

Medicinale: DUTASTERIDE SANDOZ.

Confezione: A.I.C. n. 042303038.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 50 capsule blister in PVC/PVDC/AL.

Medicinale: DUTASTERIDE SANDOZ.

Confezione: A.I.C. n. 042303040.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 60 capsule blister in PVC/PVDC/AL.

Medicinale: DUTASTERIDE SANDOZ.

Confezione: A.I.C. n. 042303053.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 90 capsule blister in PVC/PVDC/AL.

Medicinale: DUTASTERIDE SANDOZ.

Confezione: A.I.C. n. 042303065.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 100 capsule blister in PVC/PVDC/AL.

Medicinale: DUTASTERIDE SANDOZ.

Confezione: A.I.C. n. 042303077.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 10 capsule in flacone HDPE.

Medicinale: DUTASTERIDE SANDOZ.

Confezione: A.I.C. n. 042303089.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 30 capsule in flacone HDPE.

Medicinale: DUTASTERIDE SANDOZ.

Confezione: A.I.C. n. 042303091.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 50 capsule in flacone HDPE.

Medicinale: DUTASTERIDE SANDOZ.

Confezione: A.I.C. n. 042303103.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 60 capsule in flacone HDPE.

Medicinale: DUTASTERIDE SANDOZ.

Confezione: A.I.C. n. 042303115.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 90 capsule in flacone HDPE.

Medicinale: DUTASTERIDE SANDOZ.

Confezione: A.I.C. n. 042303127.

Descrizione: «0,5 mg capsule molli» 100 capsule in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A08234

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Sun».

Con la determinazione n. aRM - 226/2016 - 3230 del 26 ottobre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO SUN.

Confezione: A.I.C. n. 041544014.

Descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO SUN.

Confezione: A.I.C. n. 041544026.

Descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini.

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO SUN.

Confezione: A.I.C. n. 041544038.

Descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A08235

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «Prendi il largo», in San Donaci.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Associazione pubblica di fedeli «Prendi il largo», con sede in San Donaci (Brindisi).

16A08231

Soppressione della Fondazione di culto «S. Francesco di Assisi», in Fano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 2016, viene soppressa la Fondazione di culto «S. Francesco di Assisi», con sede in Fano (PU).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, con sede in Fano (PU).

16A08232

Modifica delle circoscrizioni territoriali delle Diocesi di Novara e Vigevano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 2016, viene conferita efficacia civile al provvedimento in data 26 giugno 2016 con il quale la Congregazione per i Vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali della Diocesi di Novara, con sede in Novara e della Diocesi di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), mediante l'annessione alla Diocesi di Novara, distaccandola dalla Diocesi di Vigevano, della Parrocchia di S. Silvano Martire, con sede in Sozzago (Novara) e l'annessione alla Diocesi di Vigevano, distaccandola dalla Diocesi di Novara, della Parrocchia Maria Vergine Assunta, con sede in Gravellona Lomellina (Pavia).

16A08233

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione «RHEINISCHES ZUCKERRÜBENKRAUT / RHEINISCHER ZUCKERRÜBENSIRUP / RHEINISCHES RÜBENKRAUT».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C 403 del 1° novembre 2016 — a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut» presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A08228

Domanda di registrazione della denominazione «KOPI ARABIKA GAYO»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 403 del 1° novembre 2016 — a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «Kopi Arabika Gayo», presentata dall'Indonesia ai sensi dell'art. 49 del reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti dell'Allegato I del trattato (spezie ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A08229

Domanda di modifica della denominazione «SCHWÄBISCHE SPÄTZLE / SCHWÄBISCHE KNÖPFLE»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C 403 del 1° novembre 2016 — a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle» presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Paste alimentari», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A08230

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-276) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.